

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 16 aprile 2025

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 aprile 2025. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri martedì 15 aprile, è stato convenuto di avviare nella giornata odierna l'esame del provvedimento e di fissare il termine per la formulazione delle richieste di audizione entro la medesima giornata odierna alle ore 17, al fine di programmarne lo svolgimento la prossima settimana.

Invita quindi i relatori, onorevole Montaruli per la I Commissione e onorevoli Bellomo e Bisa per la II Commissione, a svolgere le relazioni introduttive.

[Augusta MONTARULI](#) (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome dei relatori per la II Commissione, onorevoli Bellomo e Bisa, illustra i contenuti del provvedimento.

Il provvedimento si innesta nell'ambito dei lavori parlamentari relativi al cosiddetto «disegno di legge sicurezza», approvato in prima lettura alla Camera dei deputati in data 18 settembre 2024 (A.C. 1660). Il provvedimento risulta attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato (A.S. 1236-A), dopo che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia ne hanno concluso l'esame in sede referente in data 26 marzo 2025, apportando limitatissime modificazioni al testo già approvato dalla Camera dei deputati in recepimento delle condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio del Senato, che hanno sostanzialmente determinato l'aggiornamento della decorrenza degli oneri recati dal provvedimento medesimo.

Confrontando i testi dei due provvedimenti risulta che 12 articoli su 39 hanno subito modifiche, anche minime, rispetto al testo licenziato dalle Commissioni riunite del Senato. Nello specifico, si tratta degli articoli 2 (prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo), 10 (contrasto all'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio), 11 (modifiche al codice penale in materia di truffa), 15 (esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti

di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni), 18 (coltivazione della canapa), 19 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale), 25 (inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale), 26 (sicurezza degli istituti penitenziari);²⁷ (sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti), 31 (potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza), 32 (obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile) e 34 (concessione dei benefici ai detenuti e agli internati). Nella relazione si segnaleranno le disposizioni non coincidenti con quelle già esaminate dalla Camera.

Il decreto-legge in esame si compone di 39 articoli, distribuiti in sei Capi, recanti rispettivamente, disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia (articoli da 1 a 9); disposizioni in materia di sicurezza urbana (articoli da 10 a 18); misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (articoli da 19 a 32); disposizioni in materia di vittime dell'usura (articolo 33); norme sull'ordinamento penitenziario (articoli da 34 a 37); disposizioni finali (articolo 38 e 39).

L'articolo 1 modifica due articoli del codice penale, riferiti a delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica.

La lettera a) introduce l'articolo 270-*quinquies*.3 (*Detenzione di materiale con finalità di terrorismo*), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque – al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies* – consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nella relazione illustrativa si afferma che l'intervento si rende necessario per colmare un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo, in quanto nella prassi operativa, *«l'ipotesi della detenzione di materiale informativo concernente l'implementazione di metodi e l'approntamento e l'utilizzo di strumenti terroristici non è agevolmente riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 302 o 414 del codice penale, relativi all'apologia o all'istigazione di reati con finalità di terrorismo, o all'articolo 270-quinquies, nella parte in cui punisce l'auto-addestramento ad attività terroristiche»*.

La lettera b) modifica l'articolo 435 del codice penale aggiungendovi un secondo comma, al fine di introdurre un'ulteriore fattispecie del delitto di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.

Il citato articolo 435 punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene materia esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili ovvero sostanza che servono alla loro composizione o fabbricazione. Con la modifica effettuata dal provvedimento in esame viene stabilito che, fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I, del codice penale puniti con la reclusione

non inferiore nel massimo a cinque anni.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018 che, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, prevede la comunicazione da parte degli esercenti dell'autonoleggio dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio, per il loro inserimento e raffronto nel Centro elaborazione dati.

L'articolo in commento, in primo luogo, amplia le finalità per le quali è possibile inserire le predette segnalazioni, ricomprendendovi la prevenzione dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Tale innovazione, come riportato nella relazione illustrativa, muove dall'esigenza di agevolare le attività di polizia giudiziaria inerenti alla criminalità di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti.

In secondo luogo, si prevede che siano comunicati per i medesimi fini anche i dati identificativi del veicolo (targa, telaio, passaggi di proprietà e subnoleggio).

In terzo luogo, si consente che il Centro elaborazione dati proceda al raffronto automatico dei dati comunicati con quelli conservati al suo interno, anche con riguardo alle segnalazioni inserite dalle Forze di polizia in merito ai reati di cui al citato articolo 51, comma 3-*bis*. Si segnala che la novella in commento non era contenuta nel testo del disegno di legge esaminato dal Parlamento.

Infine, sempre con riguardo all'articolo 17, si coordina la denominazione della rubrica con i contenuti assunti a seguito della novella in commento.

L'articolo 3 introduce alcune modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011) in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia.

La lettera a) modifica il comma 2 dell'articolo 85 del citato codice, al fine di inserire nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia le imprese aderenti al cosiddetto «contratto di rete», in ragione – come si legge nella relazione illustrativa – della sua progressiva diffusione nel tessuto economico-imprenditoriale. In tal caso, le verifiche antimafia si applicano a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, nonché all'organo comune, laddove previsto.

La lettera b) inserisce nel codice antimafia l'articolo 94.1, volto a prevedere l'esclusione di alcuni divieti e decadenze nei confronti delle imprese individuali. Con l'introduzione del nuovo articolo 94.1 si prevede che – ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5 dello stesso codice – il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, possa escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto dei citati divieti verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione *de quo* ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.

La mancanza dei mezzi di sostentamento è accertata, su documentata istanza dell'interessato, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90 del codice.

Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze citati può prescrivere all'interessato l'osservanza di una o più misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'articolo 94-*bis*, commi 1 e 2, del codice antimafia. In tal caso si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-*bis*.

Ad ogni modo, le disposizioni dell'articolo 94.1 non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8, che richiama i delitti di

cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, nonché i reati di truffa commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 640, secondo comma, numero 1) e 640-*bis* del codice penale.

L'articolo 4 interviene sul comma 6-*bis* dell'articolo 3 del codice antimafia, che riguarda la misura di prevenzione dell'avviso orale disposto dal questore con particolare riguardo al divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari. Al fine di adeguare la normativa in esame alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale sul punto (sentenza n. 2 del 2023), l'articolo 5 del decreto-legge n. 123 del 2023 aveva previsto un procedimento giurisdizionale per l'adozione di provvedimenti in tale ambito.

L'articolo in esame incide sull'individuazione dell'organo giurisdizionale competente, con l'introduzione di una distinzione, in forza della quale la competenza ad adottare i divieti rimane in capo al tribunale per i minorenni nel caso in cui il destinatario abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età ma sia minore di diciotto anni. Viene attribuita al tribunale in composizione monocratica negli altri casi.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, con particolare riferimento all'esclusione dai benefici per i parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale.

In particolare, sostituisce il comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 151 del 2008 su cui è recentemente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 2024, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude dalla platea dei beneficiari dei parenti o affini entro il quarto grado dei soggetti sopra indicati. Con la nuova formulazione, da un lato si ripristina la previsione dell'esclusione ma dall'altro si prevede che l'esclusione non si applichi qualora risulti che il beneficiario al momento dell'evento abbia interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti, ovvero non abbia attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi. Viene, pertanto, superata l'esclusione assoluta censurata dalla Corte costituzionale.

Il comma 2 ne quantifica gli oneri. Si segnala che tale copertura finanziaria riproduce il testo licenziato dalle Commissioni del Senato con riguardo al disegno di legge ordinario, che era parzialmente diverso da quello approvato dalla Camera.

L'articolo 6 introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura al fine – esplicitato nella relazione illustrativa – di elevare ulteriormente il livello di protezione per i soggetti che collaborano con la giustizia.

Il comma 1 modifica i commi 10 e 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991. La prima integrazione è finalizzata a consentire l'utilizzazione del documento di copertura anche da parte dei collaboratori e dei loro familiari sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscono della detenzione domiciliare. Sono consentiti inoltre l'utilizzazione del documento di copertura e la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, da parte del Servizio centrale di protezione, qualora ciò si renda necessario per il compimento di particolari atti o per lo svolgimento di specifiche attività di natura riservata e al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione nonché la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle speciali misure di protezione.

Si prevede inoltre che per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di copertura il Servizio centrale di protezione si avvalga della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti.

Con la modifica del comma 11 si attribuisce al vertice della Polizia di Stato il potere di autorizzare il Servizio centrale di protezione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, e si vieta alle autorità e agli altri soggetti destinatari di tale atto di rifiutarsi di predisporre i documenti e di procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario. Inoltre, si prevede che presso il medesimo Servizio centrale vi sia un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario.

Il comma 2 reca una modifica di coordinamento.

L'articolo 7, comma 1, lettera a) aumenta da 10 a 30 giorni il termine di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali, modificando l'articolo 10 del codice antimafia.

La lettera b), interviene sull'articolo 36 del codice antimafia in tema di amministrazione di beni sequestrati e confiscati al fine di disporre che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi, di prevedere una rapida interlocuzione con gli uffici comunali competenti e recare disposizioni per i casi di particolare complessità o nei quali si renda necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni o di enti terzi e, infine, prevedendo che l'attività di esecuzione delle verifiche tecnico-urbanistiche e di interlocuzione dell'amministratore giudiziario con gli uffici comunali competenti, debba proseguire sino al suo perfezionamento anche dopo il deposito della relativa relazione.

Quanto invece al profilo relativo alla gestione di aziende sequestrate e confiscate, la lettera c) modifica l'articolo 38 del codice antimafia, aggiungendo il comma 3-bis, che prevede che le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) siano individuate con decreto, di natura regolamentare, del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. La disposizione precisa che dall'attuazione del predetto regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) del comma 1 dispone l'introduzione, all'articolo 40 (Gestione dei beni sequestrati) del codice antimafia, di un nuovo comma 1-bis, il quale stabilisce che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico dei beni sequestrati viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente.

La lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 41 del codice antimafia, relativo alla gestione delle aziende sequestrate, al fine di prevedere che il tribunale aggiorni con cadenza almeno annuale la valutazione con cui il giudice delegato ha autorizzato la prosecuzione o la ripresa dell'attività. Si prevede, inoltre, che se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa e se l'impresa è priva di patrimonio utilemente liquidabile, il tribunale lo comunica all'ufficio del registro delle imprese, che ne dispone la cancellazione entro 60 giorni.

La lettera f) prevede l'introduzione del comma 2-ter dell'articolo 44 del codice antimafia, disponendo che si provveda alle comunicazioni di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 41 anche a seguito del decreto di confisca emanato dalla Corte d'appello, previo nulla osta del giudice delegato.

Con la lettera g) – che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 45-bis del codice – si

prevede che, dopo il provvedimento definitivo di confisca, non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che siano parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, o coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di associazioni di tipo mafioso.

La lettera *h)* del comma 1 – aggiungendo il comma 15-*quater*.1 all'articolo 48 del codice antimafia – prevede che, qualora nel procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuova incidente di esecuzione per avviare il procedimento con cui il giudice dispone la demolizione del bene.

La lettera *i)* modifica l'articolo 51-*bis* del codice, in primo luogo introducendo una modifica testuale al comma 1 al fine di stabilire che l'iscrizione del provvedimento di sequestro nei pubblici registri avvenga il giorno successivo alla sua esecuzione e non, come attualmente previsto, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. L'obiettivo è quello di evitare la divulgazione della misura cautelare del sequestro prima della sua esecuzione. La stessa lettera *i)* introduce inoltre il comma 1-*bis*, il quale prevede che il tribunale e l'ANBSC richiedano l'iscrizione gratuita presso il registro delle imprese delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate derivanti dalla loro amministrazione.

Infine, la lettera *l)* interviene sull'articolo 54, comma 2, del codice al fine di prevedere che i crediti prededucibili aziendali siano soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale.

Il comma 2 dell'articolo 7 reca delle modifiche all'articolo 1, comma 53, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio. In particolare, il citato comma 53 prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale venga determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto di un ordine di priorità ivi indicato, che ricomprende la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nonché la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Il provvedimento in esame prevede che tra questi interventi prioritari debbano essere ricompresi anche gli interventi relativi alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico dei beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

L'articolo 8 modifica la definizione di «articolo pirotecnico», contenuta nel decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. Con tale modifica, l'ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione comunitaria di articolo pirotecnico, introdotta nell'anno 2021. Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.

L'articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati (articolo 10-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91), stabilendo che si può procedere alla revoca ove l'interessato possieda o possa acquisirne un'altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.

L'articolo 10 interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui.

In primo luogo, si introduce nel codice penale l'articolo 634-bis (*occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui*), che punisce con la reclusione da due a sette anni la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. Alla stessa pena soggiace chi si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

Ancora, fuori dei casi di concorso nel reato, soggiace alla medesima pena colui che si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione.

Il terzo comma del nuovo articolo reca una causa di non punibilità a favore dell'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa salvo il caso in cui sia commesso su immobili pubblici o a destinazione pubblica e il caso in cui sia commesso ai danni di una persona incapace, per età o per infermità.

L'articolo in esame introduce nel codice di procedura penale, con il nuovo articolo 321-bis (*Reintegrazione nel possesso dell'immobile*), una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze con decreto del giudice – nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari – che siano stati oggetto di occupazione arbitraria.

Inoltre, se l'immobile occupato corrisponde all'unica abitazione effettiva del denunciante, si disciplina una procedura di rilascio coattivo e di reintegrazione nel possesso ad opera della polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero e successiva convalida da parte del giudice.

L'articolo 11, comma 1, introduce la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Si segnala che l'ambito applicativo di tale circostanza aggravante viene precisato nel testo del decreto-legge con riguardo ai soli delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, precisazione che non era presente nel disegno di legge ordinario approvato dalla Camera.

Inoltre, al fine di rafforzare il contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani l'articolo in commento, al comma 2, modifica l'articolo 640 codice penale (*truffa*) inserendo una specifica ed autonoma ipotesi di truffa aggravata, in caso di cosiddetta «minorata difesa» assistita dalla pena da due a sei anni di reclusione oltre la multa (da 700 a 3.000 euro). L'aumento di pena rende quindi applicabile anche la misura cautelare in carcere.

Il comma 3 integra l'articolo 380 codice di procedura penale (*Arresto obbligatorio in flagranza*) al fine di consentire che la misura precautelare ivi disciplinata sia applicabile anche alla descritta truffa aggravata.

L'articolo 12 prevede un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia. Nelle fattispecie aggravata la pena passa dalla reclusione da 1 a 5 anni alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 15.000 euro.

L'articolo 13, al comma 1 lettera a), estende l'ambito della misura di prevenzione del DACUR, cosiddetto «DASPO urbano».

Tale istituto consente al sindaco di irrogare una sanzione pecuniaria e impartire un ordine di allontanamento dal luogo della condotta illecita, valido quarantotto ore, nei

confronti dell'autore di condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, o di chi – nei suddetti spazi – viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza ovvero esercita il commercio abusivo.

In caso di reiterazione della condotta, il questore è autorizzato a disporre il divieto di accesso ad una o più delle suddette aree per un periodo non superiore a dodici mesi – la cui violazione è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno –, qualora ravvisi un pericolo per la sicurezza. La novella interviene su tale misura, estendendone l'ambito soggettivo, in quanto ne diventano potenziali destinatari anche soggetti denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nei cinque anni precedenti per delitti contro la persona o il patrimonio. Inoltre, si abroga la norma che prevede la mera possibilità (e non l'obbligo) di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso impartito. Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo in commento integra l'articolo 165 codice penale (*Obblighi del condannato*) prevedendo che, se il divieto di accesso non è osservato, il giudice deve revocare la sospensione condizionale della pena.

Viene, infine, apportata una modifica al comma 6-*quater* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 al fine di prevedere che la disciplina dell'arresto in flagranza differita trovi applicazione anche quando il reato di lesioni ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive ovvero al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 583-*quater* c.p.

L'articolo 14 trasforma l'illecito amministrativo commesso da chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, a delitto punibile con la reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro e lo estende anche ai casi di blocco di strada ferrata, novellando in tal senso l'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 1948.

Inoltre, inserisce nella citata disposizione un'aggravante speciale ad effetto speciale per l'ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, graduando il trattamento sanzionatorio da sei mesi a due anni di reclusione, mentre sopprime il riferimento all'applicazione della sanzione per i promotori e gli organizzatori.

L'articolo 15, comma 1, abroga all'articolo 146 codice penale (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*) la disposizione che obbliga a differire l'esecuzione di una pena non pecuniaria se deve aver luogo nei confronti di donna incinta o madre di infante di età inferiore ad anni uno (attualmente prevista ai nn. 1) e 2) del primo comma).

L'abrogazione si estende anche alla disposizione – recata dal secondo comma – secondo cui tale obbligo di differimento non opera o viene revocato se la gravidanza si interrompe, o la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale o, ancora, se il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

Conseguentemente, si modifica l'articolo 147 codice penale (*Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*), al fine di rendere facoltativo il rinvio della pena restrittiva della libertà personale per tali soggetti – come già attualmente previsto per la madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni – e prevedere anche in tale ipotesi la revoca del provvedimento di rinvio qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. La disposizione in esame integra le ipotesi di revoca, estendendole anche al caso in cui la madre, durante il periodo di differimento, pone in essere

comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.

Infine, si vieta il differimento della esecuzione della pena nei confronti di donna incinta o madre di infante di età inferiore ad anni tre, se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.

In questo caso di impossibilità di rinvio della pena, riemerge un trattamento differente. Per la madre con figlio tra uno e tre anni l'esecuzione «può» aver luogo, in alternativa rispetto all'istituto penitenziario ordinario, anche presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri. Invece, per la donna incinta o madre di prole fino a un anno, l'esecuzione «deve» comunque avvenire presso gli ICAM, restando quindi fermo il divieto di esecuzione della pena negli istituti penitenziari.

L'articolo in commento reca gli ulteriori commi da 2 a 7, che non erano presenti nel disegno di legge ordinario approvato dalla Camera.

Il comma 2 introduce l'articolo 276-*bis* del codice di procedura penale (*Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri*). In base a tale disposizione, se la persona sottoposta a custodia cautelare in un ICAM evade o tenta di evadere ovvero che tenga condotte che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica dell'istituto stesso, il giudice dispone il trasferimento in carcere.

Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune dove si trovano i figli minori del detenuto, in quanto tale trasferimento non implica che gli stessi seguano il genitore nell'istituto penitenziario, fatta salva l'ipotesi in cui sia il loro preminente interesse a richiedere una simile misura. In tal caso, l'istituto deve essere dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie ai minori. Alla luce delle novelle recate dall'articolo in commento, dunque, la custodia in carcere può essere disposta, al ricorrere delle circostanze indicate da nuovo articolo 276-*bis* codice di procedura penale, anche nei confronti di donne incinte o madri di figli di età inferiore ad 1 anno.

Il comma 3 modifica l'articolo 285-*bis* del codice di rito con riguardo alle ipotesi in cui possa essere disposta la custodia cautelare presso un ICAM. Analogamente a quanto disposto dal nuovo quinto comma dell'articolo 147 codice penale – introdotto dal comma 1, lettera *b*) dell'articolo in esame – per l'esecuzione della pena, anche per la custodia cautelare viene stabilito un doppio regime: in primo luogo, per le donne incinte o madri di figli di età inferiore ad 1 anno la custodia potrà essere disposta esclusivamente presso un ICAM. In secondo luogo, per le madri di figli di età compresa tra 1 e 6 anni la custodia potrà essere disposta presso un ICAM solo se le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Il comma 4 inserisce due ulteriori commi all'articolo 293 codice di procedura penale, in materia di adempimenti esecutivi di ordinanza cautelare. In particolare, viene previsto l'obbligo per l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza di dare conto, nel verbale delle operazioni svolte, anche del fatto che tale ordinanza riguardi una donna incinta o una madre (o padre) di prole di età inferiore ai 6 anni, ipotesi che, ai sensi dell'articolo 275, comma 4, codice di procedura penale, escludono la custodia cautelare in carcere; in tal caso il verbale viene trasmesso al giudice prima che il soggetto destinatario dell'ordinanza entri nell'istituto di pena. Conseguentemente, il giudice può sostituire la misura cautelare con una meno grave o disporre l'esecuzione della custodia presso un ICAM prima dell'ingresso del soggetto nell'istituto di pena.

Il comma 5 integra l'articolo 386 codice di procedura penale con l'aggiunta di due periodi volti a specificare che, in caso di arresto o fermo di una donna incinta o madre di figli di età inferiore ad 1 anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria la pongono a disposizione del pubblico ministero conducendola presso un ICAM. Inoltre, si precisa che qualora sia invece madre di figli di età compresa tra 1 e 3 anni, il pubblico ministero

può disporre la custodia presso un ICAM.

Il comma 6 apporta modifiche alla fase della custodia dell'arrestato in caso di giudizio direttissimo, di cui all'articolo 558 codice di procedura penale, al fine di stabilire che, in caso di mancanza o di indisponibilità dei luoghi idonei agli arresti domiciliari di cui all'articolo 284, comma 1, codice di procedura penale o se gli stessi siano ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone la custodia presso un ICAM se l'arrestato è donna incinta o madre di figli di età inferiore ad 1 anno. Il pubblico ministero può, invece, disporre la custodia presso un ICAM se l'arrestato è madre di figli di età compresa tra 1 e 3 anni.

Il comma 7 interviene sull'articolo 678 codice di procedura penale, comma 1-bis, operando il necessario coordinamento conseguente all'abrogazione dei numeri 1) e 2) dell'articolo 146 del codice penale, da parte del comma 1, lettera a), dell'articolo in esame.

Il comma 8 prevede infine che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 ottobre di ciascun anno, una relazione annuale sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.

L'articolo 16 modifica l'articolo 600-octies (*Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio*) al fine di punire l'impiego di minori sino a sedici anni, anziché sino a quattordici anni come prevede la norma vigente. L'attuale limite massimo della reclusione fino a tre anni viene sostituito dalla pena minima di un anno e massima di cinque anni di reclusione.

Inoltre si novella il secondo comma, che punisce chi organizza, si avvale o favorisce la condotta di accattonaggio, al fine di includere nella fattispecie del delitto anche l'induzione all'accattonaggio. Ancora, se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile, è prevista un'aggravante ad effetto speciale che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà.

L'articolo 17 autorizza ciascuno dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti ad assumere 100 vigili urbani.

L'articolo 18 novella la disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (legge n. 242 del 2016), al fine, in particolare, di introdurre, per le infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa L.*), il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna, anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, nonché per i prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

La lettera b), numero 2) dell'articolo in commento – riferita alla produzione agricola di semi – non era presente nel disegno di legge ordinario approvato dalla Camera. Tale disposizione esclude che il predetto divieto ricomprenda la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione. Inoltre, individua nel Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri – e non più nel Corpo forestale dello Stato – l'organo autorizzato ad effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 336 codice penale (*Violenza o minaccia a un*

pubblico ufficiale), sull'articolo 337 codice penale (*resistenza a un pubblico ufficiale*) e sull'articolo 339 c.p., integrando il novero delle circostanze aggravanti previste per i citati reati.

Per entrambi i reati è aggiunto un comma, finalizzato a introdurre la circostanza aggravante a effetto speciale dell'aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di (o per opporsi a) un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Con l'integrazione dell'articolo 339 codice penale si aggiunge per tali reati – nonché per quello di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti – una ulteriore aggravante a effetto comune che ricorre se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

Si segnala che l'articolo in commento reca disposizioni in parte differenti rispetto a quelle recate nel disegno di legge ordinario approvato dalla Camera: in primo luogo la circostanza aggravante per i reati di cui agli articoli 336 codice penale e 337 codice penale comporta l'aumento della pena fino alla metà (e non fino ad un terzo); inoltre non viene replicato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti. Infine, si precisa che l'aggravante riguarda specifiche infrastrutture (mentre nel disegno di legge vi era un generico riferimento alla realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica).

L'articolo 20 novella l'articolo 583-*quater* codice penale (*lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*).

In primo luogo viene esteso l'ambito applicativo del reato, in quanto si sostituisce l'espressione «*pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive*» con quella più ampia di «*ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni*». Inoltre, viene introdotta anche una specifica sanzione, da 2 a 5 anni, per le lesioni semplici, attualmente rientranti nella disposizione generale di cui all'articolo 582 c.p.

L'articolo 21 consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni. Si prevede inoltre la possibilità di utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

L'articolo 22 reca disposizioni concernenti il riconoscimento – a decorrere dal 2025 – di un beneficio economico destinato alla copertura delle spese legali, quando intendano avvalersi di un professionista di fiducia, sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto. Tale beneficio non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento.

La disciplina in esame si applica anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa e consente di accedere a tale erogazione anche al coniuge, al convivente di fatto e ai figli del dipendente deceduto.

È fatta salva la rivalsa delle somme corrisposte in caso di accertamento della responsabilità con dolo del beneficiario. Mentre non si procede a rivalsa in caso di archiviazione, di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, di assoluzione

o di estinzione del reato, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare.

L'articolo 23 reca una disciplina del tutto analoga a quella descritta nell'articolo precedente, con riguardo al personale delle Forze armate.

L'articolo 24 modifica l'articolo 639 codice penale (*deturpamento e imbrattamento di cose altrui*) introducendo un'aggravante di pena – reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro – ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione alla quale appartengono.

Inoltre si interviene in tema di recidiva, introducendo anche in questo caso una specifica aggravante della pena prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.

L'articolo 25 interviene sull'articolo 192 del codice della strada (*Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti*) per inasprire le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi ivi previsti da parte dei conducenti dei veicoli, quali quello di esibire documenti, consentire ispezioni del veicolo o arrestare il veicolo. La sanzione prevista è da 100 a 400 euro (attualmente, è da 87 a 344 euro).

Per la sola inosservanza dell'invito a fermarsi, la sanzione è fissata da 200 a 600 euro e, in caso di reiterazione nel biennio, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. Invece, per il caso di forzatura di un posto di blocco si prevede la sanzione del pagamento da euro 1.500 ad euro 6.000 e la sospensione della patente da tre mesi a un anno.

Infine, viene ritoccata la tabella dei punteggi prevista dall'articolo 126-bis dello stesso codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità.

L'articolo 26, al fine di rafforzare le misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari integra l'articolo 415 codice penale (*istigazione a disobbedire alle leggi*), per introdurre un'aggravante a effetto comune (aumento della pena edittale fino ad un terzo) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. Il citato articolo 415 prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Ancora, si introduce il nuovo reato di cui all'articolo 415-bis (*rivolta all'interno di un istituto penitenziario*). La condotta che integra la fattispecie è quella di partecipazione ad una rivolta, attuata mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. Si segnala che tale ultima locuzione – riferita alla resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti – non era presente nel disegno di legge ordinario approvato dalla Camera.

Tali condotte devono essere poste in essere da 3 o più persone riunite. La disposizione in esame qualifica, inoltre, espressamente le condotte di resistenza passiva, quali le condotte che impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza, tenendo conto del numero delle persone coinvolte e del contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

La pena base è la reclusione da 1 a 5 anni. Il nuovo articolo 415-bis, punisce, altresì, le condotte di promozione, organizzazione o direzione della rivolta, con la reclusione da 2 a 8 anni.

Inoltre, sono previste alcune aggravanti: la partecipazione alla rivolta con uso di armi è punita con la reclusione da 2 a 6 anni; l'aver promosso, organizzato o diretto la rivolta con uso di armi è punito con la reclusione da 3 a 10 anni; se dal fatto deriva, non volutamente, una lesione personale grave o gravissima la pena è della reclusione da 2 a

6 anni per chi ha partecipato alla rivolta, da 4 a 12 anni per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta; se dal fatto deriva, non volutamente, la morte, la pena è della reclusione da 7 a 15 anni per chi ha partecipato alla rivolta, da 10 a 18 anni per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta. Infine, nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo; la pena della reclusione non può comunque essere superiore a 20 anni.

L'articolo 27 comma 1 interviene sul testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) per introdurre un nuovo reato – analogo a quello previsto per gli istituti penitenziari dall'articolo 26 –, finalizzato a reprimere gli episodi di rivolta nei centri di trattenimento ed accoglienza da parte di coloro che sono ivi trattenuti.

Il reato si consuma in caso di partecipazione, promozione, organizzazione o direzione di una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, posti in essere da tre o più persone riunite.

Anche per tale fattispecie si specifica quali sono le condotte di resistenza passiva: si tratta delle condotte che impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza, con riferimento al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

La pena base è la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata da un anno e sei mesi a cinque anni nei confronti di coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta.

Inoltre, sono previste alcune aggravanti: se, il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni, aumentata da due a sette anni per chi promuove, organizza o dirige la rivolta. La pena della reclusione da due a sei anni è prevista nelle ipotesi in cui si partecipi ad una rivolta nel corso della quale, quale conseguenza non voluta, taluno riporti lesioni personali gravi o gravissime; nella medesima ipotesi, la pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è da quattro a dodici anni di reclusione.

La novella prevede, inoltre, la pena della reclusione da sette a quindici anni nelle ipotesi in cui si partecipi ad una rivolta che provochi la morte, quale conseguenza non voluta; nella medesima ipotesi, la pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è da dieci a diciotto anni di reclusione. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo; la pena della reclusione non può comunque essere superiore a venti anni.

Il comma 2 modifica inoltre il comma 3-*bis* dell'articolo 19, del decreto-legge n. 13 del 2017, che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare ad ogni disposizione di legge – ad eccezione della legge penale e del codice antimafia – e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tale disciplina viene estesa anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.

L'articolo 28 contiene disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza – carabinieri, agenti della polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo della Polizia penitenziaria – a portare alcune tipologie di armi senza licenza, quando non sono in servizio.

Si tratta, in particolare, in base all'articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al Regio decreto n. 773 del 1931) di armi lunghe da fuoco, rivoltelle e pistole di qualunque misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore ai 65

centimetri. La disposizione autorizza quindi il Governo ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al Regio decreto n. 635 del 1940) con regolamento di delegificazione.

L'articolo 29 estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione ai capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo o che commettano atti di resistenza contro navi della Guardia di Finanza impiegate in attività istituzionali.

A tal fine, il comma 1 estende l'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 1409 del 1956, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, anche alle attività del naviglio della Guardia di finanza impegnato in altre funzioni istituzionali nonché ai comandanti di navi straniere.

Inoltre, modificando con il comma 2 gli articoli 1099 (*Rifiuto di obbedienza a nave da guerra*) e 1100 (*Resistenza o violenza contro nave da guerra*) del codice della navigazione, il provvedimento prevede la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo (modifica dell'articolo 1099) e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale (modifica dell'articolo 1100).

L'articolo 30 è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del codice penale.

Più in particolare, la norma integra il comma 3 dell'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145/2016), che contiene disposizioni in materia penale applicabili al personale che partecipa a tali missioni. Il comma 3, che già prevede la non punibilità per il personale che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, viene integrato estendendo la non punibilità anche all'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere i delitti di violazione del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni, di illegittime interferenze nella vita privata nonché di violazione dei segreti (fattispecie di cui agli articoli da 614 a 623-ter del codice penale).

L'articolo 31 reca disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza.

La disposizione rende permanenti le norme introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015 – e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 31 dicembre 2024 –, per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, conseguentemente abrogando il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015, recante le medesime disposizioni in via transitoria.

La prima norma messa a regime riguarda l'estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo. Il testo non si limita a stabilizzare la normativa già introdotta in via transitoria, ma aggiunge al catalogo delle condotte scriminabili la direzione o l'organizzazione di associazioni con finalità di

terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest'ultimo introdotto dall'articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.

Inoltre, si rende permanente la disposizione relativa all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza.

Ancora, si sottrae alla area delle disposizioni transitorie, la tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni, e la possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Infine, il comma 4 prevede la possibilità per AISI e AISE di richiedere, secondo modalità definite d'intesa, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia le informazioni e le analisi finanziarie connesse al terrorismo, al fine di prevenire ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale.

L'articolo 32, in primo luogo, modifica l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) e prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M. non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, di cui all'articolo 98-*undetricies* dello stesso codice (comma 1).

In secondo luogo, con riferimento alla conclusione di contratti il cui oggetto sia un servizio per la telefonia mobile, viene previsto che al cliente, se cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, sia richiesto copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si segnala che tale ultima previsione – riferita alla possibilità di esibire, in alternativa al titolo di soggiorno, copia del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento in corso di validità – non era presente nel disegno di legge ordinario approvato dalla Camera.

Per il caso in cui il cliente lo abbia smarrito o gli sia stato sottratto, è necessario fornire copia della denuncia di smarrimento o furto (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 98-*undetricies*). Infine, ai condannati per il reato di sostituzione di persona (articolo 494 del codice penale), commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile, si applica altresì la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni. Tale pena accessoria è irrogata nel caso in cui la condotta accertata sia stata animata dal dolo specifico del fine di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile (nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 98-*undetricies*).

L'articolo 33 introduce nella legge n. 108 del 1996, che detta disposizioni in materia di usura, il nuovo articolo 14-*bis*, che istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti.

In particolare, l'esperto deve garantire un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e deve essere iscritto in un apposito albo, istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Possono fare richiesta di iscrizione all'albo, oltre ai revisori legali, agli esperti contabili,

agli avvocati e ai dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali, anche soggetti dotati di specifiche competenze nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa. In base al comma 3, la richiesta di iscrizione deve essere corredata da una autocertificazione che attesti l'assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice antimafia.

Il comma 4 dispone che l'incarico di esperto sia conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario mentre il comma 5 prevede che del conferimento venga data – tempestivamente – comunicazione alla società CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa), che in base al comma 14 dovrà a sua volta tempestivamente segnalare al prefetto e all'ordine professionale eventuali violazioni dei doveri da parte dell'esperto.

Il comma 6 prevede che all'atto del conferimento dell'incarico all'esperto le somme erogate attraverso i mutui confluiscono in un patrimonio autonomo e separato costituito all'esclusivo scopo di rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura.

Il comma 7 aggiunge che nel caso in cui emerga, anche tramite segnalazione dell'esperto, che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le predette finalità di reinserimento nel circuito dell'economia legale, i relativi provvedimenti di assegnazione dei benefici possono essere revocati, con recupero delle somme erogate.

L'esperto, a pena di decadenza, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Inoltre deve svolgere con diligenza una serie di compiti, puntualmente indicati al comma 8. Nel caso voglia farsi coadiuvare da altri soggetti qualificati, l'esperto deve farne richiesta al prefetto che gli ha conferito l'incarico.

In base al comma 9, all'esperto si applicano, quali cause di incompatibilità, le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dal codice civile per i sindaci di società per azioni.

Inoltre, ai sensi del comma 10, l'esperto è tenuto alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni, adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della veridicità della relazione annuale.

Il comma 11 fissa la durata dell'incarico in 5 anni e ne prevede la rinnovabilità per una sola volta; sono sempre possibili le dimissioni volontarie dall'incarico, da comunicare, con preavviso di almeno 45 giorni, al prefetto e alla società CONSAP Spa.

Il comma 12 prevede che l'esperto e il beneficiario possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato in caso di dissenso, di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento.

Il comma 13 prevede che l'incarico dell'esperto sia revocabile dal prefetto, ad esempio a fronte di azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8 che, qualora accertate, danno luogo alla cancellazione dell'esperto dall'albo e alla nomina di un nuovo esperto per garantire la continuità nello svolgimento dell'attività di supporto.

In base al comma 15, il compenso spettante all'esperto è corrisposto annualmente, a seguito della presentazione della relazione annuale a cura del medesimo, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, senza alcuna decurtazione della somma erogata alla vittima del delitto di usura.

Il comma 16, infine, demanda ad un apposito regolamento, adottato con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la normativa di dettaglio circa i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché per la tenuta e la gestione del medesimo, il limite al numero di incarichi ricopribili, le modalità di conferimento secondo criteri di trasparenza e con il rispetto del principio di rotazione degli incarichi, la determinazione del compenso minimo e massimo, anche in relazione all'ammontare del beneficio concesso alla vittima di usura, da aggiornare ogni tre anni nonché le modalità per l'audizione, da parte del prefetto, dell'esperto o del beneficiario ai sensi del comma 12.

L'articolo 34 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), in primo luogo per inserire nel catalogo dei cosiddetti «reati ostativi» – che escludono la concessione di benefici – quello dell'istigazione a disobbedire a leggi aggravato dal fatto di essere commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute, nonché quello di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, entrambi oggetto dell'articolo 26 del disegno di legge in esame.

In secondo luogo, fissa in sessanta giorni il termine entro cui l'amministrazione penitenziaria è tenuta ad esprimersi sul merito e rendere eventuali condizioni e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'accoglimento della proposta di convenzione di inserimento lavorativo di detenuti e internati, da stipulare con soggetti pubblici o privati.

L'articolo 35, modifica la legge n. 193 del 2000, recante «*Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*» al fine di estendere le agevolazioni già previste dall'articolo 2 della citata legge in favore delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi impiegando persone detenute o internate all'interno degli istituti penitenziari, anche alle attività che prevedano l'impiego di detenuti assegnati al lavoro esterno.

L'articolo 36 estende la facoltà di assumere in apprendistato professionalizzante, anche ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

L'articolo 37 autorizza il Governo, entro dodici mesi, a modificare il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000). La disposizione indica i criteri per la revisione della disciplina relativa all'attività lavorativa dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario accomunati, in sintesi, dalla finalità di favorire l'accesso e il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.

L'articolo 38, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36.

L'articolo 39 dispone sull'entrata in vigore del decreto, il giorno successivo alla sua pubblicazione.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) ritiene doveroso denunciare, sin dall'avvio dell'esame del decreto-legge in esame, la gravità del comportamento del Governo che, con un colpo di mano, ha leso le prerogative parlamentari.

La scelta di trasporre in un decreto-legge la massima parte dei contenuti del disegno di legge all'esame del Senato, dopo la lunga fase di discussione presso questa Camera e la conseguente inevitabile decisione di mettere su un binario morto un provvedimento che era stato oggetto di lungo e complesso dibattito testimonia un corto circuito istituzionale.

Rileva come il metodo adottato presenti dei profili di illegittimità, acuiti dal fatto che il testo – che si compone di ben 39 articoli, che riguardano almeno 35 materie diverse – si presenti del tutto eterogeneo e carente dei requisiti di urgenza e necessità che

dovrebbero caratterizzare lo strumento della decretazione d'urgenza.

La sola finalità che appare unificare l'intervento normativo è quella di reprimere le manifestazioni di dissenso e di criminalizzare il disagio sociale e non è certo quella di assicurare maggiore sicurezza, che avrebbe richiesto l'impiego di risorse finanziarie adeguate per incrementare gli organici e gli stipendi delle forze dell'ordine e per effettuare gli opportuni interventi sul sistema carcerario.

Sottolinea che l'introduzione – evento del tutto inedito – mediante decreto-legge di ben quattordici nuovi reati e almeno nove circostanze aggravanti sollevi finanche dubbi sull'effettivo rispetto della riserva di legge in materia penale sancita a livello costituzionale.

Rammenta come uno degli aspetti di maggiore delicatezza, in ambito penale, riguardi proprio la conoscibilità delle fattispecie punite e, in tal senso, la fonte legislativa primaria offre una garanzia, dettata dalla *vacatio legis* che assicura ai cittadini di poter disporre di un tempo congruo per conoscere le norme penali che vengono introdotte nell'ordinamento. Sottolinea invece come, la loro adozione mediante decreto-legge vanifichi tale garanzia.

Nel caso di specie, appare ad esempio grave l'immediata entrata in vigore delle disposizioni relative alla filiera della canapa industriale, che hanno repentinamente avuto un grave impatto sulla vita degli operatori di tale settore, soprattutto se si considera che non hanno nemmeno potuto avvalersi di una disciplina transitoria per gestire almeno le scorte già presenti nei magazzini.

Ritiene che la maggioranza e il Governo, rendendo illecite attività economiche che fino al giorno precedente erano legali, si dovranno assumere la responsabilità del danno economico importantissimo che un intero comparto sta subendo esclusivamente per motivi ideologici e auspica che il Governo, prendendo coscienza, ponga in essere un intervento urgente su tale questione.

Si riserva infine di motivare puntualmente la contrarietà sui singoli articoli del decreto-legge nel prosieguo dell'esame.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP) esprime una forte critica nei confronti del provvedimento, in termini sia di metodo sia di contenuto.

Da un punto di vista metodologico, la riproduzione pedissequa del testo del disegno di legge già approvato dalla Camera e recentemente esaminato dalle Commissioni del Senato in un decreto-legge costituisce una vera e propria aggressione alle prerogative parlamentari.

Ritiene di poter attribuire tale episodio alle divergenze manifestatesi tra le forze di maggioranza nel corso del procedimento legislativo ordinario, che non si sono dimostrate capaci di concluderne l'iter dopo ben due anni. Osserva quindi che dovrebbero essere le stesse forze di maggioranza le prime a contestare un simile metodo da parte dell'Esecutivo.

Ritiene inoltre che il decreto in esame – introducendo numerose nuove fattispecie di reato in spregio al requisito della omogeneità dei decreti legge e della loro necessità e urgenza – ponga il delicato tema della conoscibilità delle norme penali, dal momento che non vi è stato alcun periodo di *vacatio legis*. Ciò, a suo avviso, comporta l'assurda conseguenza che si possa essere puniti per condotte che, legittimamente, non si sapeva costituissero reato. In proposito, si meraviglia come una forza politica che si professa garantista come Forza Italia possa non sollevare obiezioni.

Dal punto di vista contenutistico, sottolinea che il provvedimento non porterà alcun miglioramento in materia di sicurezza pubblica. Ad esempio, teme che il nuovo reato di «occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui» non ridurrà

minimamente le dimensioni del fenomeno e offrirà, al più, al Ministro Nordio la possibilità di fare quanto fatto con riguardo al famoso reato riferito ai *rave party*, ossia dichiarare che la sua mancata applicazione dipende dal fatto di aver risolto la questione, anche in presenza di un'evidenza diametralmente opposta.

Infine, confida nel fatto che il sottosegretario Molteni sappia bene che nessun problema possa essere risolto con interventi di bandiera di cui questo provvedimento è costellato. Osserva, infatti, come siano meramente propagandistici alcune misure come la criminalizzazione della resistenza passiva e della partecipazione alle manifestazioni di piazza, oltre a quello che potrebbe condurre in carcere i neonati, rispetto al quale neanche il regime fascista si era spinto a tanto.

[Devis DORI](#) (AVS) ritiene che il decreto-legge in discussione certifichi almeno tre diverse forme di fallimento. In primo luogo, esso cristallizza il fallimento della democrazia parlamentare.

In secondo luogo, il ricorso al decreto-legge manifesta il fallimento del Governo che, se non avesse registrato divisioni all'interno della maggioranza che lo sostiene, avrebbe potuto approvare in tempi rapidi il disegno di legge in materia di sicurezza pendente presso l'altro ramo del Parlamento.

Inoltre, prendendo atto dell'ingente quantità di disposizioni repressive contenute nel decreto-legge, sottolinea come esso rappresenti il fallimento dei principi costituzionali di presidio alla libertà personale e di manifestazione del pensiero. In particolare, il provvedimento si accanisce nei confronti dei giovani che manifestano, dei carcerati e finanche delle detenute con neonati e figli in tenera età.

Dichiara quindi la massima contrarietà del suo gruppo al provvedimento in discussione e non condivide le modalità con la quale il Governo intende mettere in disparte il Parlamento e i principi costituzionali soltanto per fini propagandistici e meramente ideologici.

[Matteo MAURI](#) (PD-IDP), associandosi agli interventi svolti dai colleghi, osserva come il presente decreto-legge sia stato pubblicato esattamente 17 mesi dopo che il Consiglio dei ministri ha licenziato il testo del disegno di legge sulla medesima materia. Ciò, a suo dire, testimonia evidentemente la carenza dei requisiti di necessità e urgenza che dovrebbero sottendere ogni decreto-legge. Evidenzia, dunque, come l'unica motivazione che ha spinto il Governo sia stata quella di compattare la maggioranza che, come sempre, è divisa in materia di sicurezza e di immigrazione. Denuncia, dunque, un tale *modus operandi*, che svisceri il Parlamento e lo spoglia della sua funzione costituzionale.

Sostiene, inoltre, che quella del Governo non sia neanche una scelta logica dal punto di vista dell'economia dei tempi, dal momento che sarebbe stato più veloce modificare il testo del disegno di legge in corso d'esame al Senato e ritrasmetterlo alla Camera per la seconda lettura.

Pertanto, preannuncia che nel corso dell'esame del provvedimento il Partito Democratico si opporrà alla sua approvazione con la stessa determinazione dimostrata durante l'esame dell'omologo disegno di legge, che, anzi, si fa ancor più necessaria vista la criticità testé denunciata in punto di metodo.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 6 maggio 2025

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 6 maggio 2025. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile 2025.

[Nazario PAGANO](#), presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Ricorda altresì che nella seduta del 16 aprile i relatori hanno svolto la relazione introduttiva, che successivamente si è svolto un ciclo di audizioni informali e che nella scorsa riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, è stato convenuto di concludere l'esame preliminare del provvedimento nella giornata odierna.

[Riccardo MAGI](#) (MISTO-+EUROPA) fa presente di non aver individuato nella relazione dei relatori il minimo riferimento alle motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza che avrebbero indotto il Governo a trasporre integralmente in un decreto-legge il contenuto del disegno di legge in materia di sicurezza già approvato dalla Camera dei deputati nel 2024 ed in corso di esame da parte del Senato, con la iscrizione nel calendario dell'Assemblea per il mese di aprile. Aggiunge che tali motivazioni non sono state fornite nemmeno dal Governo, limitatosi – come detto – a trasporre integralmente il testo con il medesimo titolo e con l'unica differenza che le disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario sono definite «urgenti». Rileva come si tratti delle stesse disposizioni che non erano considerate urgenti al momento del licenziamento del testo del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri a fine 2023 né al momento della sua assegnazione alla Camera all'inizio del 2024 né nel corso del suo esame. Nel sottolineare come i tempi siano importanti, costituendo la chiara dimostrazione di ciò che il Governo sta imponendo al Parlamento, richiama le argomentazioni del Ministro

Piantedosi, il quale durante la conferenza stampa di presentazione del provvedimento ha motivato la scelta del decreto-legge con la necessità di superare le lungaggini parlamentari. Rileva quindi come il vero obiettivo del Governo sia quello di scavalcare il Parlamento e il ruolo che gli è attribuito dalla Costituzione, senza alcun appiglio con la realtà e senza neanche prendersi la briga di motivare l'intervento con il riferimento a qualche evento recente. Nel riservarsi di chiedere conferma agli uffici della Camera, evidenzia come si tratti di un fatto totalmente nuovo, privo di precedenti con analoghe caratteristiche, e di un salto di qualità nella lesione delle prerogative parlamentari, su cui sollecita l'attenzione della presidenza delle Commissioni riunite e che intende sottoporre anche al Presidente della Camera, in occasione della prossima Conferenza dei presidenti di gruppo. Ritiene inaccettabile e insuperabile la procedura adottata dal Governo, anticipando che l'esame del decreto-legge in sede di conversione non potrà che essere limitato per motivi di tempo e di qualità dell'intervento emendativo. Preannuncia quindi di aver presentato ricorso presso la Corte costituzionale per conflitto di attribuzione, al fine di segnalare la consistenza del salto di qualità operato, ben consapevole della difficoltà del percorso intrapreso e tuttavia confidando nelle aperture dimostrate dalla Corte negli ultimi anni in ordine alla legittimazione del singolo parlamentare a sollevare tale conflitto. Richiama a tale proposito l'ordinanza del 10 gennaio 2019 in cui la Corte costituzionale ha affermato che «lo status costituzionale del parlamentare comprende, dunque, un complesso di attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare, sicché nell'esercizio di tali attribuzioni egli esprime una volontà in se stessa definitiva e conclusa». Tiene inoltre a far presente l'unicità del caso attuale, in cui la compressione dei diritti del parlamentare avviene in conseguenza di una scelta esterna, operata dal Governo, e non come in casi precedenti a seguito di dinamiche interne legate ai tempi e ai modi dell'esame parlamentare e di decisioni assunte dai presidenti di Commissione o dal Presidente di una delle Camere. Preannuncia pertanto una discussione durissima ed intransigente su un provvedimento che reca venti interventi in materia penale e che rappresenta una «matrioska di schifezze», a partire dalla prima rappresentata dal procedimento adottato dal Governo interrompendo l'*iter* dell'esame in Senato. Nel far presente che ci sarà modo di entrare nel merito di tali «schifezze», che non sono state migliorate neanche quando sono state oggetto di modifica rispetto al testo del disegno di legge, ribadisce l'intenzione di portare la questione del conflitto di attribuzione in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, sottolineando come l'iniziativa in tal senso dovrebbe essere assunta più propriamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, a dimostrazione del pessimo risultato di aver abbandonato la prassi secondo cui la Presidenza di Camera e Senato era attribuita a un esponente di opposizione.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP), nel riprendere le argomentazioni del collega Magi, fa presente che il catalogo della creatività in tema di ricorso al decreto-legge contiene oggi una nuova pessima pagina, in cui si ricorre al provvedimento d'urgenza nella fase finale dell'*iter* di un disegno di legge per evitare l'esame da parte dell'Assemblea del Senato, le modifiche del testo, richieste anche dai rilievi di natura costituzionale mossi ad alcuni articoli, e la terza lettura della Camera. Considera dunque la decisione assunta scellerata sia dal punto di vista istituzionale sia per quanto riguarda i rapporti tra Governo e Parlamento e tra maggioranza e opposizione. Si rivolge al sottosegretario Molteni e alla relatrice Montaruli, unici esponenti presenti della maggioranza, sottolineando come l'assenza degli altri colleghi dimostri la loro mancanza di attenzione

nei confronti del contributo delle opposizioni. Aggiunge che la maggioranza ha finito per scaricare sulle istituzioni le problematiche interne connesse alle differenti posizioni delle forze che la compongono e la propria incapacità di giungere ad una sintesi, generando un «mostro» che rappresenta la sommatoria dei desiderata dei diversi partiti. Condividendo l'appello al presidente Pagano e chiedendo una verifica sull'esistenza di precedenti analoghi a quello in atto – cosa che a lui non risulta –, nel richiamare le considerazioni del collega Magi, si rammarica che basti introdurre un aggettivo nel titolo per giustificare la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento. Pur consapevole dell'abuso della decretazione d'urgenza del passato, sottolinea la gravità della forzatura attuale, che interviene in una fase molto avanzata dell'*iter* parlamentare e che introduce norme in materia penale che in linea di principio dovrebbero essere escluse, richiedendo per la loro natura una discussione ampia e una riflessione approfondita. Nel domandarsi ancora una volta perché, invece di affidare le necessarie modifiche del testo alla terza lettura da parte della Camera, si sia scelta la via pericolosa del ricorso al decreto-legge, infierendo sulla Costituzione e sull'equilibrio tra Governo e Parlamento, preannuncia che l'esame del provvedimento, condizionato dal rispetto dei tempi della conversione, si tradurrà non in un confronto tra posizioni diverse ma in una imposizione della maggioranza. Nel ritenere sussistenti tutti gli argomenti in favore di un ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione, si rammarica del fatto che ai massimi livelli non si sia in grado di porre un freno all'interpretazione dello strumento del decreto-legge da parte del Governo e che si stia trasformando il Parlamento in un luogo di ratifica invece che di confronto e di sintesi, come voluto dalla Costituzione. Il suo intervento è colmo di amarezza costituzionale ed istituzionale per l'ennesimo gradino sceso verso il basso nella scala della mortificazione e dell'umiliazione del Parlamento. Dichiarava che sarebbe nell'interesse di tutti porre un freno a tali comportamenti, evitando di ridurre il lavoro parlamentare ad un teatro, in cui ciascuno recita una parte già scritta e conosce a priori l'esito finale, e manifesta dispiacere per il fatto che in casi rarissimi, come dimostrato anche nella presente legislatura, si giunga alla terza lettura di un provvedimento. In conclusione, a suo avviso sarebbe necessaria una presa di posizione dell'onorevole Nazario Pagano, nella sua veste di presidente della Commissione Affari costituzionali.

[Alessandro URZI](#) (FDI), intervenendo, in videoconferenza, sull'ordine dei lavori, fa presente che sta regolarmente seguendo da remoto i lavori delle Commissioni secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

[Marco GRIMALDI](#) (AVS) osserva che il decreto-legge in esame rappresenta un evidente *vulnus* politico e costituisce una completa sopraffazione del Parlamento, che viene qui espropriato della propria funzione costituzionale. Sostiene, invero, come l'adozione stessa di tale decreto rappresenti, in un certo senso, la forma istituzionale più alta e paradigmatica del significato sotteso a tutto il provvedimento.

A suo avviso, il provvedimento in esame pone seri problemi di merito, oltre che di metodo, entrando in contrasto con il diritto penale, il diritto dell'immigrazione e il diritto penitenziario. In particolare, la previsione di quattordici nuove fattispecie di reato, l'inasprimento di nove fattispecie già esistenti e l'introduzione di alcune circostanze aggravanti prive di fondamento giuridico, danno vita a un nuovo apparato normativo totalmente in contrasto con vari principi fondamentali dell'ordinamento penale, quali i principi di offensività, di tassatività, di ragionevolezza, di proporzionalità e di determinatezza. Segnala quindi come tali fattispecie incriminatrici abbiano a oggetto condotte che il più delle volte non sono il risultato di scelte o azioni deliberate, ma di

situazioni di marginalità sociale. A tal proposito, richiama il caso dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, che da questo decreto è sanzionata con più severità rispetto al reato di omicidio colposo.

Sulla scorta di quanto acquisito nel ciclo di audizioni informali – rispetto al quale critica peraltro la scarsissima partecipazione da parte degli esponenti della maggioranza – evidenzia come la criminalizzazione della resistenza non violenta non faccia altro che produrre ulteriori effetti criminogeni, comportando la paradossale conseguenza per cui lo stato di detenzione diventa il presupposto per la pronuncia di nuove condanne. Eppure, in questo contesto, gli operatori impegnati nel settore, associazioni come Antigone e persino lo stesso Papa Francesco hanno spesso rivolto appelli affinché si adottassero misure volte a contenere il sovraffollamento delle carceri italiane e a migliorarne le condizioni ormai drammatiche. Sostiene, dunque, che, in spregio a tali appelli, il provvedimento in esame conferma la logica governativa marcatamente «carcerocentrica» che per nulla si preoccupa della funzione rieducativa della pena, come peraltro recentemente testimoniato dall'orrenda sperimentazione avviata sulla casa circondariale Dozza di Bologna, nella quale si è prevista una promiscuità tra detenuti maggiorenni e detenuti minori di età. Constatando dunque con amarezza che non è stata adottata alcuna misura volta a fronteggiare l'emergenza carceraria e la piaga dei suicidi – che non riguarda solo la popolazione detenuta ma anche gli agenti della polizia penitenziaria – ritiene che sarebbero state opportune azioni di segno totalmente opposto, come la previsione di nuovi strumenti a disposizione della magistratura di sorveglianza o il potenziamento delle strutture ove scontare le misure alternative.

Infatti, il decreto-legge, a suo dire, è affetto da uno sfrenato e incontenibile panpenalismo, che lascia emergere chiaramente una logica repressiva, una strumentalizzazione della paura e una violazione dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale richiesti dall'articolo 2 della Costituzione.

Nel rilevare che la parola «sicurezza» ricorre decine di volte nel testo, fa presente che non vi è alcun fondamento scientifico nella correlazione tra aumento delle fattispecie di reato e sicurezza sociale. Vi sono, anzi, sempre maggiori conferme che le norme penali incriminatrici non hanno alcuna valida funzione deterrente e che, per tale ragione, dovrebbero costituire solamente un'*extrema ratio* dell'ordinamento. In proposito, sottolinea che le disposizioni contenute nel provvedimento, dietro la maschera della sicurezza pubblica, sembrano in realtà voler perseguire intenti discriminatori. Definisce, infatti, alcuni passaggi del decreto esempi di «diritto penale su base etnica», come a suo avviso dimostrato dalle esternazioni di alcuni colleghi della maggioranza, che in alcune occasioni hanno definito la norma sulle detenute madri a tutela delle stesse donne a cui si rivolge e, in altre occasioni, hanno sostenuto l'intenzione di applicarla solo a determinate frange della popolazione.

Sostiene, infine, che l'aspetto più grave del provvedimento sia, in generale, l'intento del Governo di preconstituire una sorta di «daspo costituzionale» per tutti coloro che esprimono dissenso e per chi si adopera per la lotta sociale. In questa logica, il Governo ha preso l'approccio da sempre adottato nei confronti del movimento No-Tav della Val di Susa e l'ha reso un metodo generalizzato e valido per ogni posizione dissidente, persino nei confronti di quei movimenti che esprimono tale dissenso in modo assolutamente pacifico, come gli *scout*, il movimento dei *Fridays For Future* o dell'*Extinction Rebellion*. Ritiene dunque che non riconoscere alcun valore alla lotta sociale equivale a minare in radice il senso stesso della nostra convivenza civile.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S) osserva che nel campo del diritto la forma è sostanza e sostiene che con il provvedimento in esame sono state violate sia l'una che l'altra. Condivide, infatti, il pensiero di alcuni esperti ascoltati durante il ciclo di audizioni che hanno definito il caso di specie come uno «scippo» delle prerogative parlamentari. Il riferimento è al disegno di legge n. 1660, il cui *iter* ordinario si è interrotto all'atto dell'adozione del presente decreto-legge, che ne riproduce sostanzialmente gli stessi identici contenuti, con la sola esclusione di quelli censurati da parte del Presidente della Repubblica.

Illustrando quindi la differenza tra una democrazia, nella quale vi è un esercizio sostanziale delle prerogative costituzionali, e una democrazia, nella quale, invece, vi è una loro prospettazione solo formale, rileva con preoccupazione che la nostra forma di Governo è ormai più vicina alla seconda che alla prima. In proposito, ritiene già grave il fatto che sia stato adottato un decreto-legge in assenza di alcun caso straordinario di necessità e d'urgenza richiesto dall'articolo 77 della Costituzione, se non la volontà di utilizzare un procedimento legislativo accelerato. Inoltre, reputa parimenti grave proprio il fatto di aver ivi riprodotto esattamente il testo di un disegno di legge ordinario ancora pendente e già ampiamente esaminato da entrambe le Camere. Infine, considera ancor più irrispettoso averlo presentato alla Camera e non già al Senato, presso il quale era in discussione il citato disegno di legge ordinario. Quest'ultimo aspetto è sufficiente, a suo dire, per rendere tale decreto un *unicum* negativo, senza precedenti nella storia della Repubblica.

Nel ricordare di aver sempre assunto toni moderati e coerenti con una normale dialettica parlamentare, evidenzia che stavolta l'opposizione sarà davvero ostinata perché con tale provvedimento il Governo ha superato ogni limite. Il decreto, infatti, oltre alla già citata violazione delle forme costituzionali, reca una serie di norme contrastanti con altri articoli del dettato costituzionale.

Innanzitutto, esso si pone in contrasto con l'articolo 25, secondo comma, ossia con il principio di irretroattività della norma penale. Infatti, il così ampio numero di norme penali recate – tale da stimare un aumento della pena detentiva pari a 484 anni complessivi – incide negativamente sulla loro necessaria conoscibilità, specie se si considera che, essendo un decreto-legge, non vi è stato alcun periodo di *vacatio legis*, previsto per le leggi ordinarie proprio ai fini della conoscenza delle norme. Inoltre, la mancata conversione di tali norme penali avrebbe conseguenze devastanti a causa degli effetti *medio tempore* prodotti dal decreto, che, potendo incidere sulla libertà personale degli individui, comporterebbero danni di difficile o gravosissima ristorazione.

In secondo luogo, il provvedimento si pone a suo avviso in contrasto con gli articoli 17 e 21 della Costituzione, ossia con i diritti di riunione, associazione e libera manifestazione del pensiero, che vengono limitati dietro lo scudo della sicurezza. In proposito, osserva che la sicurezza sociale, che, di per sé, è un diritto costituzionale, non può assurgere a presupposto per la compromissione o la limitazione di altri diritti di pari valore. Rinviano al seguito della discussione per rilievi più puntuali, osserva che già l'articolo di apertura del decreto, l'articolo 1, è illegittimo per violazione del principio di tassatività e di determinatezza della fattispecie penale.

In conclusione, a fronte di tali rilievi di ordine costituzionale e richiamando l'ispirazione garantista e liberale di alcune forze di questa maggioranza, rivolge un appello a entrambi i presidenti di Commissione affinché pongano un argine alla deriva del Governo, che contraddice il concetto stesso di democrazia liberale.

[Michela DI BIASE](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni del collega Fornaro e rammenta quanto affermato dall'onorevole Serracchiani in occasione dell'esame delle

questioni pregiudiziali presentate al provvedimento in esame con riferimento agli evidenti profili di illegittimità costituzionale contenuti nel testo del decreto-legge in discussione. Evidenzia, infatti, come il contenuto del decreto in esame sia sostanzialmente coincidente con quello del disegno di legge S. 1236, già approvato dalla Camera ed in corso di esame presso il Senato, sottolineando come tale *modus operandi* mortifichi il ruolo del Parlamento, che ha dedicato un centinaio di sedute all'esame di quel testo.

Rileva, inoltre, come il contenuto del decreto-legge in esame, così come quello del precedente disegno di legge, sia stato fortemente criticato da più parti, sia dall'opposizione in Parlamento che da diversi esponenti della società civile, soprattutto con riferimento alle norme che introducono diverse nuove fattispecie di reato e molteplici inasprimenti di pena.

Richiamando quanto affermato poc'anzi dal collega Urzì, constata l'assenza della quasi totalità dei membri dei gruppi di maggioranza, ritenendo che essa sia dovuta all'imbarazzo provato per la dubbia procedura adottata dall'Esecutivo nell'emanazione del decreto-legge in esame. Afferma, infatti, che il Governo ha violato anche le prerogative dei parlamentari della maggioranza, esautorandone le funzioni e vanificando il lungo e faticoso lavoro svolto sul testo del disegno di legge in materia di sicurezza.

Passando all'esame nel merito del provvedimento, ne rileva i molteplici profili critici e aberranti, anche considerando le minime differenze con il testo del precedente disegno di legge. Evidenzia, in primo luogo, come l'articolo 15 del provvedimento in esame preveda che le detenute madri siano recluse negli ICAM, mentre a suo avviso andrebbero detenute all'interno delle case famiglia, in ottemperanza al supremo interesse del minore. Fa presente, tuttavia, come il Ministero della giustizia abbia recentemente chiuso l'ICAM di Lauro, con ciò palesandosi la totale incoerenza nell'azione del Governo con riferimento alla complessa questione dell'esecuzione penale nei confronti delle detenute madri.

Reputa, in secondo luogo, che l'Esecutivo abbia un'ossessione per il dissenso manifestatasi nell'introduzione di nuovi delitti, tra cui vi sono il reato di blocco stradale o ferroviario e il reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario. Tali nuove fattispecie incriminatrici comporteranno l'aggravamento della situazione nelle carceri, rammentando, altresì, come la Corte dei conti abbia sottolineato i ritardi e le criticità dello stato di attuazione del «Piano Carceri».

[Rachele SCARPA](#) (PD-IDP) osserva come il Governo stia tentando di ridurre gli spazi disponibili per i parlamentari per esaminare i provvedimenti in materia di sicurezza e, pertanto, intende sfruttare ogni occasione utile per esprimere il proprio dissenso con riferimento al decreto-legge in esame.

Rammenta, innanzitutto, come alcuni dei soggetti auditi abbiano fatto riferimento a un'incontinenza securitaria del Governo che ha dato origine a un provvedimento estremamente eterogeneo nei suoi contenuti, accorpati sotto l'ampio cappello della sicurezza. Evidenzia, inoltre, come manchino del tutto i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, dato che l'esame di un disegno di legge dal medesimo contenuto era pendente presso il Parlamento da circa un anno e mezzo. Ricorda come inizialmente il disegno di legge in materia di sicurezza avrebbe dovuto assumere la forma di un decreto-legge ma come il Governo avesse reputato che sarebbe stato poco opportuno prevedere tante nuove fattispecie incriminatrici tramite lo strumento della decretazione d'urgenza. Pertanto, il Consiglio dei ministri aveva presentato alle Camere un disegno di legge ordinario, salvo poi trasformarlo in un decreto-legge a causa delle difficoltà emerse nel corso dell'esame da parte del Parlamento, anche a causa della malcelata

perplexità nutrita da una parte della maggioranza con riguardo ad alcune norme contenuto nel testo.

Ritiene, ancora, che la repressione non può e non deve essere l'unica soluzione possibile per garantire la sicurezza pubblica. Ciò si evince guardando per esempio agli U.S.A., dove, a fronte della previsione di pene severissime e dell'aumento della popolazione carceraria, il tasso di criminalità si mantiene comunque su livelli molto elevati. L'unica conseguenza certa di una politica criminale esclusivamente repressiva sarebbe, a suo avviso, quella dell'aggravarsi della situazione nelle carceri italiane, sottoponendo i detenuti a sofferenze ancora maggiori rispetto a quelle attuali.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP) esprime, oltre a quello del suo gruppo, il proprio personale dissenso relativamente al decreto-legge in discussione.

Riservandosi di approfondire le ragioni di tale dissenso nel corso dell'esame delle proposte emendative e preannunciando che il suo gruppo non acconsentirà a che in tale sede venga limitata ai gruppi di opposizione la possibilità di discussione, con il presente intervento intende iniziare a definire tali ragioni.

In primo luogo, sottolinea come sia inaccettabile il metodo utilizzato dal Governo che, dopo oltre un anno e mezzo di dibattito parlamentare su un disegno di legge in materia di sicurezza – già approvato dalla Camera e in sede referente anche dal Senato – ha ravvisato improvvisamente la necessità e l'urgenza di trasfondere il contenuto di tale disegno di legge in un decreto-legge. Rileva come le condizioni di necessità ed urgenza necessarie per la decretazione d'urgenza non siano invece assolutamente evidenti.

Sottolinea, inoltre, come il testo in discussione aumenti sensibilmente un gran numero di pene e introduca nuovi reati. In proposito, rammenta che la Costituzione prevede una riserva di legge per la materia penale.

In secondo luogo, osserva come il decreto-legge in discussione risponda a una logica «panpenalistica emozionale», nonostante il Ministro Nordio, almeno durante i primi mesi del suo incarico, avesse invece dichiarato di voler combattere il populismo penale. Si riferisce, a titolo esemplificativo, alla disposizione che prevede la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane. Rammenta, in proposito, come il suo gruppo avesse già evidenziato, nel corso dell'esame del disegno di legge, la propria contrarietà nei confronti di una disposizione che punisce una condotta in maniera differente a seconda del luogo in cui sia posta in essere, e ricorda che tale disposizione fu inserita dalla maggioranza nel provvedimento esclusivamente per rispondere ad alcuni fatti di cronaca avvenuti proprio mentre il Parlamento esaminava il disegno di legge.

Con riferimento al tema della sicurezza, che il suo gruppo non ritiene certamente secondario, rileva come, nonostante la proclamata finalità del provvedimento, il decreto-legge ne faccia soltanto un elemento di propaganda, non garantendola in maniera efficace.

Osserva, infatti, che la sicurezza non si garantisce con l'aumento delle fattispecie di reato e delle sanzioni previste per chi manifesta o protesta o con la riduzione degli spazi del dissenso, ma attraverso interventi che richiedono investimenti che invece non sono previsti dal decreto-legge che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Sottopone pertanto all'attenzione dei commissari il ragionevole dubbio che con il decreto-legge la maggioranza ed il Governo vogliano alimentare e non governare la paura.

Rilevando come la società civile si stia già mobilitando, evidenzia come l'unico

effetto positivo che il provvedimento ha raggiunto è stato quello di mettere d'accordo tutti i soggetti intervenuti nel corso dell'attività conoscitiva – della quale disapprova le modalità di svolgimento eccessivamente compresse – circa la pericolosità del suo contenuto.

Fa infine presente che il suo gruppo sta predisponendo numerosi emendamenti di merito e manifesta l'intenzione di intervenire dettagliatamente su ciascuno di essi per poter dimostrare come il decreto-legge in discussione oltre che sbagliato, sia assolutamente dannoso.

[Maria Elena BOSCHI](#) (IV-C-RE) saluta la Presidenza e i rappresentanti del Governo presenti, sottosegretari Molteni e Ostellari, dichiarandosi dispiaciuta per l'assenza di rappresentanti del Ministero dei trasporti, considerato che molte disposizioni del decreto-legge in esame sono state volute dal Ministro Salvini.

Evidenzia poi come si sia di fronte a uno degli atti più gravi compiuti dall'Esecutivo, nella legislatura in corso, nei confronti delle Camere, umiliate in tutti i modi, anche per via della costante assenza del Presidente del Consiglio Meloni in Parlamento – ad eccezione dei soli interventi imposti dalla legge –, persino quando si sono discusse questioni fondamentali, quali il «caso Almasri» e il «caso Paragon».

Ad ogni modo, ritiene che, in questo caso, il Governo si sia superato, trasformando in decreto-legge un disegno di legge caratterizzato da un esame molto complesso e articolato. Sottolinea, in particolare, che i prolungati tempi di esame del precedente disegno di legge devono imputarsi, oltre che all'ampiezza e all'eterogeneità delle materie trattate, nonché al legittimo lavoro, attento e puntuale, svolto dalle opposizioni, soprattutto alla responsabilità politica di maggioranza e Governo. In questo senso, ricorda che l'esame del disegno di legge cosiddetto «Sicurezza», approvato in Consiglio dei ministri nel novembre 2023 e trasmesso alla Camera dei deputati nel gennaio 2024, è entrato nel vivo solamente dopo le elezioni europee del giugno 2024, dal momento che sono emersi alcuni nodi politici interni alla coalizione di Governo, specialmente a causa di diversi emendamenti presentati dalla Lega, che hanno prima rallentato il lavoro delle Commissioni riunite e poi comportato una repentina accelerazione, che ha costretto le stesse Commissioni a sedute fiume e sedute notturne per concludere, con tempi contingentati, l'esame in sede referente del provvedimento nel rispetto delle scadenze politiche – non certo normative – imposte dallo stesso Esecutivo. Aggiunge che, dopo un lavoro parimenti complesso e articolato presso il Senato, il Governo umilia il Parlamento con uno «scippo» vergognoso, motivato dall'urgenza, esclusivamente politica e ideologica, di sollevare il tema della sicurezza, caro specialmente alla Lega, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Per quanto concerne gli effetti della politica panpenalista del Governo, che caratterizza anche il decreto-legge in esame, fa presente che il cosiddetto decreto «Caivano» non ha portato alcun benefico risultato concreto, dal momento che, anziché diminuire, sono persino aumentati, secondo i dati del Viminale, i reati di strada, anche violenti, compiuti dai minori.

Con riferimento ai contributi, molto belli e interessanti, forniti dai soggetti auditi dalle Commissioni riunite, pone in risalto come costituzionalisti, magistrati e avvocati abbiano univocamente denunciato la palese illegittimità costituzionale del decreto-legge in esame, nonché la sua inidoneità a produrre gli effetti auspicati.

Alla luce delle precedenti osservazioni, ritiene avvilente l'insistenza di maggioranza e Governo, che dimostrano di non tenere in alcuna considerazione le argomentazioni e le soluzioni alternative prospettate dalle opposizioni e dai soggetti auditi.

Con riguardo ai singoli aspetti problematici del decreto-legge, evidenzia la

problematicità dell'articolo 18, concernente la coltivazione della canapa. In particolare, fa presente, da un lato, che anche alcuni esponenti leghisti della Giunta della Regione Veneto hanno definito tale previsione «un errore» che metterà in ginocchio l'intero settore produttivo e, dall'altro, che le disposizioni del citato articolo verranno ad ogni modo disapplicate, in quanto contrastanti con il diritto dell'Unione europea in materia.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che sono iniziati i lavori in Assemblea e che pertanto deve concludersi la seduta odierna.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che l'onorevole Cuperlo e altri colleghi hanno chiesto di intervenire in discussione generale.

[Maria Elena BOSCHI](#) (IV-C-RE), nel precisare che anche altri colleghi del suo gruppo intendono prendere la parola in questa fase, chiede la convocazione di una riunione congiunta degli uffici di presidenza.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta dell'onorevole Boschi.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, accedendo alla richiesta di convocare una riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, preannuncia che sarà comunque convocata una nuova seduta per proseguire la discussione, ricordando in ogni caso che gli interventi possono aver luogo anche in sede di discussione sul complesso delle proposte emendative. Avverte che, ad ogni modo, rimane fermo il termine per la presentazione delle proposte emendative, già fissato alle ore 20 della giornata odierna. Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 maggio 2025.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 19.40 alle 19.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 maggio 2025. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola MOLTENI.

La seduta comincia alle 19.45.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 2355 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

[Gianni CUPERLO](#) (PD-IDP), ritenendo che il ruolo del Parlamento sia quello di essere la sede di un confronto costruttivo tra le diverse forze politiche, osserva, invece, che la maggioranza e il Governo nell'esame dei progetti di legge, e in particolare di quelli di conversione dei decreti legge, mantenga una certa sterile ritualità intesa a non prendere minimamente in considerazione le ragioni manifestate delle opposizioni. Tale atteggiamento, pur non incidendo formalmente sulle prerogative parlamentari delle opposizioni, ha di certo l'effetto rilevante di ridurre al minimo il ruolo delle Camere, effetto di cui dovrebbe essere preoccupata anche la stessa maggioranza, soprattutto la sua parte liberale. Al riguardo, sottolinea che la rinuncia a cercare una sintesi tra le diverse posizioni politiche manifesta platealmente le fragilità interne presenti nella coalizione di maggioranza. Difatti, sembrerebbe quasi che tale provvedimento sia di esclusivo appannaggio della Lega, e che alle altre forze di maggioranza sia radicalmente preclusa la possibilità di manifestare le proprie diverse sensibilità.

Ricordando che Montesquieu riteneva il potere giudiziario, in ragione dell'applicazione da parte di quest'ultimo delle norme penali che hanno impatto sulla libertà e sulla vita dei cittadini, un potere terribile, pone quindi l'attenzione sul fatto che il Legislatore dovrebbe intervenire nella materia penale con estrema delicatezza e attenzione, in quanto il venir meno di adeguate garanzie e tutele metterebbe a rischio l'essenza stessa dello Stato di diritto.

Ricorda che già sul disegno di legge sicurezza, da cui è derivato il decreto-legge in esame, iniziato ad esaminare nel gennaio del 2024, erano state sollevate, anche nel corso dell'attività istruttoria, plurime criticità. Inoltre, ritiene che la decisione di adottare un decreto-legge contenente le medesime disposizioni del disegno di legge ancora in fase di esame da parte del Senato pone rilevanti dubbi sui presupposti costituzionalmente previsti di necessità e urgenza, come evidenziato nell'appello promosso da oltre 150 costituzionalisti, che hanno stigmatizzato non solo tale *modus operandi*, ma anche il contenuto illiberale del decreto stesso.

Evidenzia, inoltre, che anche diversi rappresentanti Nazioni Unite, esperti di diritti umani, hanno espresso profonda preoccupazione per i contenuti del decreto-legge Sicurezza, sottolineando la sua incompatibilità con gli obblighi internazionali in materia di tutela dei diritti umani, tra cui la libertà di movimento e di riunione pacifica, il diritto alla *privacy*, la libertà personale, il giusto processo e il diritto alla protezione contro la detenzione arbitraria.

Fa presente che in 30 mesi di governo, la maggioranza ha introdotto 48 nuovi reati, per un totale di 417 anni di carcere. Anche il decreto in esame, con l'introduzione di 14 nuove fattispecie di reato, ha una marcata impronta panpenalistica, in virtù della quale si utilizza la paura della pena per sedare il dissenso. Al contrario, invece di incrementare gli ingressi in carcere, sarebbe più opportuno investire sulle misure alternative alla detenzione, ancora troppo poco incentivate, anche in ragione delle condizioni soggettive dei detenuti che non possono scontare la pena in luoghi diversi dal carcere.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) ritiene vi sia qualcosa di stupefacente nell'*iter* del provvedimento in materia di sicurezza, considerato che esso è stato trasferito al Senato dopo essere stato oggetto presso la Camera di una discussione ampia e contrastata durata tredici mesi e che ad un certo punto, come un coniglio dal cilindro, le divisioni interne alla maggioranza hanno determinato la scelta di trasporre il contenuto in un decreto-legge. Come già evidenziato dai colleghi, tale procedura ha lasciato perplessi i costituzionalisti del Paese ed anche molti dei parlamentari, dal momento che aggirare i tredici mesi di discussione e l'approvazione di un ramo del Parlamento è a dir poco discutibile.

Rilevato come ciò infici *ab origine* il provvedimento, che oltretutto per i suoi contenuti aggrava i motivi di perplessità, considera indispensabile un chiarimento da parte di maggioranza e Governo, domandando loro se davvero siano convinti che quattordici nuovi reati ed aggravanti possano garantire una maggiore sicurezza nel Paese. Auspicando una chiara definizione del concetto di sicurezza, si dichiara convinto che con tale espressione la maggioranza ed il Governo non intendano la sicurezza del posto di lavoro per chi non ne ha uno né la sicurezza di un salario dignitoso per chi ne è privo e nemmeno la sicurezza di un futuro per i giovani che lottano per contrastare i cambiamenti climatici. A suo avviso Governo e maggioranza puntano invece ad assicurarsi la sicurezza di non dover affrontare i problemi e le sfide del Paese e contemporaneamente quella di non dover fronteggiare le persone che manifestano.

Si domanda se davvero l'aspettativa dei colleghi sia quella di impedire proteste di fronte alla spesa di 15 miliardi di euro per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, quando chiaramente le emergenze sono altre, a cominciare dalla siccità in Sicilia. Ritene che l'onorevole Cuperlo abbia ragione a rivolgersi ai colleghi che si definiscono liberali, ai quali ricorda tuttavia che tale espressione dovrebbe identificare chi rivendica una visione liberale delle norme alla base della nostra convivenza civile e dell'espressione delle libertà fondamentali.

Evidenzia che a sua memoria nessun Paese che ha messo in campo iniziative di repressione delle libertà e dei diritti dei propri cittadini è poi realmente diventato più sicuro. Considera orribile che persone e forze che si dichiarano legate ai valori liberali e democratici possano poi alzare la mano per approvare norme che minano i fondamenti della nostra società, impedendo alle persone di manifestare. Richiama a tale proposito le proteste messe in atto dai giovani in favore del contrasto ai cambiamenti climatici, i cui effetti sono ormai evidenti a tutti anche nel nostro Paese, sottolineando il rischio del carcere per chi con il proprio corpo dovesse ostacolare il traffico. Fatto presente che si rischia la sola sanzione amministrativa nel caso in cui si metta in atto una protesta a mezzo di un trattore, magari da parte di una *lobby* vicina ad una forza di maggioranza, giudica una inciviltà gravissima quella di punire la resistenza passiva e la possibilità di manifestare la propria contrarietà in maniera pacifica.

A suo avviso il decreto in esame è in grado di trasformare l'Italia da Stato democratico a Stato autoritario, con la complicità dei colleghi di maggioranza, i quali non saranno salvati dalla loro eventuale storia liberale dal momento che conta ciò che si fa oggi e che rischia di cambiare la natura del Paese. Sollecita pertanto una riflessione sull'argomento, considerando deplorabile che una discussione così importante per la nostra Repubblica non veda la partecipazione dei colleghi di maggioranza e auspica un ripensamento da parte loro nel corso del seguito dell'esame del provvedimento.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, nel ribadire che, come già anticipato nel corso della riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite appena svoltasi, sarà dato ampio spazio alla discussione nel corso dell'esame delle proposte emendative, fa presente che molti colleghi della maggioranza partecipano alla seduta in video conferenza.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) associandosi alle considerazioni già svolte dal collega Alfonso Colucci, osserva come il decreto-legge contenga molteplici norme meritevoli di censura sul piano costituzionale. Ricorda, quindi, l'audizione informale del presidente dell'Unione delle camere penali, Francesco Petrelli, che, di fronte alle Commissioni, ha espresso un giudizio critico e severo nei confronti del decreto in esame, così come aveva già fatto a suo tempo in relazione al disegno di legge ordinario.

Non a caso, l'Unione delle camere penali, in aperta opposizione al provvedimento in esame e, precedentemente, al disegno di legge ordinario, aveva già proclamato due astensioni dalle udienze.

Condivide, infatti, le critiche mosse dagli avvocati penalisti e, citando testualmente quanto affermato dal presidente Petrelli nel corso della sua audizione, conviene sul fatto che molte norme sembrano ispirate al «diritto penale del nemico», volto segnatamente a criminalizzare determinate categorie di consociati, come il manifestante, l'imbrattatore, l'occupante abusivo o l'immigrato irregolare. In altre parole, sostiene che l'intento del Governo sia quello di sanzionare penalmente fenomeni come l'emarginazione e il disagio sociale, anziché trovare soluzioni per rimuoverne le cause o per tentare di prevenirne la diffusione. Nel provvedimento, infatti, non vi è traccia di nuove risorse né di misure sociali, quali ad esempio di politiche per superare il disagio abitativo, o di rigenerazione urbana. Ritiene che l'unica cosa immediatamente percepibile sia la repressione penale del dissenso.

Osserva come una tale politica costituisca un *vulnus* per l'intera società e soprattutto per le fasce più svantaggiate della popolazione, proprio le stesse per le quali Papa Francesco si è sempre speso nel corso della sua vita. Osserva, più in generale, che non vi sia rispetto per le libertà individuali, sulle quali si fonda la democrazia. Ricorda poi l'audizione svolta dal professor Manes, che, pur non lesinando critiche ai governi delle precedenti legislature, ha contestato in modo particolare le norme qui contenute.

Si meraviglia che alcune forze della maggioranza seguitino a definirsi liberali e poi siano complici di norme che, a detta di tutti i soggetti auditi, sono palesemente confliggenti con il diritto penale liberale, cosa che non rappresenta certo una novità in questa legislatura. Sostiene pertanto che non si possa più sostenere che il percorso tracciato da questa maggioranza sia quello del garantismo, essendo vero, semmai, il contrario. Inoltre, segnala come gli aumenti di pena non abbiano alcun effetto deterrente sulla commissione dei reati e che, dunque, i numerosi rimedi penali contemplati dal provvedimento siano inutili, oltre che sproporzionati.

Passando in rassegna alcune fattispecie previste dal provvedimento, evidenzia ad esempio – come da più parti sostenuto nel corso delle audizioni informali – l'assurda previsione di un'aggravante in caso di reati commessi in prossimità delle stazioni ferroviarie e non di altri luoghi. Ciò, a suo avviso, rende palese un contrasto con i principi di ragionevolezza, determinatezza, offensività, proporzionalità ed eguaglianza.

Rileva dunque profili problematici sull'articolo 10 del decreto-legge, che, tra le altre cose, punisce chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, anche «fuori nei casi di concorso nel reato». Ebbene, al riguardo non si avvede di come possa esserci rilevanza penale in un contributo che, però, ai sensi del codice penale, non integra gli estremi di un concorso di reato. Ritiene evidente che, in tale circostanza, il bersaglio apparente della norma siano coloro che occupano le case e le associazioni che difendono i loro diritti, consapevoli della drammatica situazione abitativa alla quale questo Governo sembra non intenda porre rimedio.

In linea generale, ritiene che la portata del provvedimento sia totalmente inutile, trattandosi in realtà di una «truffa delle etichette». Soffermandosi, infine, su due fattispecie che ritiene più preoccupanti, invita il rappresentante del Governo a ripensare la norma che criminalizza finanche la resistenza passiva di coloro che sono detenuti in un carcere o ristretti in un centro per il rimpatrio e la norma che autorizza il personale dei servizi segreti sotto copertura non solo a partecipare – come prevedeva la normativa previgente – ma addirittura a dirigere e promuovere organizzazioni di stampo mafioso o eversivo. In particolare, ritiene quest'ultima norma particolarmente allarmante, anche in considerazione della storia del nostro Paese al riguardo.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP), associandosi ai colleghi già intervenuti, rileva che l'attuale contingenza mette in evidenza due situazioni eccezionali: la prima è costituita dalla scelta del Governo di emanare il decreto-legge in esame, poiché ha posto in essere un vero e proprio «scippo» al Parlamento, presso il quale era già pendente da oltre un anno e mezzo un disegno di legge in materia di sicurezza avente analogo contenuto. Al riguardo evidenzia che non sono certamente sopravvenuti motivi di urgenza a sostegno della necessità di adottare un decreto-legge. La seconda situazione eccezionale è costituita dall'emanazione di un atto normativo che interviene in modo estremamente ampio in materia penale.

Sottolinea, ancora, che proprio sul tema della sicurezza è possibile mettere in luce il più grande fallimento dell'attuale Governo, che in campagna elettorale aveva avanzato importanti promesse che, alla prova dei fatti, evidentemente non sono state mantenute. A suo avviso, infatti, l'Esecutivo si limita ad agitare bandiere ideologiche che, lungi dal garantire effettivamente la sicurezza pubblica, si sono dimostrate del tutto inefficaci. Di ciò ne subirà le conseguenze alle prossime elezioni politiche, non potendo a quel punto addossare eventuali responsabilità sui governi precedenti.

Reputa, inoltre, che il decreto-legge in esame segua la medesima filosofia fallimentare adottata anche in altri provvedimenti, ossia quella dell'introduzione di nuovi reati e dell'inasprimento delle pene. Rammenta, tra l'altro, che il Ministro Nordio in passato aveva affermato pubblicamente che è erroneo pensare di garantire la sicurezza attraverso l'inasprimento delle pene e la creazione di nuovi reati. Ancora più palese la contraddizione in cui è in corso il Ministro Tajani che nella sua veste di membro del Governo aveva licenziato il disegno di legge governativo per poi, in qualità di *leader* di Forza Italia, criticarne aspramente la disposizione in materia di detenute madri, che tuttavia il suo gruppo ha votato sia in Commissione che in Assemblea. Come se non bastasse lo stesso Tajani, questa volta di nuovo nelle vesti di ministero, ha approvato la medesima disposizione del decreto-legge.

L'inefficacia del provvedimento, che tra l'altro si è già palesata nel primo mese di vigenza delle disposizioni, trae origine dalle incapacità dell'Esecutivo di comprendere che per affrontare temi complessi quali ad esempio l'occupazione abusiva occorre intervenire a diversi livelli, sia sul piano istituzionale che su quello sociale, oltre che evidentemente sul piano degli investimenti nelle forze di polizia e nelle politiche sociali.

Da ultimo, evidenzia come forze della maggioranza si siano contraddistinte negli anni passati, quando pure hanno condiviso esperienze di governo, nell'assumere atteggiamenti contraddittori, ad esempio con riguardo alla normativa su un tema delicato come quelle delle detenute madri. Sottolinea infine come, sotto altri profili, il provvedimento incida negativamente su valori costituzionalmente tutelati.

[Enrica ALIFANO](#) (M5S) ricorda come i colleghi negli interventi precedenti abbiano già ampiamente denunciato la gravità dell'introduzione di nuove fattispecie penali, della criminalizzazione del dissenso – temi affrontati anche nel proprio intervento svolto nel corso della discussione in Assemblea sulla questione pregiudiziale di costituzionalità riferita al provvedimento in esame –, nonché il difetto dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione di decreti-legge, reso ancor più lampante dal fatto che si stava svolgendo presso il Senato l'esame di un disegno di legge di contenuto pressoché identico.

Da parte sua intende in questa fase sottolineare l'emergenza data da una visione del diritto penale e della società imposta dal Governo, le cui allarmanti riforme stanno facendo scivolare – come più volte sottolineato – il diritto penale verso il diritto penale d'autore. Auspicando che il sottosegretario Molteni ascolti con attenzione le sue parole

e che la società civile si renda conto della deriva in atto, osserva infatti come, attraverso le disposizioni del provvedimento in esame, ci si focalizzi non sulla condotta oggettiva ritenuta meritevole di sanzione penale, quanto piuttosto sul tipo di autore – ad esempio l'*homeless*, il migrante o il detenuto – in evidente contrasto, come denunciato dalla dottrina, con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, principio cardine del diritto penale liberale e della nostra cultura giuridica.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 12 maggio 2025

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 12 maggio 2025. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 19.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2025.

[Nazario PAGANO](#), presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Comunica che sono state presentate 1894 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Ricorda che il provvedimento reca misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, la gestione di beni sequestrati e confiscati, nonché in materia di sicurezza urbane e di controlli di polizia, di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di attività di informazione per la sicurezza, di vittime di usura e di ordinamento penitenziario.

Avverte che, alla luce dei suddetti criteri, le presidenze ritengono inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli analoghi Dori 01.01 e 01.02, che modificano le Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, stabilendo che il saluto fascista è da considerarsi sempre manifestazione usuale del disciolto partito fascista;

Donno 01.03, che considera il cd. saluto romano e la declaratoria della parola «presente» tra le azioni e comportamenti di apologia del fascismo;

Alfonso Colucci 01.04, che abroga la previsione che limita, in via transitoria, ai casi di dolo la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica («scudo erariale») e reca modifiche alla disciplina del controllo concomitante sul PNRR;

Pavanelli 1.01, che reca disposizioni volte a semplificare gli obblighi di controllo posti dal Testo unico pubblica sicurezza a carico dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;

gli identici Serracchiani 5.01 e Alfonso Colucci 5.02, che introduce una disposizione di interpretazione autentica volta a riconoscere anche alle Vittime del Dovero ed ai familiari superstiti l'assegno vitalizio previsto in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata che, per effetto dei fatti criminosi, abbiano subito invalidità permanenti;

Serracchiani 6.04, che consente l'accesso al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche alle donne vittime della violenza mafiosa che si trovano in condizioni di povertà;

Zaratti 7.07, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia;

Serracchiani 7.08, limitatamente ai commi 1,2 e 7, che autorizzano la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA) e di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e di personale delle Prefetture;

Serracchiani 7.010, che autorizza la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA);

Dori 8.01, che prevede il divieto di accesso dei minorenni alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco, introducendo una sanzione amministrativa in caso di violazione del divieto;

Magi 9.5, che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, riduce da 10 a 5 anni il periodo di residenza necessario per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e sopprime il requisito dei dieci anni di residenza per gli altri stranieri;

gli analoghi Zaratti 9.6, Zanella 9.7 e 9.8, Baldino 9.9 e 9.04, Richetti 9.10, Zaratti 9.11, Zanella 9.12 e 9.13, che modificano i requisiti per l'acquisto della cittadinanza prevista dalla legge n. 91 del 1992;

Alfonso Colucci 010.02, che prevede l'adozione di un piano di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado;

D'Orso 010.05, che prevede l'istituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile;

Boschi 10.01, che proroga per il 2024 e il 2025 le agevolazioni economiche per l'acquisto della prima casa in favore degli *under 36*;

Boschi 10.02, che amplia la categoria dei reati che, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, determinano la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica;

Zaratti 10.014, che prevede la sottoscrizione da parte dei sindaci e dei prefetti di Patti per la legalità al fine di promuovere pratiche virtuose un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali;

Zaratti 10.015, che autorizza la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. ad erogare finanziamenti a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica;

D'Orso 10.016, che istituisce il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi;

gli identici Zaratti 10.027, Bonafè 10.029 e Boschi 10.028, che incrementano il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo per la morosità incolpevole;

Baldino 10.017, che incrementa il fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede appartenenti ad un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro;

Zaratti 10.021, che prevede l'adozione di un Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica;

D'Orso 10.022, che incrementa il Fondo Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare) di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, per fronteggiare l'emergenza abitativa;

Zaratti 10.023, che, da un lato, inserisce nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento le locazioni di immobili a canone concordato e, dall'altro, inserisce nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento le locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali;

Alfonso Colucci 10.024, che istituisce il Fondo per le aree periferiche delle città al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché per contrastare la criminalità minorile ed i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie;

lezzi 14.03, che ricomprende i servizi di trasporto, smistamento e distribuzione in ambito urbano di pacchi, plichi, farmaci e prodotti alimentari tra i servizi pubblici a cui si applicano le norme che regolano l'esercizio del diritto di sciopero all'interno dei servizi pubblici essenziali (legge n. 146 del 1990);

Ruffino 15.014, che prevede l'istituzione di sportelli territoriali per la prevenzione della criminalità nei contesti familiari;

Battilocchio 16.01, che istituisce patti di collaborazione civica tra amministrazioni, cittadini e associazioni per la rigenerazione e la gestione di beni o spazi pubblici abbandonati o in stato di degrado, per fini di interesse generale;

Battilocchio 16.02, che prevede interventi di riutilizzo di beni pubblici inutilizzati da parte di cooperative di comunità e loro consorzi al fine di promuovere lo sviluppo locale, nonché iniziative volte a sviluppare le economie di prossimità e contrastare fenomeni di spopolamento di residenti dai centri urbani delle città;

Sportiello 16.04, che reca disposizioni volte a incrementare i contributi in favore dei comuni per l'assunzione di assistenti sociali;

Battilocchio 16.03, che interviene in materia di patti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017 inserendo i centri sportivi tra i beni da salvaguardare accanto ad arredo urbano, parchi e aree verdi e specificando che la collaborazione per la promozione dell'inclusione deve avvenire con entri del terzo settore;

Morfinio 17.26, il quale destina quota parte dell'incremento della dotazione organica dei vigili del fuoco di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2023 alle isole minori della Sicilia;

gli analoghi Mauri 17.01 e 17.02, che istituiscono un fondo nazionale per la sicurezza urbana, finalizzato all'assunzione di personale della polizia municipale;

gli identici Mauri 17.03, Auriemma 17.013 e Dori 17.016, che assegnano agli enti locali un contributo economico proporzionato alla popolazione residente e al numero di operatori di Polizia municipale assunti, autorizzando a tal fine l'assunzione di personale della polizia municipale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale;

gli analoghi Zaratti 17.014 e Auriemma 17.015, che escludono le spese per le nuove assunzioni di polizia locale del 2024 dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di bilancio per le assunzioni di personale;

gli identici Mauri 17.04 e Zaratti 17.017, nonché gli identici Zaratti 17.018 e Alifano 17.019, che istituiscono un fondo nazionale per la sicurezza urbana le cui risorse possono essere destinate anche all'assunzione di personale di polizia municipale;

gli identici Alfonso Colucci 17.020 e Zaratti 17.021, che incrementa il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni;

Penza 17.022, che prevede il finanziamento di misure per implementare la sicurezza urbana del comune di Caivano;

Penza 17.023, che prevede l'istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano;

Penza 17.05, il quale autorizza assunzioni di personale non dirigenziale del corpo di polizia locale nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa;

Alifano 17.06, che incrementa le risorse del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2018;

gli identici Mauri 17.07 e Paolo Emilio Russo 17.08, che autorizza i comuni ad alimentare i dispositivi di videosorveglianza attraverso l'erogazione dell'energia di pubblica illuminazione;

gli identici Auriemma 17.09 e Paolo Emilio Russo 17.010, che consentono agli enti locali, per le funzioni di polizia locale, di accedere ai dati della banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti;

Auriemma 17.011, che prevede che non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio previsto per il personale delle pubbliche amministrazioni, i proventi delle contravvenzioni per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione di violazioni del Codice della Strada, svolti dalla Polizia Locale;

Zanella 18.8, che introduce diverse modifiche al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) al fine di consentire la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto; viene inoltre modificato in diverse parti l'apparato sanzionatorio relativo alle sostanze stupefacenti e introdotto il reato di produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Cafiero De Raho 18.21, che reca una autorizzazione di spesa a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti;

Pellegrini 18.26, che reca una autorizzazione di spesa al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze;

Furfaro 18.27, che istituisce l'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione;

gli identici Vaccari 18.149 e Mauri 18.150, che consente agli imprenditori agricoli di fornire alle farmacie, previa comunicazione all'unità sanitaria locale, foglie e infiorescenze derivanti dalla cannabis per la preparazione galenica di medicinali somministrati a determinati pazienti per la terapia del dolore;

Costa Enrico 18.08, che prevede che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta nei confronti di soggetti incensurati qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie;

Calderone 18.09, che reca modifiche al codice di procedura penale al fine di prevedere, nei casi di applicazione delle misure cautelari personali per pericolo di reiterazione del reato, l'obbligo per il giudice di rivalutare, decorsi 60 giorni, le esigenze cautelari;

Costa Enrico 18.010, che modifica i presupposti della riparazione per ingiusta detenzione;

Calderone 18.011, che innova il procedimento di riesame delle misure cautelari reali di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale;

Calderone 18.012, che reca modifiche al codice di procedura penale, al fine di regolare i rapporti intercorrenti tra la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione;

Cafiero De Raho 18.013, che reca disposizioni in materia di peculato per distrazione, innovando l'articolo 314 del codice penale («peculato»);

Cafiero De Raho 18.014, che reintroduce il reato di abuso d'ufficio nel codice penale;

Ascari 18.015, che, modificando l'articolo 414 del codice penale («istigazione a delinquere»), reca disposizioni in materia di istigazione ed apologia del delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-*bis* del codice penale) o dei delitti commessi dalle associazioni di stampo mafioso;

Ricciardi Marianna 18.023, che modifica il regime di procedibilità per il reato di furto (624 codice penale);

Ricciardi Marianna 18.024, che modifica il regime di procedibilità per il reato di furto (624 codice penale);

Molinari 18.016, che reca modifiche all'articolo 624-*bis* del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo e all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza differita;

D'Orso 18.021, che modifica il delitto di sequestro di persona, abrogando la disposizione che ne subordina la punibilità alla querela della persona offesa;

Calderone 18.017, che introducono una nuova circostanza attenuante per i reati di rapina (articolo 628 del codice penale) ed estorsione (articolo 629 del codice penale);

D'Orso 18.022, che abroga il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica di cui all'articolo 633-bis del codice penale (introdotto dal decreto-legge n. 162 del 2022, cosiddetto decreto-legge *rave party*);

Calderone 18.018, che, nell'ambito del delitto di ricettazione ex articolo 648 del codice penale, prevede che fuori dei casi di concorso nel reato, il professionista che riceve pagamenti in denaro quale compenso per l'attività professionale svolta non è tenuto a effettuare controlli o verifiche sulla provenienza del denaro medesimo;

Calderone 18.019, che modifica il regime di sospensione delle sanzioni interdittive applicabili alle persone giuridiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti (articolo 17 decreto legislativo n. 231 del 2001);

Mollicone 18.020, che modifica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza al fine di disciplinare l'installazione di sistemi di video sorveglianza all'interno delle sale destinate al pubblico spettacolo;

gli analoghi Zaratti 19.01 e Alfonso Colucci 19.02, che autorizzano l'assunzione di un contingente di 1300 unità delle forze di polizia;

Auriemma 21.03, che incrementa la dotazione del fondo per la valorizzazione, anche dal punto di vista del trattamento economico, dei Vigili del Fuoco, di cui all'articolo 1, comma 133, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) e che stabilisce il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto ai Vigili del Fuoco;

Auriemma 21.04, che autorizza un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso, individuando la relativa copertura;

Penza 21.05, che pone un rifinanziamento per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuando le relative coperture;

Penza 21.06, che pone autorizzazioni di spesa per le esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, individuando le relative coperture;

Penza 21.07, che reca autorizzazioni di spesa da destinarsi alla Polizia di Stato per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti, individuando le relative coperture;

Auriemma 21.08, che reca autorizzazioni di spesa per le esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, individuando le relative coperture;

Penza 21.09, che reca autorizzazioni di spesa da destinarsi alla Polizia di Stato, ai fini dell'addestramento periodico al personale dei corpi di polizia, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale, anche di natura fondamentalista;

Bordonali 21.010, che estende ai corpi della polizia provinciale la sperimentazione in materia di utilizzo di taser;

Serracchiani 22.25, che reca disposizioni relative alla responsabilità penale per inadempimento degli obblighi di sicurezza e salute durante l'attività dei volontari di protezione civile;

Boschi 22.01, che estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la previsione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Serracchiani 22.02, che reca disposizioni relative alla responsabilità penale per inadempimento degli obblighi di sicurezza e salute durante l'attività dei volontari di protezione civile;

Zanella 22.03, che estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la previsione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, regolando altresì le modalità di denuncia dell'infortunio, nonché reca disposizioni in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate e delle Forze di polizia e in materia di profilassi vaccinale del personale militare;

Auriemma 22.04, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco;

Bordonali 23.01, in quanto reca una delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale;

Urzi 23.02, in quanto reca una delega al Governo per disciplinare l'impiego di guardie giurate nei servizi di vigilanza anche al di fuori dei confini nazionali per la protezione delle merci, dei valori e degli impianti delle imprese pubbliche e private operanti all'estero;

Baldino 23.03, che istituisce il Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate;

Gentile 23.04, che reca disposizioni concernenti il diritto di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli operatori delle Forze dell'Ordine;

Mollicone 24.47, che proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l'adozione delle misure di sicurezza conformi alle norme tecniche, compreso l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, da parte dei Ministeri e degli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura;

gli identici Gianassi 24.48 e Zanella 24.49, che prevedono l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione dei veicoli in dotazione alla polizia locale;

gli identici Bonafè 24.50, Zanella 24.51 e Auriemma 24.78, che consentono anche alle forze di polizia municipale di accedere alle risorse del fondo per l'acquisto da parte

delle forze di polizia di mezzi e attrezzature per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna;

Serracchiani 26.5, che demanda al Ministero della giustizia l'adozione di un sistema integrato di interventi per contrastare l'emergenza climatica nell'esecuzione penale;

Serracchiani 26.6, che istituisce un Fondo per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria;

Serracchiani 26.7, che istituisce un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per la realizzazione di interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria;

Gianassi 26.8, che istituisce un Fondo per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria;

Serracchiani 26.14, che incrementa il numero massimo di unità di personale della professionalità giuridico pedagogica di servizio sociale e mediatore culturale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere;

Bonafè 26.15, che autorizza la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la realizzazione di nuove strutture residenziali per l'accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale;

Serracchiani 26.9, che autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente di 15 unità di personale dirigenziale non generale e, inoltre, autorizza la spesa di 200.000 euro al fine di potenziare la rete delle Comunità educanti per i detenuti;

Serracchiani 26.13, che autorizza il Ministero della giustizia ad assumere 80 dirigenti di istituto penitenziario;

Serracchiani 26.19, che incrementa le risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria;

Gianassi 26.20, che autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria;

Serracchiani 26.10, che riconosce un trattamento accessorio della retribuzione al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale e, inoltre, autorizza la spesa di 70 milioni di euro per la realizzazione di nuove REMS;

Di Biase 26.11, che riconosce un trattamento accessorio della retribuzione al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale;

Serracchiani 26.16, che incrementa le risorse previste a legislazione vigente per la realizzazione di nuove REMS;

Serracchiani 26.17, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna;

Bonafè 26.18, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale;

Serracchiani 26.21, che autorizza il Ministero della giustizia a bandire nuovi concorsi per il reclutamento di non meno di 400 nuovi magistrati;

gli identici Zaratti 26.01 e Bonafè 26.02, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale;

Boschi 26.03, che autorizza l'impiego di risorse finanziarie per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale;

gli identici Zaratti 26.04 e Boschi 26.050, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale;

D'Orso 26.051, che reca disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti;

Boschi 26.07, il quale prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti locali per l'individuazione di case famiglia e di REMS;

Boschi 26.08, che autorizza l'assunzione straordinaria di 500 unità della polizia penitenziaria;

Boschi 26.09, che autorizza l'assunzione straordinaria di 500 unità della polizia penitenziaria;

Boschi 26.010, che autorizza il Ministero della giustizia ad assumere 70 dirigenti di istituto penitenziario;

gli analoghi Serracchiani 26.013 e Zaratti 26.014, che riconoscono un trattamento accessorio della retribuzione al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale e, inoltre, autorizzano una spesa per la realizzazione di nuove REMS;

Boschi 26.015, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'assunzione di personale sanitario, infermieristico e di supporto, nonché di personale della polizia penitenziaria;

Ascari 26.016, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per la realizzazione di nuove REMS;

Ascari 26.047, che prevede un trattamento accessorio della retribuzione al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale;

gli identici Boschi 26.018 e Zaratti 26.021, che istituiscono un fondo per il rafforzamento degli istituti penali per minorenni;

Zaratti 26.019, che istituisce un Fondo per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria;

gli identici Boschi 26.022 e Zaratti 26.023, che autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per il rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

Zaratti 26.025, che autorizza l'assunzione di 500 unità della polizia penitenziaria;

Giuliano 26.048, che autorizza l'assunzione, a decorrere dal 1° giugno 2025, di 4.000 unità di personale nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Zaratti 26.049, volto ad autorizzare procedure per il reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Mauri 26.035, che prevede l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria;

Boschi 26.029, che istituisce un Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria;

Cafiero De Raho 26.046, che autorizza la spesa di 300 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie;

D'Orso 26.030, che rifinanzia il Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 destinando le risorse alla cura e assistenza sanitaria dei condannati;

Ascari 26.033, che estende la disciplina relativa alla sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ai soggetti condannati per i delitti di cui agli articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) e 612-*bis* (atti persecutori) del codice penale;

Gianassi 26.037, che prevede l'incremento della Pianta organica della Polizia penitenziaria;

Mauri 26.038, che prevede l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria;

Gianassi 26.042, che autorizza il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale;

Di Biase 26.044, che autorizza una spesa di 200 mila euro per il triennio 2024-2026 al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti»;

Alifano 27.53, il quale destina risorse non utilizzate per la realizzazione di Centri di permanenza per il rimpatrio alla manutenzione, riqualificazione o acquisizione di alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato;

Alfonso Colucci 27.54, che destina risorse stanziare per la realizzazione di Centri di permanenza per il rimpatrio al comparto della sicurezza e del soccorso per investimenti di carattere strumentale e per l'adeguamento delle retribuzioni inerenti agli oneri connessi alle ore di lavoro straordinario;

Boschi 27.01, che introduce modifiche alla disciplina del permesso di soggiorno per motivi lavorativi, prevedendo tra le altre cose la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione;

Alessandro Colucci 27.02, che sopprime il requisito del periodo ininterrotto di due anni di soggiorno legale in Italia per lo straniero che voglia richiedere il ricongiungimento per i familiari;

Boschi 30.02, che contiene disposizioni per garantire la gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Mauri 30.01, che prevede un piano di assunzioni straordinarie per la Polizia di Stato;

Bonafè 30.03, che prevede un piano di assunzioni straordinarie di personale della Polizia di Stato;

Gianassi 30.04, che prevede la stabilizzazione del personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

Bonafè 30.05, in quanto reca una delega al Governo al fine di adottare uno o più decreti legislativi per il riconoscimento di indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale;

Mauri 30.06, che prevede l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024;

Serracchiani 30.07, che introduce disposizioni in materia di liquidazioni per le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica;

Gianassi 30.019, che istituisce un'indennità specifica per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria;

Mauri 30.020, che incrementa il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Alfonso Colucci 31.6, che introduce disposizioni in materia di sistemi di autenticazione informatica a protezione dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità;

Pellegrini 31.9, che introduce disposizioni in materia di sistemi di autenticazione informatica a protezione dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità;

Pellegrini 31.01, che incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa e destinato al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché al rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale;

Gianassi 32.01, che esclude i prestatori di servizi di accesso alla Rete dai soggetti tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria violazioni della legge del diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 113 del 2024;

Alessandro Colucci 32.02, che sopprime la previsione della reclusione fino ad un anno per le omissioni, da parte dei soggetti tenuti (prestatori di servizi di accesso alla Rete e soggetti gestori di motori di ricerca), delle segnalazioni delle violazioni della legge del diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 113 del 2024;

Serracchiani 33.05, che incrementa di 10 milioni di euro, dall'anno 2026, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori e autorizza l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2025, per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, nonché la ulteriore spesa di 10 milioni, dal 2025, da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose;

Serracchiani 33.06, che autorizza l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2025, per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose;

gli analoghi Cafiero De Raho 34.7 e Dori 34.8, che recano disposizioni in materia di diritto all'affettività in carcere per i detenuti;

gli identici D'Orso 34.13 e Dori 34.14, che disciplinano l'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale per i condannati ammessi al regime di

semilibertà e per i condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se residuo di maggior pena;

Magi 34.01, che istituisce le case territoriali di reinserimento sociale per i soggetti che devono espiare una pena non superiore a dodici mesi nonché per i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e per i condannati ammessi al regime di semilibertà;

Zaratti 34.03, che disciplina l'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale per i condannati ammessi al regime di semilibertà e per i condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se residuo di maggior pena;

Zaratti 34.05, che disciplina l'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale per i condannati ammessi al regime di semilibertà e per i condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se residuo di maggior pena;

Gianassi 34.04, che introduce misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena;

Cuperlo 34.06, che reca disposizioni volte a consentire l'applicazione, anche oltre i limiti temporali previsti dalla legislazione vigente, della disciplina derogatoria in materia di licenze premio, permessi premio e detenzione domiciliare dei detenuti e internati, introdotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente prorogata;

Zaratti 34.07, che istituisce un Fondo, presso il Ministero della giustizia, con una dotazione pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a 18 mesi, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà;

gli identici Zaratti 34.08 e Di Biase 34.09, che istituiscono un Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale;

Boschi 34.02, il quale, in contrasto con quanto previsto dalla legge di contabilità n. 196 del 2009, incide sullo stato di previsione del Ministero della giustizia inserendo un nuovo capitolo di spesa mentre l'unità di voto parlamentare sono i programmi di spesa;

Quartini 37.6, il quale, in maniera incongrua, prevede che le modifiche introdotte al regolamento sull'ordinamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) siano sottoposte all'approvazione di Camera e Senato;

Bonafè 37.01, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui per la promozione della lettura e per il sostegno all'editoria libraria, al fine di prevenire la commissione dei reati disciplinati dal provvedimento in esame;

Ascari 37.02, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di finanziare interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori;

Casu 37.04, che autorizza lo scorrimento della graduatoria per l'assunzione di 1650 allievi agenti della polizia di Stato bandito il 29 gennaio 2020;

Serracchiani 37.031, che istituisce un'indennità specifica per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria;

Ascari 37.05, volto al riconoscimento di un trattamento accessorio della retribuzione a favore del personale addetto agli Uffici di esecuzione penale esterna;

D'Orso 37.06, che dispone l'ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

Di Biase 37.038, che prevede l'assunzione di un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

Mauri 37.08, in quanto reca una delega al Governo al fine di definire una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware*;

Serracchiani 37.09, che istituisce presso il CNEL il Segretariato per l'inclusione sociolavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

Di Biase 37.010, che istituisce il Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

D'Orso 37.011, volto a consentire l'impiego degli addetti all'Ufficio per il processo a supporto della magistratura di sorveglianza;

D'Orso 37.012, che prevede uno stanziamento finalizzato alla promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili;

D'Orso 37.013, volto ad istituire un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di pericolo a causa della volontà di recidere il rapporto di parentela, affinità, coniugio o stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di criminalità organizzata;

Scarpa 37.018, che interviene in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario;

Cafiero De Raho 37.019, che aumenta il ruolo organico del personale di magistratura ordinaria;

Serracchiani 37.032, che autorizza il Ministero della giustizia a bandire nuovi concorsi per esami per almeno 500 nuovi magistrati, anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità;

Boschi 37.033, che autorizza l'assunzione di 50 magistrati da destinare agli uffici di sorveglianza;

Dori 37.039, che reca disposizioni in materia di stabilizzazioni ed assunzioni del personale del Ministero della giustizia;

Ascari 37.021, che incrementa le risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova;

D'Orso 37.023, che istituisce, presso il Ministro per lo sport e i giovani, un Fondo per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

Ascari 37.024, che provvede a rifinanziare di euro 2 milioni per gli anni 2025 e 2026 un Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione;

D'Orso 37.026, che reca disposizioni volte a incrementare i contributi in favore dei comuni per l'assunzione di assistenti sociali;

Giuliano 37.029, che autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel 2025 ulteriori procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero;

Boschi 37.034, che autorizza l'assunzione straordinaria di 1.000 funzionari giuridico-pedagogici;

D'Orso 37.035, che autorizza l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali al fine di rafforzare l'offerta trattamentale negli istituti penitenziari;

D'Orso 37.036, che autorizza l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali al fine di rafforzare l'offerta trattamentale negli istituti penitenziari;

Zaratti 37.037, che incrementa il numero massimo di unità di personale della professionalità giuridico pedagogica di servizio sociale e mediatore culturale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere.

Fa presente che le presidenze hanno ritenuto inammissibili, in quanto formulati con espressioni ironiche ed incongrue rispetto al contesto logico e normativo del provvedimento, i seguenti emendamenti: Zanella 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17 e Zaratti 24.36.

Avverte, inoltre, che le Presidenze – tenuto conto della particolare natura del decreto-legge che si qualifica per i suoi caratteri di necessità e urgenza – considerano altresì inammissibili gli emendamenti che differiscono l'entrata in vigore o l'efficacia di disposizioni del presente decreto-legge. Tuttavia, ritengono ragionevole ammettere quegli emendamenti il cui differimento dell'entrata in vigore sia contenuto entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto. In applicazione di tale criterio, sono dichiarati inammissibili i seguenti emendamenti: D'Orso 10.140; Gianassi 14.127; Bonafè 14.128; Gianassi 14.129; Bonafè 14.130; Gianassi 14.131; Bonafè 14.132; Gianassi 14.133; Bonafè 14.134; Gianassi 14.135; Bonafè 14.136; Gianassi 14.137; Bonafè 14.138; Bonafè 14.139; Bonafè 14.140; Gianassi 14.141; Bonafè 14.142; Gianassi 14.143; Bonafè 14.144; Gianassi 14.145; Bonafè 14.146 e 14.147; Gianassi 14.148; Bonafè 14.149; Alifano 14.150; Auriemma 14.151; Bonafè 18.158; Gianassi 18.159; Bonafè 18.160; Gianassi 18.161; Bonafè 18.162; Gianassi 18.163; Bonafè 18.164; Gianassi 18.165; Bonafè 18.166; Gianassi 18.167; Bonafè 18.168; Gianassi 18.169; Bonafè 18.170; Gianassi 18.171; Bonafè 18.172; Gianassi 18.173; Bonafè 18.174; Gianassi 18.175; Bonafè 18.176; Gianassi 18.177; Bonafè 18.178; Gianassi 18.179; Bonafè 18.180; Vaccari 18.181; gli identici Vaccari 18.186 e Bonafè 18.187; Caramiello 18.188 e 18.189; Serracchiani 18.190; Caramiello 18.191; Cherchi 18.192; Alfonso Colucci 20.16; Alifano 20.17; Gianassi 24.52; Bonafè 24.53; Gianassi 24.54; Bonafè 24.55; Gianassi 24.56; Bonafè 24.57; Gianassi 24.58; Bonafè 24.59; Gianassi 24.60; Bonafè 24.61; Gianassi 24.62; Bonafè 24.63; Gianassi 24.64; Bonafè 24.65; Gianassi 24.66; Bonafè 24.67; Gianassi 24.68; Bonafè 24.69; Gianassi 24.70; Bonafè 24.71; Gianassi 24.72; Bonafè 24.73; Gianassi 24.74; Alifano 24.75, 24.76 e 24.77; Bonafè 26.80; Gianassi 26.81; Bonafè 26.82; Gianassi 26.83; Bonafè 26.84; Gianassi 26.85; Bonafè 26.86; Gianassi 26.87; Bonafè 26.88; Gianassi 26.89; Bonafè 26.90; Gianassi 26.91; Bonafè 26.92; Gianassi 26.93; Bonafè 26.94; Gianassi 26.95; Bonafè 26.96; Gianassi 26.97; Bonafè 26.98; Gianassi 26.99; Bonafè 26.100; Gianassi 26.101; Bonafè 26.102 e 27.25; Gianassi 27.26; Bonafè 27.27; Gianassi 27.28; Bonafè 27.29; Gianassi 27.30; Bonafè 27.31; Gianassi 27.33; Bonafè 27.34; Gianassi 27.35; Bonafè 27.36; Gianassi 27.37; Bonafè 27.38; Gianassi 27.39; Bonafè 27.40; Gianassi 27.41; Bonafè 27.42; Gianassi 27.43; Bonafè 27.44; Gianassi 27.45; Bonafè 27.46; Gianassi 27.47; gli identici Bonafè 27.48 e Gianassi 27.49; Alifano 27.63; Auriemma 27.64; Bonafè 28.10; Gianassi 28.11; Bonafè 28.12; Gianassi 28.13; Bonafè 28.14; Gianassi 28.15; Bonafè 28.16; Gianassi 28.17; Bonafè 28.18; Gianassi 28.19; Bonafè 28.20; Gianassi 28.21; Bonafè 28.22; Gianassi 28.23; Bonafè 28.24; Gianassi 28.25; Bonafè 28.26; Gianassi 28.27; Bonafè 28.28; Gianassi 28.29; Bonafè 28.30; Gianassi 28.31; Alifano 28.32; Alfonso Colucci 29.80 e 30.15; Bonafè 32.78; Gianassi 32.79; Bonafè 32.80; Gianassi 32.81; Bonafè 32.82; Gianassi 32.83; Bonafè 32.84; Gianassi 32.85; Bonafè 32.86; Gianassi 32.87; Bonafè 32.88; Gianassi 32.89; Bonafè 32.90; Gianassi 32.91; Bonafè 32.92; Gianassi 32.93; Bonafè 32.94; Gianassi 32.95; Bonafè 32.96; Gianassi 32.97; Bonafè 32.98; Gianassi 32.99; Gianassi 32.100.

Infine, avverte che le presidenze, ai sensi del punto 5.5. della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, non metteranno in votazione i seguenti emendamenti meramente formali, che saranno presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo: Alfonso Colucci 1.15; Penza 1.26; Auriemma 1.27; Penza 1.28; D'Orso 5.5 e 5.6, Penza 5.8, Cafiero De Raho 5.7, Dori 10.47, D'Orso 10.107, Zaratti 10.109; Cafiero De Raho 13.9. Alifano 19.7; Alfonso Colucci 19.8; Alifano 22.4; Alifano 22.5; Alifano 22.6; Auriemma 23.7.

Comunica che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 9.30 di domani, 13 maggio 2025.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S), intervenendo in videoconferenza, ritiene come le variegata e plurime inammissibilità dichiarate dalle presidenze siano frutto di una valutazione ampiamente discrezionale anche in ragione dell'eterogeneità delle tematiche affrontate dal decreto-legge in esame, che difficilmente potrebbero essere ricondotte ad una nozione unitaria di sicurezza pubblica a meno che non si voglia interpretare tale concetto in modo indebitamente ampio.

Solleva anche delle perplessità sul criterio utilizzato dalle presidenze nel dichiarare alcuni emendamenti inammissibili in quanto ironici.

Chiede, al fine di consentire al suo gruppo di vagliare in maniera attenta le plurime inammissibilità pronunciate, un differimento del termine per la presentazione delle richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità testé pronunciate.

[Matteo MAURI](#) (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, si associa alle considerazioni del collega Colucci, sottolineando la eterogeneità e molteplicità delle proposte emendative dichiarate inammissibili. Evidenzia, pertanto, la difficoltà che incontrerebbero gli uffici legislativi dei gruppi nell'esaminare tale mole di proposte nei tempi ristretti indicati dalle presidenze, anche in considerazione delle diverse incombenze legate ai lavori parlamentari previsti per la settimana in corso, soprattutto in relazione alla discussione in Assemblea dei due disegni di legge di conversione di decreti-legge, in materia di consultazioni elettorali e di immigrazione, di competenza della Commissione Affari costituzionali.

Chiede, quindi, un differimento del termine per la presentazione delle richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità testé pronunciate.

[Devis DORI](#) (AVS), intervenendo in videoconferenza, esprime rilevanti perplessità circa la decisione delle presidenze di dichiarare inammissibili alcuni emendamenti presentati dal proprio gruppo in quanto formulati con espressioni ironiche. Non avendo memoria di precedenti decisioni che applicassero tale criterio, si domanda se esso sia stato mai effettivamente applicato in precedenza.

Annuncia, infine, che il suo gruppo presenterà in ogni caso le richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità testé pronunciate.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, rinvia il seguito della discussione circa la definizione delle modalità del prosieguo dell'esame del provvedimento in discussione alla riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della presente seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 12 maggio 2025.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 19.25 alle 19.40.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 14 maggio 2025

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 maggio 2025. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2025.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Ricorda che nella seduta di lunedì 12 maggio 2025 è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità di talune proposte emendative presentate. Con riferimento alle richieste di riesame, le presidenze ritengono di riammettere le proposte emendative che recano modifiche a norme penali e al relativo codice di rito, in quanto riguardanti specifici profili di sicurezza pubblica, ritenuti meritevoli di disciplina penale, nonché quelli attinenti al tema del reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale in quanto strettamente connessi alle tematiche oggetto degli articoli di cui al Capo V del provvedimento.

Le proposte emendative riammesse sono dunque le seguenti:

gli analoghi Dori 01.01 e 01.02, che modificano le norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, stabilendo che il saluto fascista è da considerarsi sempre manifestazione usuale del disciolto partito fascista;

Donno 01.03, che considera il cosiddetto saluto romano e la declaratoria della parola «presente» tra le azioni e comportamenti di apologia del fascismo; Enrico Costa 18.08, che prevede che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta nei confronti di soggetti incensurati qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie;

Calderone 18.012, che reca modifiche al codice di procedura penale, al fine di regolare i rapporti intercorrenti tra la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione;

Ascari 18.015, che, modificando l'articolo 414 codice penale («istigazione a delinquere»), reca disposizioni in materia di istigazione ed apologia del delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-*bis* codice penale) o dei delitti commessi dalle associazioni di stampo mafioso;

gli analoghi Marianna Ricciardi 18.023 e 18.024, che modificano il regime di procedibilità per il reato di furto (624 codice penale);

Molinari 18.016, che reca modifiche all'articolo 624-*bis* del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo e all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza differita;

D'Orso 18.021, che modifica il delitto di sequestro di persona, abrogando la disposizione che ne subordina la punibilità alla querela della persona offesa;

Calderone 18.017, che introduce una nuova circostanza attenuante per i reati di rapina (articolo 628 codice penale) e estorsione (articolo 629 codice penale);

D'Orso 18.022, che abroga il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale (introdotto dal decreto-legge n. 162 del 2022, cosiddetto decreto-legge *rave party*);

gli analoghi Serracchiani 37.09 e Di Biase 37.010, che incidono sul reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, di lunedì 12 maggio è stato convenuto di fissare il termine per la segnalazione delle proposte emendative alle ore 17 di oggi.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che il suo gruppo ha presentato un cospicuo nucleo di proposte emendative volte alla correzione delle macroscopiche criticità, anche di ordine incostituzionale, contenute nel decreto.

Evidenzia anzitutto l'eterogeneità del provvedimento in analisi, che si propone di legiferare su almeno 20 diverse materie, introducendo più di 14 nuovi reati.

In questo senso, l'articolo 10 del decreto-legge è l'emblema della politica criminale e repressiva della maggioranza, in quanto concentra in un'unica disposizione ben 9 condotte penalmente rilevanti, con ciò realizzando anche maldestre sovrapposizioni rispetto a già esistenti norme del codice penale.

Sottolinea che per correggere le frizioni costituzionali e i paradossi dell'articolo 10, tra cui la penalizzazione dell'occupazione delle pertinenze – categoria molto ampia, che comprende perfino posti auto scoperti –, il suo gruppo ha presentato numerosi emendamenti, anche nell'ottica di rendere più tassative e determinate le fattispecie di reato, sulla base delle indicazioni degli auditi.

Esprime poi contrarietà per le norme repressive del dissenso e del pensiero critico,

tra cui l'aggravante della resistenza a pubblico ufficiale riferita a manifestazioni contro la realizzazione di opere pubbliche, in quanto non si spiega il maggior disvalore di questa condotta, che dovrebbe giustificare l'inserimento di un'aggravante al reato base, residuando quindi come unica giustificazione la mera diversità di pensiero rispetto a quello di maggioranza.

Giudica infine inopportuno il tentativo degli articoli 26 e 27 di rimodulare la fattispecie della resistenza passiva negli istituti penitenziari e nei Cpr, in quanto le carceri, già sovraffollate e gravate da altri problemi di convivenza, non necessitano certamente che le manifestazioni di disagio vengano represses; il che, infatti, non avrebbe altro effetto se non quello di aumentare la conflittualità interna agli istituti.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di precisare il termine per la presentazione delle segnalazioni delle proposte emendative, in quanto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva inteso che il termine fosse stato fissato alle ore 18 della giornata odierna e non alle ore 17 come invece ricordato dalla presidenza in apertura di seduta.

Fa infine presente che riserverà alla discussione sui singoli emendamenti gli interventi di merito.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, chiarisce che il termine per la presentazione delle segnalazioni delle proposte emendative è stato fissato alle ore 17 della giornata odierna.

[Matteo MAURI](#) (PD-IDP), in conclusione della discussione sul complesso degli emendamenti, richiama per il suo gruppo le considerazioni già svolte in occasione della discussione generale.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) avverte che il suo gruppo interverrà su ciascun proprio emendamento nel prosieguo dell'esame.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 15 maggio 2025

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 maggio 2025. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio.).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2025.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, ricorda che ieri si è conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti e che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative che sono state segnalate dai gruppi (*vedi allegato*).

Avverte che, prima della seduta, sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Zaratti 1.10, Alessandro Colucci 1.13, Matone 6.1, Enrico Costa 7.2, Alessandro Colucci 7.3, Calderone 7.4, Calderone 7.5, Battilocchio 7.13, Battilocchio 7.16, Enrico Costa 10.67, Pellicini 10.75, Iezzi 10.94, Urzi 10.95, Semenzato 11.7, La Salandra 11.8, Alessandro Colucci 13.12, Maiorano 14.7, Padovani 14.9, Deidda 14.02, Alessandro Colucci 15.37, Enrico Costa 15.84, Enrico Costa 18.08, Calderone 18.012, Molinari 18.016, Calderone 18.017, Alessandro Colucci 20.6, Morrone 20.7, Roscani 20.20, Paolo Emilio Russo 21.23, Bordonali 21.26, Molinari 22.24, Alessandro Colucci 24.7, Alessandro Colucci 26.37, Alessandro Colucci 27.16, Pulciani 28.35.

Comunica, altresì, che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

[Augusta MONTARULI](#) (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome dei relatori Bellomo e Bisa, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario [Nicola MOLTENI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime il proprio stupore per il parere contrario su tutte le proposte emendative espresso dai relatori e dal

Governo.

Rileva come tale atteggiamento, pur legittimo, sia politicamente assai grave, in quanto si dispiega nell'ambito di una procedura legislativa anomala, che ha visto il contenuto di un disegno di legge di particolare delicatezza interamente trasfuso in un decreto-legge senza che sussistessero reali motivazioni di urgenza.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva come tale intervento non sembra riferirsi all'ordine dei lavori quanto piuttosto al merito del dibattito.

Filiberto ZARATTI (AVS) precisa che esso si configura come una richiesta riguardante il metodo di lavoro, volta ad invitare i relatori ed il Governo ad esprimere puntualmente, su ciascuna proposta emendativa, le ragioni del parere contrario in modo specifico.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva come i relatori ed il Governo avranno la possibilità di prendere la parola ove ne facciano richiesta, senza che si possa configurare alcun obbligo regolamentare in tal senso.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene ingiustificabile il parere contrario espresso sull'articolo premissivo Dori 01.01, volto a vietare nel nostro ordinamento il saluto romano in quanto esso esprime la volontà di ricostituzione del partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Rileva come su tale tema sia necessaria chiarezza in quanto si è recentemente assistito a un rigurgito del partito fascista, come testimoniato da manifestazioni nelle quali centinaia di persone inquadrare in modo militare hanno simultaneamente ostentato il saluto fascista. Sottolinea come non siano in discussione la libertà di manifestazione e la libertà di pensiero, bensì il rispetto del divieto di ricostituzione del partito fascista prevista dalla Costituzione in considerazione di ciò che il fascismo ha rappresentato per il Paese.

Evidenzia, dunque, come sia necessaria una punizione chiara e certa del saluto romano.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) rileva come l'inserimento esplicito del saluto romano fra le manifestazioni di ricostituzione del partito fascista sarebbe opportuno in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, integrando la previsione delle manifestazioni vietate di cui all'articolo 5 della legge n. 645 del 1952.

Sottolinea come nel 1958 venne giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma promossa dal Movimento sociale italiano in quanto le manifestazioni sintomatiche della volontà di ricostituire il partito fascista sono da considerarsi di per sé vietate dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Ritiene che la proposta emendativa in esame sia necessaria, di fronte al ripetersi di pericolose riunioni in cui viene ostentato il saluto romano, e sia pienamente conforme alla richiamata giurisprudenza costituzionale.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Dori 01.01.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'articolo premissivo Dori 01.02, rileva come esso sia volto a prevedere l'aggiunta di un comma all'articolo 5 della legge 645 del 1952 al fine di specificare che il saluto fascista, noto anche come saluto romano, è da considerarsi sempre una manifestazione usuale del disciolto partito fascista e dunque

vietata ai sensi del primo comma del medesimo articolo.

Sottolinea come si tratti di un tema di attualità drammatica alla luce di un contesto nel quale si assiste a manifestazioni in cui centinaia di persone ostentano il saluto romano con modalità tali da rendere evidente come non si tratti di manifestazioni spontanee o improvvisate bensì accuratamente preparate con vere e proprie esercitazioni paramilitari.

Ritiene che l'introduzione del divieto del saluto romano possa costituire un elemento di tranquillità per l'opinione pubblica, dimostrando che il nostro è un sistema democratico che rifiuta la violenza e nel quale le manifestazioni fasciste non sono tollerate.

Reputa censurabile che i relatori ed il Governo abbiano espresso parere contrario. Infatti, avendo a mente che il provvedimento in esame è caratterizzato da misure repressive in materia di libertà di manifestazione, libertà di pensiero e diritto alla casa, nonché dall'introduzione di numerosi nuovi reati, acquista ancora maggior disvalore la scelta di non accogliere una proposta che si limita a specificare quanto già previsto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Dori 01.02.

[Enrica ALIFANO](#) (M5S), intervenendo sull'articolo premissivo Donno 01.03, condivide le considerazioni del collega che l'ha preceduta e sottolinea come la proposta emendativa in esame sia volta a prevedere che anche la declaratoria della parola «presente» sia considerata apologia di fascismo.

Evidenzia come coloro che danno luogo a tali manifestazioni siano ispirati dall'evidente intento di richiamare il regime fascista e come pertanto si tratti semplicemente di specificare quanto già previsto dalle norme vigenti.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Dori 01.02.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, ritiene che l'articolo 1 del decreto-legge generi molte perplessità rispetto all'intento che la maggioranza vuole raggiungere con tale disposizione. Sottolinea, infatti, come le norme di contrasto al terrorismo già presenti nell'ordinamento si siano dimostrate assolutamente efficaci.

Rileva, al contrario, che le nuove disposizioni sono tali da determinare effetti opposti a quelli auspicati di rafforzamento della lotta al terrorismo, oltre ad incidere su comportamenti del tutto estranei a tale fenomeno: paradossalmente, anche il semplice possesso di un libro di narrativa, contenente istruzioni su come costruire un'arma, potrebbe, a seguito di tali nuove disposizioni, essere considerato perseguibile penalmente.

A suo avviso, la finalità cui mira la maggioranza con l'introduzione di tali disposizioni è pertanto quella di introdurre nell'ordinamento degli strumenti per combattere il dissenso politico.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Alfonso Colucci 1.5, identico all'emendamento Zaratti 1.4, volto a sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge in discussione. Sottolinea, infatti, come tale articolo riproduca una norma già contenuta nel disegno di legge in materia di sicurezza esaminato a suo tempo dalla Camera sulla quale il suo gruppo aveva avuto modo di evidenziare la eccessiva genericità.

A suo avviso, una formulazione così ampia non è in grado di delimitare concretamente il perimetro della condotta punibile e pertanto rende la norma pericolosa per la libertà dei cittadini e di difficile interpretazione per il giudice.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 1.4 e Alfonso Colucci 1.5.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7, volto a sostituire la disposizione che introduce la fattispecie di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e ribadisce come il suo gruppo ritenga che la sicurezza e l'impegno per il contrasto al terrorismo debbano essere efficaci e costanti.

Sottolinea, tuttavia, come la norma introdotta dal provvedimento in discussione sia eccessivamente generica e non tenga conto delle necessarie esenzioni.

Rileva, infatti, come non risulti sufficiente aver previsto che condotta in esame sia stata posta in essere dal soggetto consapevolmente, in quanto risulta necessario anche definire lo scopo della detenzione. Per tale ragione, la proposta emendativa a sua firma precisa che non è punibile chi si procura o detiene il materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni micidiali per finalità di lavoro, di studio, o comunque per finalità estranee al compimento di condotte illecite.

Osserva, inoltre, come, qualora l'emendamento venisse approvato, tali cause di esenzione eviterebbero i costi inutili derivanti dalle relative attività di indagine.

Con riferimento, inoltre, alla espressione dei pareri contrari da parte dei relatori e del Governo su tutte le proposte emendative presentate, non può che sottolineare la gravità di tale circostanza e criticare il metodo utilizzato dalla maggioranza per approvare un provvedimento le cui disposizioni risultano prive dei caratteri di necessità e urgenza previsti per la decretazione d'urgenza.

[Enrica ALIFANO](#) (M5S) ritiene che la previsione, secondo cui la condotta di detenzione di materiale con finalità di terrorismo debba essere posta in essere dal soggetto «consapevolmente» sia inutile, in quanto non aggiunge nulla rispetto all'eventuale sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, a meno che non si intenda prevedere anche la fattispecie di «detenzione colposa».

[Matteo MAURI](#) (PD-IDP) osserva come la discussione in corso riproduca quella già svolta dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza già approvato dalla Camera, pur constatando come il Governo non abbia fatto tesoro di tale dibattito.

Rileva come il provvedimento in discussione contenga norme eterogenee, molte delle quali a suo avviso totalmente inaccettabili, altre, invece, dalle finalità condivisibili, ma sulle quali i gruppi di opposizione hanno già da tempo sollevato questioni che incomprensibilmente non sono state valutate dall'Esecutivo. Con riferimento all'emendamento in discussione, in particolare, sottolinea come esso non si ponga in contrasto con la finalità della norma introdotta dal decreto-legge, bensì sia volto a definirne la portata normativa. Ritiene che su questo tema sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo e i relatori motivino le ragioni del parere contrario espresso.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) ritiene che la disposizione in discussione non abbia realmente nulla a che vedere con il contrasto al terrorismo. Ribadisce come nell'ordinamento siano già presenti efficaci norme finalizzate al contrasto di tale fenomeno, tra le quali è compresa anche quella che punisce chi si addestra da sé per

finalità di terrorismo. L'introduzione di una disposizione con formulazioni così vaghe creerà soltanto confusione.

Evidenzia, inoltre, come in uno Stato nel quale la maggioranza ha preso netta posizione – come dimostrato dalle votazioni sugli articoli premissivi all'articolo 1 appena svolte – di non ritenere meritevole di punizione chi effettua il saluto romano, sia curioso che si introduca una disposizione che vieta la mera detenzione di un libro contenente istruzioni su come costruire un'arma. Rileva, infatti, che il semplice possesso di un libro non può di per sé essere indice di appartenenza a gruppi terroristici.

Auspica che su un tema così rilevante si possa finalmente registrare la partecipazione al dibattito dei colleghi della maggioranza e del rappresentante del Governo, non solo con riguardo alla mera presenza fisica o a forme di dissenso non verbali, ma anche con interventi nel merito.

Sottolinea infatti come l'interlocuzione sia alla base della democrazia e ritiene che il trincerarsi dietro l'espressione del parere contrario su tutte le proposte emendative, in assenza di dibattito, non sia una modalità di lavoro dignitosa neanche per i colleghi della maggioranza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 1.7

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) chiede alla presidenza di effettuare una verifica della votazione e del relativo esito.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, nel dichiararsi disponibile anche ad una eventuale controprova per appello nominale, assicura di aver constatato con assoluta certezza l'esito della precedente votazione.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) preso atto di tale chiarimento, non insiste nella richiesta.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Mauri 1.8, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi per quanto riguarda l'interesse ad una interlocuzione con il Governo sui temi trattati.

Rileva come l'articolo 1 del decreto in esame, introducendo due nuovi reati di pericolo, e determinando l'anticipazione della soglia di punibilità di alcune fattispecie, oltre a comportare il rischio di punire condotte sostanzialmente inoffensive, risulta del tutto superfluo alla luce del notevole arsenale già presente all'interno del codice penale, fra cui gli articoli 270-*bis* e 270-*sexies*.

Evidenzia che entrambi i reati di nuovo conio sono formulati in modo generico, lasciando perfino spazio all'arbitrio delle forze dell'ordine. Critica poi la formulazione dei testi, in quanto l'elemento del dolo specifico, che nel caso di specie risiede nella finalità terroristica, stride con la tipologia del reato di pericolo.

Chiede infine l'accoglimento dell'emendamento Mauri 1.8, in quanto esso è volto ad evitare che soggetti certamente estranei alle attività terroristiche possano incorrere in procedimenti penali a loro carico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 1.8.

[Rachele SCARPA](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Mauri 1.9, critica la genericità della formulazione dell'articolo 1 per le ragioni condivisibili già espresse dai colleghi, e per gli inevitabili problemi interpretativi che si genereranno.

Fa presente che l'emendamento in analisi ripropone parte delle modifiche contenute in altri emendamenti che sono stati respinti. Il parere contrario dei relatori e del Governo a tutte le proposte emendative delle opposizioni, pur migliorative del testo, è l'emblema del metodo che la maggioranza costantemente utilizza allo scopo di inibire il ruolo dei parlamentari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 1.9.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), preliminarmente ad una sua riflessione sull'emendamento 1.18 a sua prima firma, desidera manifestare indignazione per l'atteggiamento arrogante che ha trovato forma nella asciutta espressione del parere contrario rispetto all'insieme delle proposte emendative dell'opposizione da parte di Governo e relatori, che appare irrispettoso delle prerogative e della funzione che i parlamentari in questa sede stanno svolgendo.

Venendo all'emendamento in discussione, censura la tecnica legislativa utilizzata nella costruzione dell'articolo 1, del tutto approssimativa e in contrasto con il principio di tassatività delle norme penali. Ciò in quanto il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo che si introduce, punendo anche chi detiene istruzioni per il compimento di atti di violenza, risulta in sostanza sovrapponibile al già esistente reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo previsto dall'articolo 270-*quinquies* del codice penale, che peraltro, appare comunque meglio tipizzato.

Rileva inoltre come l'articolo 1 del decreto, anticipando la soglia di punibilità anche rispetto al tentativo e al reato di pericolo, sia diretto a perseguire non tanto i comportamenti quanto i soggetti che – in base a meri pregiudizi e senza alcun reale elemento fattuale – si presume potranno delinquere anche sulla base di una mera riserva mentale.

Chiarisce che la seconda parte dell'emendamento in analisi si concentra sul principio di proporzionalità della pena. L'articolo 1, infatti, prevedendo la reclusione da 2 a 6 anni per la mera detenzione di materiale con finalità terroristiche, determina una sproporzione rispetto alla più riprovevole fattispecie della divulgazione di quel materiale, che invece viene punita in maniera più mite, ossia con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Ritiene che su questo tema sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo e i relatori motivino le ragioni del parere contrario espresso.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 1.18.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) illustra l'emendamento 1.19 a sua prima firma, che non merita particolare approfondimento, proponendo una correzione del testo del provvedimento di evidente buon senso, mediante l'introduzione di una causa di non punibilità per chi si procuri o detenga il materiale in questione per finalità del tutto lecite.

Si domanda come sia possibile che la maggioranza e il Governo non siano d'accordo su un emendamento assolutamente condivisibile e ragionevole.

Auspica che il sottosegretario Molteni possa in futuro confidargli chi sia stato l'autore delle irragionevoli disposizioni del decreto-legge in esame, che genererebbero ilarità all'estero, qualora se ne conoscesse il contenuto, dal momento che milioni di persone potrebbero essere incriminate ai sensi del nuovo articolo 270-*quinquies*.3, pur detenendo solamente pesticidi o topicidi.

Confidando che non vi sia la volontà politica di limitare le libertà fondamentali mettendo sotto ricatto milioni di persone, dichiara di voler conoscere quali ragioni

giustificano l'introduzione di disposizioni così delicate, ma constata e stigmatizza l'assoluto silenzio del Governo e della maggioranza, che sembrano vivere un «letargo antidemocratico».

[Enrica ALIFANO](#) (M5S), prendendo in considerazione le condotte punite ai sensi del citato articolo 270-*quiquies*.3, evidenzia come la nozione di «armi» sia particolarmente ampia, alla luce del fatto che la giurisprudenza e la normativa vigente vi ricomprendono anche le «armi improprie», quali sono, ad esempio, i cacciaviti e i coltelli da cucina.

Ritiene pertanto che con la norma in questione, che punisce l'intenzione – la finalità di terrorismo – più che una condotta determinata – non individuabile nella fattispecie –, si estendano oltre misura i margini di discrezionalità per l'esercizio dell'azione penale e si violino i principi cardine del diritto penale italiano.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.19.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.30 a sua prima firma, che interviene in modo chirurgico sulla novella relativa al secondo comma dell'articolo 435 del codice penale, rubricato «Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti». In particolare, segnala come l'inciso che l'emendamento mira a sopprimere generi forti criticità sotto il profilo dei principi di tassatività e di determinatezza della fattispecie penale, al pari di quanto evidenziato dai colleghi intervenuti in precedenza con riguardo all'articolo 270-*quiquies*.3. La novella in questione, nello specifico, finisce per attribuire rilevanza penale al «pericolo del pericolo», dal momento che punisce condotte che generano il mero pericolo di commissione di «delitti di comune pericolo mediante violenza».

Sostiene dunque la necessità di sopprimere tale inciso, che risulta essere del tutto avulso dal contesto normativo in cui si colloca il suddetto articolo 435, anche al fine di ridare alla norma in questione un perimetro preciso ed evitare problemi interpretativi e applicativi in sede processuale.

Lamenta infine come la maggioranza e il Governo non abbiano voluto accogliere i suggerimenti e le osservazioni avanzate dalle opposizioni nel corso dell'esame dell'A.C. 1660, volte a migliorare il testo di disposizioni scritte molto male.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.30.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), evidenziando la sostanziale identità di contenuto dell'emendamento 1.34 rispetto all'emendamento 1.19, entrambi a sua prima firma, coglie l'occasione per sottolineare come sia assurdo punire chi legge un libro di cui è consentita la pubblicazione.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.34.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, avverte che, secondo accordi intercorsi, la seduta terminerà alle 16.30.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.1 a sua prima firma, soppressivo dell'articolo 3, osserva come il decreto-legge intervenga in modo particolare in materia di documentazione antimafia.

Da un lato, infatti, estende l'ambito di applicazione di tale disciplina per i cosiddetti contratti di rete – su cui non c'è stata, di fatto, possibilità di discussione – e dall'altro

attenua, e in modo poco chiaro, il controllo del prefetto sulle imprese individuali, rispetto alle quali andrebbero invece mantenuti i presidi di legalità esistenti, data la criticità del fenomeno dei cosiddetti «prestanome».

Dichiarando pertanto il proprio voto favorevole, ai fini della soppressione dell'articolo 3, esprime la necessità di una revisione attenta del Codice antimafia per un più efficace contrasto alla criminalità organizzata.

La Commissione respinge l'emendamento Serracchiani 3.1.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.2, volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 1, ovvero il nuovo articolo 94.1 del codice antimafia. In proposito, critica il fatto che la maggioranza non abbia deciso di accogliere alcuna delle osservazioni che sul punto erano state formulate dal suo gruppo in occasione della discussione del disegno di legge n. 1660.

Segnala, quindi, che il nuovo articolo 94.1 – che permette al prefetto di limitare gli effetti dell'interdittiva antimafia in caso di rischio per il sostentamento dell'imprenditore cui è rivolta ovvero della sua famiglia – reca l'ipotesi di un suo utilizzo strumentale da parte degli ambienti mafiosi al fine di aggirare la normativa antimafia. In particolare, segnala che gli imprenditori legati alla criminalità organizzata potrebbero essere indotti a spogliarsi dei propri beni prima di partecipare ad appalti o subappalti, in tal modo partecipando alla procedura e, al contempo, mettendosi al riparo da un possibile provvedimento di interdittiva.

Oltre a ciò, rileva una serie di profili problematici legati alla formulazione del testo del nuovo articolo 94.1. Il riferimento all'articolo 67, comma 5, del medesimo codice, infatti, porta a ritenere che sia già stata disposta una misura di prevenzione e nominato un amministratore giudiziario, rendendo evidente che si versi in una situazione già tutelata dall'ordinamento.

In secondo luogo, ritiene oscuro il riferimento all'articolo 94-*bis*, che renderebbe poco chiaro quali siano le misure di cui il prefetto può avvalersi. Osserva che, se il riferimento fosse alla figura del consulente, esso non sarebbe efficace, in quanto vi sarebbe un controllo sui singoli atti della procedura e non, invece, sulla sua gestione complessiva.

Ritiene, inoltre, parimenti poco chiaro come faccia il prefetto a rilevare la mancanza dei mezzi di sostentamento dell'imprenditore, se debba farlo d'ufficio o se debba affidarsi ad una dichiarazione spontanea del soggetto. In quest'ultimo caso, osserva che tale modalità sarebbe del tutto insoddisfacente, dal momento che il rimedio della prevenzione collaborativa costituisce un caso limite dell'ordinamento, peraltro assolutamente incompatibile con ipotesi di infiltrazioni mafiose.

Infine, ritiene, altresì, poco chiari il momento in cui si debba procedere ad una tale verifica delle condizioni economiche e se esso costituisca un obbligo del prefetto – come l'utilizzo del modo indicativo lascerebbe pensare – oppure, piuttosto, una sua facoltà.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 3.2.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Schullian 3.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.20, in materia di protezione di testimoni di giustizia, specificando come esso non sia di mero contrasto, ma si ponga in linea con l'articolo presente nel decreto in esame.

L'emendamento è volto solamente a sancire una opportuna collaborazione tra il Ministero dell'interno e la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

Coglie dunque l'occasione per aggiornare i colleghi dei lavori della Commissione Antimafia, di cui è componente, dichiarando come essa sia impegnata a rivedere alcuni profili della normativa antimafia in materia di protezione testimoni. Nel ringraziare la presidente Chiara Colosimo, segnala alcune meritorie iniziative della Commissione – come il progetto «liberi di scegliere» – volte a colmare alcune lacune normative attualmente presenti in materia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 6.20.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01, che è finalizzato a estendere i benefici riconosciuti ai testimoni di giustizia a categorie di soggetti, puntualmente individuate, che ad oggi ne sono inopportunamente esclusi.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.01.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.02, specifica che esso è dello stesso tenore del precedente. In particolare, la proposta è volta ad estendere i benefici anche a coloro che non rientrano nella definizione normativa di testimone di giustizia, ma che, nondimeno, hanno subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.02.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.03, volto a equiparare in termini di reversibilità il trattamento previdenziale del testimone di giustizia ai normali trattamenti pensionistici.

Raccomanda particolarmente l'approvazione di tale proposta emendativa, augurandosi, in caso di reiezione, che possa almeno essere presentato nel corso del prosieguo dell'esame un emendamento dei relatori o del Governo di analogo contenuto.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.03.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito al prosieguo dei lavori della giornata odierna.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, comunica che vi è un accordo tra i gruppi per interrompere la seduta delle Commissioni allo scopo di consentire alla Commissione Affari Costituzionale di iniziare l'esame del decreto-legge in materia di cittadinanza (AC 2402) già previsto nella programmazione dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 19 maggio 2025

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 19 maggio 2025. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni

La seduta comincia alle 17.15.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2025.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà, quindi, conto delle sostituzioni pervenute.

Prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 7.6; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianassi 7.7 e Serracchiani 7.8.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 7.9, di cui è cofirmataria, fa presente che esso, introducendo una modifica puntuale e opportuna, riguarda l'importante tema dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. Ricorda, infatti, che l'emendamento prevede la possibilità, per l'amministratore giudiziario impegnato nelle verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche di tali beni immobili e alla sussistenza di eventuali abusi, di avvalersi dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore, anche per l'interlocuzione con i competenti uffici comunali, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura. Rileva che l'ausilio di un tecnico esperto, previsto dell'emendamento, si può rendere necessario in molti casi poiché l'amministratore giudiziario, essendo spesso un avvocato o un commercialista, non è dotato anche delle competenze necessarie per far fronte, da solo, a tali verifiche di natura tecnico-urbanistica. Evidenzia, pertanto, che ad esprimersi su tali verifiche debba essere un tecnico esperto che, appunto, l'emendamento in esame vuole permettere di affiancare all'amministratore giudiziario. Manifesta il suo stupore per l'incomprensibile posizione della maggioranza che, anche a fronte di un intervento non ostruzionistico e

migliorativo, rimane ferma nella sua contrarietà, senza peraltro voler esprimerne le ragioni.

Segnala, inoltre, che le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1) del decreto-legge in esame, con le quali viene richiesto agli uffici comunali di dare riscontro all'istanza fornita dall'amministratore entro quarantacinque giorni dalla richiesta, introducono nuovi e maggiori carichi di lavoro agli uffici comunali, i quali, in molti comuni, versano già in condizioni di difficoltà. Sottolinea come tale aspetto renderà impossibile ottemperare a questi obblighi per i comuni nei quali le dotazioni organiche degli uffici comunali non sono sufficienti.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) sottoscrivendo l'emendamento Alfonso Colucci 7.9, rileva che tale proposta emendativa rappresenta il tentativo di rispondere ad una problematica reale. Chiedendo l'attenzione del sottosegretario Molteni, fa presente che il provvedimento in esame si trova attualmente in prima lettura alla Camera, circostanza che dovrebbe rendere il Governo più aperto ad accogliere proposte di modifiche soprattutto se, come quella in esame, si tratta di emendamenti tecnici di natura migliorativa e non ideologica.

Nel richiamare i contenuti dell'emendamento in esame, rileva che il permanere del parere contrario del Governo sull'emendamento potrebbe trovare giustificazione ove il Governo medesimo affermi che di tale ausilio l'amministratore giudiziario si possa avvalere a legislazione vigente. In caso contrario, ritiene necessario che esso dia conto delle ragioni che lo spingono a confermare la contrarietà del parere. A tal fine, rivolge anche alle presidenze delle Commissioni la richiesta di farsi interpreti della necessità che, nella presente sede, il Governo renda noto le ragioni della contrarietà agli emendamenti presentati dalle opposizioni. Invita quindi i relatori a valutarne l'accantonamento, al fine di favorire un supplemento di riflessione sullo stesso e un ripensamento del parere da parte del Governo.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 7.9, che sottoscrive, preliminarmente si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento avanzata dal collega Fornaro. Rimane quindi colpito dalla velocità con la quale la relatrice Montaruli ha inteso manifestare la sua indisponibilità ad accogliere la richiesta di accantonamento dell'emendamento. Rileva, infatti, che avrebbe almeno potuto ascoltare il dibattito e gli altri interventi sull'emendamento, prendendo almeno la decisione, eventualmente confermando il diniego alla proposta di accantonamento, all'esito della discussione.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, fa presente che, se i relatori avessero comunicato sin da subito la loro disponibilità all'accantonamento, la discussione cui fa riferimento il collega Zaratti non si sarebbe potuto tenere per via, appunto, dell'accantonamento.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) a fronte della posizione di chiusura espressa dalla relatrice Montaruli si chiede se sul provvedimento in esame ci sia, da parte della maggioranza, la disponibilità a discutere alcune proposte dell'opposizione, oppure se queste siano destinate tutte ad essere respinte.

Venendo al merito della proposta emendativa, giudica positivamente la possibilità che l'amministratore giudiziario possa segnalare l'inerzia degli uffici al tribunale e al

dirigente dell'ufficio preposto. Infatti, spesso l'inerzia degli uffici nell'evadere le richieste relative a beni immobili confiscati alle mafie può portare il bene stesso ad un deterioramento, rendendone così più difficile la fruizione. Conclude dichiarando quindi come sia positivo che eventuali inerzie possano essere segnalate, poiché ciò consente di fare conoscere quando un bene è a rischio di essere reso non più fruibile.

[Vittoria BALDINO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 7.9, sottolinea che questo emendamento, come molti altri emendamenti presentati dal MoVimento 5 stelle, non intende stravolgere il testo del decreto-legge, ma, al contrario, si propone di avanzare puntuali modifiche migliorative. Ricorda, difatti, che l'emendamento in esame non sostituisce le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge sul tema dell'amministrazione dei beni sequestrati alle mafie. Annuncia che, quando la maggioranza accuserà l'opposizione di aver presentato esclusivamente emendamenti ostruzionistici, darà risalto alla mancata approvazione di tale emendamento come «caso di scuola» per smentire il Governo e la maggioranza. Avrebbe pertanto auspicato che fosse accolta la richiesta di accantonamento, in quanto lo riteneva particolarmente meritevole di un supplemento di istruttoria.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Alfonso Colucci 7.9, che reputa condivisibile, soprattutto in quanto prevede tempi e limiti anche per gli uffici comunali preposti alle attività ad essi demandate, affinché gli uffici comunali provvedano tempestivamente. Sottolinea che si tratta di una proposta priva di qualsiasi intento ostruzionistico, ma volta esclusivamente ad offrire un contributo costruttivo.

Ricorda che il provvedimento in esame è il frutto di un *iter* che giudica essere sbagliato nel metodo, in quanto nelle disposizioni del decreto-legge si è, nella sostanza, fatto confluire quelle di un disegno di legge sulla stessa materia e che era all'esame del Senato. La contrarietà della maggioranza e del Governo a queste proposte migliorative lo rende ancora peggiore anche nel merito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 7.9.

[Michela DI BIASE](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Mauri 7.10, fa presente come questa proposta si inserisca tematicamente nell'ambito di quelle precedenti, come l'emendamento Serracchiani 7.8, tutte comunque respinte dalla maggioranza. Dichiaro di essere colpita dalla mancanza di volontà da parte di questa di accogliere proposte, contenenti elementi migliorativi di natura squisitamente tecnica. Evidenzia che l'emendamento ora in esame prevede l'adozione di un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici nominati esperti coadiutori dell'amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Si tratta, pertanto, di un emendamento che, intendendo fare chiarezza sui compensi di figure tecniche, ha la finalità di rendere più agevole la gestione di tali beni immobili.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Mauri 7.10 segnala l'importanza di approvare disposizioni che semplifichino la gestione dei beni immobili sequestrati alle mafie, rendendoli più fruibili. A tal fine ricorda che il suo gruppo ha giudicato positivamente alcune proposte della maggioranza volte a tal fine e rileva di non comprendere le ragioni per le quali la maggioranza continui a mantenere ferma la sua contrarietà a questo tipo di emendamenti che intendono perseguire proprio quel

fine, invitando la maggioranza ad approvarlo, per mostrare coerenza nella lotta alla mafia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 7.10.

[Carla GIULIANO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Alifano 7.11, evidenzia come si tratti di una proposta di modifica semplice ma allo stesso tempo significativa, in quanto interviene su una disposizione che colma un vuoto normativo risalente al 2018, prevedendo in particolare un meccanismo per la determinazione dei compensi spettanti ai coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Evidenzia che, con l'emendamento in esame, si intende infatti inserire un espresso richiamo alla legge sull'equo compenso, approvata nel corso di questa legislatura dal Parlamento con un ampio consenso trasversale. Sottolinea come tale disciplina rappresenti un rilevante avanzamento politico e giuridico, soprattutto perché si applica ai professionisti che prestano la propria attività in favore della pubblica amministrazione.

Ribadisce pertanto l'importanza di estendere anche ai coadiutori dell'Agenzia l'istituto dell'equo compenso, trattandosi di soggetti che operano con modalità contrattuali analoghe a quelle previste per le altre prestazioni professionali rese alla pubblica amministrazione. Proprio alla luce della larga condivisione che ha caratterizzato l'approvazione della relativa legge, afferma di non comprendere le ragioni che giustificano un parere contrario all'emendamento, volto esclusivamente a confermare l'uniforme applicazione di tale istituto anche in questo ambito specifico.

Manifesta quindi la piena disponibilità ad approfondire i profili tecnici della proposta, qualora relatori e Governo si dichiarino a loro volta disponibili, nella consapevolezza che l'emendamento in questione non persegue alcuna finalità politica, ma si limita a rafforzare la coerenza del sistema normativo.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Alifano 7.11, osserva come l'atteggiamento del Governo e della maggioranza appaia, sotto alcuni profili, singolare, considerando che, in numerose occasioni pubbliche, esponenti della maggioranza rivendicano con orgoglio l'approvazione della legge sull'equo compenso. Si interroga dunque sul significato di tali rivendicazioni, alla luce del fatto che, ogni qual volta vengano presentati emendamenti volti a richiamare espressamente tale normativa in altri ambiti, questi vengano sistematicamente respinti.

Ritiene che ciò sia imputabile alla volontà, non esplicitamente dichiarata, di evitare un'applicazione estesa e capillare della disciplina, nonostante se ne proclami pubblicamente il valore. Ricorda, in proposito, come già in sede di approvazione della legge sull'equo compenso il suo gruppo avesse proposto alcuni possibili interventi puntuali, che avrebbero potuto rendere la normativa più efficace e coerente, ampliandone il campo di applicazione. In questo caso, precisa che l'emendamento non sostituisce né ostacola l'adozione del regolamento previsto per definire le modalità di calcolo dei compensi, ma si limita a introdurre un mero richiamo alle tutele previste nella legge sull'equo compenso.

Rileva con rammarico che il mancato accoglimento anche di una proposta così limitata e ragionevole finisca per svuotare di contenuto una legge che, in ambito pubblico, viene costantemente elogiata da esponenti della maggioranza. Ritiene che ciò rischia di tradursi in una forma di implicita delegittimazione della medesima legge, che ne compromette l'efficacia concreta. Conclude rilevando come tale atteggiamento

risulta essere ipocrita, soprattutto perché si perde l'occasione di ampliare l'ambito di applicazione di una disciplina largamente condivisa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alifano 7.11.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento Bonafè 7.12, sottolineando che non può essere considerato un atto ostruzionistico o una proposta con finalità strumentali, ma piuttosto un contributo volto a migliorare il testo dell'articolo 7. In particolare, l'emendamento si concentra sulla lettera *d*) del comma 1, che riguarda il caso in cui, nell'ambito dell'accertamento tecnico urbanistico, vengano rilevati abusi non sanabili. Ricorda che, in tal caso, in base alla norma vigente, il giudice delegato ordina la demolizione delle opere abusive, ma il bene non viene acquisito al patrimonio dell'erario.

Rileva che l'emendamento propone l'introduzione di un comma 1-ter, ai sensi del quale, per quanto riguarda le spese e gli oneri relativi alla demolizione, si fa riferimento al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Si prevede inoltre che il giudice penale per la prevenzione disporrebbe la demolizione come spesa ripetibile, e la cancelleria darebbe corso all'incarico a un'impresa operante sul libero mercato, sostenendo l'onere finanziario a carico delle spese di giustizia, da recuperare successivamente dal condannato o dalla persona proposta. Inoltre, se la demolizione fosse effettuata per ragioni di condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa verrebbe imputata al Ministero della Giustizia, qualora sostenuta da competenti Ministeri.

Sottolinea come l'emendamento abbia l'obiettivo di rendere la disciplina vigente più chiara e precisa. Evidenzia pertanto che si tratta di una proposta puntuale e difficilmente contestabile, che contribuisce a migliorare la comprensibilità e l'applicabilità delle normative relative alle spese di demolizione.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) sottoscrive l'emendamento Bonafè 7.12 e ne sostiene le finalità, evidenziando la rilevanza dell'argomento in discussione, che riguarda la necessità di procedere alla demolizione di abusi non sanabili per rendere l'immobile completamente fruibile.

Fa presente che, in Italia, il tema delle demolizioni è particolarmente complesso, non solo per le difficoltà legate al reperimento delle risorse finanziarie necessarie, ma anche per le questioni relative alla definizione delle competenze e degli enti responsabili dell'esecuzione delle demolizioni. In particolare, si tratta di strutture da recuperare per un utilizzo collettivo, rendendo ancora più urgente e fondamentale un intervento normativo.

L'emendamento proposto intende introdurre un meccanismo che consenta il recupero di tali strutture, migliorando la gestione delle demolizioni. Ritiene che la maggioranza per dimostrare un reale impegno sul recupero delle strutture in questione dovrebbe prendere in considerazione le proposte che affrontano concretamente i problemi tecnici legati alle demolizioni, come quella in discussione. Osserva che, se il problema non viene affrontato in modo adeguato, gli stabili con abusi non sanabili rischiano di rimanere inutilizzabili, senza essere mai restituiti alla collettività, il che rappresenterebbe una sconfitta per la collettività e un danno per la credibilità della lotta alle organizzazioni criminali responsabili di tale situazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 7.12.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 7.14, evidenziando che esso intende introdurre una riduzione del termine – da annuale a trimestrale – per il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario. L'obiettivo è valutare le reali capacità dell'impresa che ha subito il sequestro di un bene di riprendere la propria attività economica. Segnala che un'impresa, originariamente legata alla criminalità organizzata, una volta privata del bene, potrebbe non essere più in grado di operare sul mercato. Per garantire un accertamento accurato delle capacità di recupero dell'impresa, ritiene sia necessario un approfondimento serio e tempestivo. Osserva che l'emendamento ha l'obiettivo di responsabilizzare l'amministratore giudiziario nel fornire tempestivamente dati concreti e giustificati. Questo permette di evitare che l'amministratore continui a percepire corrispettivi senza che l'impresa dimostri effettivamente di avere le capacità per proseguire la sua attività, con conseguenti risparmi per l'erario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero de Raho 7.14.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), nell'illustrare l'emendamento Alfonso Colucci 7.15, segnala come, con la lettera *b*) si preveda l'abrogazione del comma 6-*bis* dell'articolo 41 del codice delle leggi antimafia, poiché il nuovo comma 5-*bis* risulta in contraddizione con quest'ultimo. Infatti, mentre il 5-*bis* introduce una chiara condizione per la cessazione delle imprese prive di patrimonio liquidabile, il comma 6-*bis* prevede che le modalità di cessazione delle imprese che non dispongano di beni aziendali possano essere disciplinate da un decreto interministeriale *ad hoc*. Evidenzia quindi una discrepanza nel trattamento della stessa fattispecie, redatta in modo ambiguo. Invita pertanto i colleghi della maggioranza ad una maggiore riflessione e all'ascolto dei gruppi di opposizione al fine di contribuire a una normativa più chiara e coerente. Sottolinea come, in passato, le opposizioni abbiano più volte evidenziato le contraddizioni evidenti nelle disposizioni e segnala che, qualora i correttivi non vengano accettati, si rischia di procedere con scelte che risultano difficilmente giustificabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 7.15.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Boschi 7.17.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 7.17.

[Carmela AURIEMMA](#) (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 7.18. Ricorda che la proposta emendativa prevede l'attribuzione di una funzione specifica all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che consiste nella possibilità di organizzare progetti e svolgere attività finalizzate all'inclusione sociale, mirando a rendere l'Agenzia stessa protagonista attiva nella progettazione di interventi destinati alla collettività. Ricorda che, attualmente, infatti, l'Agenzia delega tali attività a soggetti terzi. Ribadisce che l'emendamento intende, pertanto, potenziare l'autonomia operativa dell'Agenzia, conferendole un ruolo più incisivo nella promozione della legalità e nell'inclusione sociale attraverso l'utilizzo dei beni confiscati.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) sottoscrive l'emendamento Auriemma 7.18, ritenendolo un intervento sensato in quanto non comporta effetti finanziari aggiuntivi, ma si limita a stabilire un principio generale riguardante le funzioni dell'Agenzia. Esprime perplessità

riguardo al fatto che tale proposta non venga condivisa dalla maggioranza, sollevando interrogativi sulla coerenza tra le dichiarazioni di impegno verso la valorizzazione dei beni confiscati e le azioni concrete in tal senso. Critica, inoltre, la chiusura al dialogo e al confronto da parte della maggioranza, definendo tale atteggiamento come sintomo di una carenza di cultura democratica e di apertura al dibattito.

[Vittoria BALDINO](#) (M5S), associandosi alle considerazioni espresse dal collega Zaratti, ricorda che la maggioranza ha più volte tentato di approvare la normativa in esame, presentando prima un disegno di legge e successivamente trasponendone i contenuti in un decreto-legge. Ricorda che l'opposizione ha offerto contributi costruttivi attraverso emendamenti, tra cui quello in discussione, che rappresenta un'opportunità per il Governo di riconsiderare le proprie scelte in merito alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ricorda altresì, a tal proposito, che il Governo ha inizialmente defanziato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'investimento destinato alla valorizzazione dei beni confiscati. Solo successivamente, a seguito delle osservazioni mosse in merito a tale scelta, è stato annunciato che le risorse sarebbero state reperite attraverso i fondi di sviluppo e coesione. Tuttavia, fa notare come a tale dichiarazione non sia seguita un'azione concreta, facendo così venir meno l'impegno assunto.

Ribadisce l'importanza e la difficoltà delle operazioni di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, non solo come strumento di lotta alla criminalità, ma anche come opportunità per il recupero sociale e culturale dei territori. Invita, pertanto, la maggioranza a fornire spiegazioni chiare e motivate riguardo al rifiuto di emendamenti che mirano a migliorare e potenziare tali iniziative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Auriemma 7.18.

[Michela DI BIASE](#) (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.01, si associa alle considerazioni svolte dalla collega Baldino, ed esprime, preliminarmente, un giudizio aspramente critico soprattutto con riguardo alla totale assenza di partecipazione della maggioranza e del Governo al dibattito in corso. Auspicava, infatti, che il Governo e la maggioranza avrebbero potuto confrontarsi sulle proposte emendative presentate dai membri dei gruppi di opposizione, soprattutto su un tema, come quello del contrasto alla mafia, sul quale storicamente vi è stata sempre grande condivisione tra tutte le parti politiche. Richiama, a tal proposito, lo spirito della legge 13 settembre 1982, n. 646, nota come legge «Rognoni-La Torre», che ha contribuito in modo decisivo alla lotta contro la mafia.

Passa quindi ad illustrare l'articolo aggiuntivo in esame, volto a stanziare 20 milioni di euro per il 2025 e 30 milioni annui a decorrere dal 2026 per consentire all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata una migliore gestione di tali beni, che necessitano di un ingente investimento economico.

Evidenzia altresì come la proposta emendativa in esame sia finalizzata a promuovere lo sviluppo della collaborazione interistituzionale tra gli enti pubblici, in modo tale da agevolare la conversione dei beni sequestrati e confiscati verso scopi socialmente utili.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S) sottolinea come l'articolo aggiuntivo in esame, così come l'emendamento Auriemma 7.18 già respinto dalle Commissioni, sia volto a correggere l'articolo 7 del decreto-legge, che non risolve efficacemente la questione del contrasto alla mafia e del riutilizzo dei beni a questa sequestrati e confiscati come simbolo di

legalità.

Ribadisce quindi che è impossibile combattere efficacemente la mafia e la criminalità organizzata emanando solo provvedimenti a costo zero come quello in esame.

Si associa, infine, ai colleghi Zaratti e Baldino con riguardo alla totale assenza di partecipazione della maggioranza al dibattito in merito a temi così rilevanti e precisa che tale modo di operare mortifica il Parlamento, rendendolo luogo di confronti meramente liturgici e formali.

[Matteo MAURI](#) (PD-IDP), concordando con quanto testé affermato dal collega Colucci, sottolinea che il provvedimento in esame è il risultato delle dinamiche interne alla maggioranza, che hanno determinato l'insabbiamento dell'originario disegno di legge in materia di sicurezza e l'adozione da parte del Governo del decreto-legge in discussione, che ne ha assorbito integralmente le tematiche. Esorta, quindi, i membri dei gruppi di maggioranza a confrontarsi nel merito senza doversi costringere al silenzio per il timore di un allungamento dei tempi di conversione del decreto.

Venendo al merito della proposta emendativa, reputa cruciale la destinazione effettiva dei beni sequestrati e confiscati, dato che essi possono essere un efficace simbolo di legalità. Rammenta, infine, come nonostante l'Agenzia già adesso agisce in modo efficace, bisognerebbe metterla nelle condizioni di fare molto di più: per tali ragioni l'articolo aggiuntivo in esame intende destinare maggiori risorse in suo favore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.01.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.09 evidenzia come il suo gruppo sia disponibile ad accogliere una sua eventuale proposta di riformulazione da parte dei relatori, soprattutto con riferimento alla consistenza delle risorse stanziare a favore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ritiene tuttavia che non sia possibile affrontare seriamente i temi della sicurezza pubblica prevedendo clausole di invarianza finanziaria e limitandosi ad aumentare le pene e a introdurre nuovi reati, come previsto nel decreto-legge in esame.

Reputa altresì necessario destinare maggiori risorse all'Agenzia anche al fine di rendere nuovamente fruibili per la collettività i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.09.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.02, volto a istituire un fondo destinato al finanziamento di progetti che abbiano a oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Sottolinea che l'eventuale reiezione di tale proposta renderebbe evidente che il Governo e la maggioranza non intendono stanziare alcuna risorsa per la lotta alla mafia e che la loro propaganda sul tema è meramente demagogica.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S) osserva come l'articolo 7 del decreto-legge in esame leda il principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti territoriali, che dovrebbero cooperare nella gestione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Evidenzia infatti che le autonomie locali sono gli enti che meglio potrebbero valorizzare tali beni, rilevando come nella maggioranza vi siano gruppi che, da una parte, esaltano le

autonomie locali e, dall'altra, sono restie ad affidare tali enti compiti di gestione e recupero dei beni confiscati e sequestrati, senza tenere in alcuna considerazione le specificità dei singoli territori colpiti dal fenomeno mafioso.

Reputa che tali beni debbano essere dei luoghi simbolici della legalità e che in tale ambito sia fondamentale la collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione: stigmatizza, invece, la condotta tenuta dalla maggioranza, che dimostra con il suo atteggiamento in questa sede di non voler combattere realmente le mafie.

[Matteo MAURI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.02, sottolinea come, paradossalmente, l'ingente numero di beni confiscati alla criminalità organizzata possa costituire un grave problema. Precisa, infatti, che se da un lato la rilevante quantità di beni confiscati alla criminalità organizzata è la dimostrazione della capacità dello Stato di contrastare questo grave fenomeno, dall'altro essa è indice dell'estensione del fenomeno stesso, che non è circoscritto soltanto al Sud Italia, come dimostra la sua rilevante presenza, ad esempio, in Lombardia.

Per contrastare efficacemente questo fenomeno, lo Stato, quindi, deve anche essere in grado di utilizzare in maniera adeguata tali beni. Sottolinea, invece, come molti comuni, sebbene dispongano di un numero altissimo di tali beni, non siano nelle condizioni di poterli gestire, non avendo a disposizione sufficienti risorse economiche.

Rileva, inoltre, come spesso fiorenti attività produttive sequestrate alla criminalità, successivamente al sequestro, falliscano. Questa circostanza non fa altro che trasmettere al cittadino che l'osserva un messaggio negativo.

La proposta in discussione ha quindi il pregio di sottolineare l'importanza dell'individuazione di adeguate risorse economiche per la gestione e il funzionamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di porre tali beni a disposizione della comunità.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.02.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Dori 7.03 e rammenta come il recupero e la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata costituisca uno strumento fondamentale proprio per contrastare tale fenomeno che, specie nelle periferie delle grandi città, spesso rappresenta il principale «datore di lavoro».

Ritiene quindi che mettere tali beni, una volta confiscati, a disposizione della comunità costituisca un segnale importante da parte dello Stato.

Sottolinea invece la molteplicità di problemi che ne rendono difficoltosa la gestione, tra i quali cita, tra gli altri, la lunghezza dei processi, la carenza di personale tecnico e di strumenti da parte dei comuni, la scarsa comunicazione tra le istituzioni coinvolte e la mancanza di un sistema informativo unificato per tracciare tali beni. Per risolvere tali problematiche ritiene necessario individuare le adeguate risorse. Per tale ragione, l'articolo aggiuntivo in discussione prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento, il recupero e la valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, al quale viene destinata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Ritiene che tale proposta, che certamente da sola non è sufficiente a contrastare i molteplici problemi che rendono difficoltosa la gestione dei citati beni, potrebbe comunque rappresentare un buon punto di partenza.

Nel prendere, inoltre, atto di come anche su un tema così delicato e fondamentale per la vita del Paese la maggioranza ed il Governo abbiano deciso di non accedere al dialogo, sottolinea che il suo gruppo, al contrario, non intende rinunciare alla possibilità

di ribadire la propria posizione, già ampiamente manifestata nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza approvato dalla Camera e in sede referente al Senato, il cui contenuto è quasi totalmente confluito nel decreto-legge in discussione.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Dori 7.03, evidenziando come spesso i comuni non si facciano assegnare i beni confiscati perché, non avendo le risorse economiche, non sono in grado di ristrutturarli.

Trova particolarmente singolare che tale circostanza non sia stata evidenziata dai tanti colleghi della maggioranza che hanno avuto o che ancora ricoprono ruoli all'interno di amministrazioni locali. Auspica che il silenzio di tali colleghi sul tema non sia il prezzo da pagare per mantenere la propria poltrona, tradendo il mandato conferito dai cittadini. Se così fosse, si tratterebbe di una scelta scandalosa ed indegna.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) sottolinea come spesso i comuni, a causa della scarsità di risorse economiche disponibili, non hanno la possibilità di rimettere i beni loro concessi nelle condizioni di essere utilizzati dalla comunità. Ritene tale circostanza molto grave, anche perché questi immobili potrebbero essere destinati ad accogliere donne maltrattate o ad assicurare il doposcuola a ragazzi con disagio psichico o appartenenti a famiglie in difficoltà economiche.

Ritiene pertanto fondamentale l'istituzione di un Fondo per il finanziamento, il recupero e la valorizzazione di tali beni.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S) sottolinea come il tema in esame sia stato oggetto di un ampio dibattito nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza già approvato dalla Camera e dal Senato in sede referente. Rileva, tuttavia, come la maggioranza e il Governo non abbiano fatto tesoro neanche delle numerose osservazioni che sono state avanzate sul tema nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni proprio in occasione dell'esame del citato disegno di legge.

Rammenta, infatti, che in tale occasione i soggetti auditi avevano evidenziato come la principale criticità fosse proprio da individuarsi nella carenza di risorse che impedisce una adeguata riqualificazione degli immobili. L'abbandono di tali strutture è indice non solo del loro inutilizzo ma soprattutto rappresenta un fallimento dell'istanza di legalità sottesa alla confisca stessa. Ritene, pertanto, necessaria l'individuazione di risorse volte a sanare i vizi strutturali che rendono tali beni inagibili.

Ricorda, inoltre, che i rappresentanti degli amministratori giudiziari e dei curatori intervenuti in audizione hanno lamentato il ritardo nei pagamenti da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Sottolinea come tale ritardo finisca con il disincentivare la disponibilità di questi professionisti ad occuparsi della gestione dei beni.

Ulteriori difficoltà derivano dalla mancanza di efficaci strumenti per contrastare le irregolarità urbanistiche che spesso vengono riscontrate su tali beni o per liberarli dall'occupazione abusiva.

In proposito, sottolinea come la maggioranza non presti attenzione a tale ultimo fenomeno che invece, con l'articolo 10 del decreto-legge in esame, tenta di contrastare quando si riferisce ad immobili destinati a domicilio altrui.

Rileva altresì l'elevato tasso di fallimento delle attività economiche sequestrate alle mafie: ritiene, in proposito, che ciò dipenda dalle particolari procedure previste per rimettere *in bonis* questi beni. Un ulteriore elemento di rallentamento dell'effettivo recupero di tali strutture deriva dal mancato coinvolgimento degli enti locali e del terzo

settore.

L'articolo aggiuntivo in discussione ha il pregio, a suo avviso, di sanare alcune di tali criticità.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Dori 7.03.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Dori 7.04 che cerca di finanziare le attività connesse alla gestione ed alla funzionalità dei beni confiscati alla criminalità organizzata, destinando a tale scopo una quota non inferiore al 15 per cento del Fondo unico giustizia.

Nel ricordare che è appena stata respinta la proposta istitutiva di un fondo apposito, richiama gli interventi precedenti che hanno tentato di spiegare quanto sia importante dotare l'Agenzia nazionale e gli enti locali di risorse adeguate per trasformare i beni sottratti alla mafia in occasioni di occupazione e di sviluppo del territorio. Considera prioritario ampliare il numero degli esempi virtuosi, quali per esempio l'esperienza di Libera terra, grazie alla quale cooperative sociali coltivano oltre 400 ettari di terreni confiscati alle mafie per produrre beni biologici in vendita online e in molti supermercati nazionali o organizzano attività di volontariato e di formazione. Richiamato quindi il progetto La casa di Paolo, che utilizzando un ex locale della famiglia Borsellino nel quartiere San Lorenzo di Palermo è diventato un punto di aggregazione e un presidio di memoria e di cultura antimafia, fa presente che con l'articolo aggiuntivo in esame si richiedono risorse proprio per favorire la moltiplicazione di iniziative di analoga natura, affinché i beni confiscati possano diventare esempi di civiltà e di convivenza democratica. Confida quindi nell'ascolto dei colleghi, che invita a votare in senso favorevole, trattandosi di esperienze trasversali, non connotate politicamente.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Dori 7.04.

[Michela DI BIASE](#) (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Mauri 7.05, fa presente che le parole del collega Zaratti le hanno richiamato alla memoria un episodio importante nella storia della città di Roma. Si riferisce alla restituzione alla comunità della villa sita sull'Ardeatina di proprietà del cassiere della banda della Magliana, da parte dell'allora sindaco Veltroni, di don Ciotti e di alcuni familiari delle vittime dell'organizzazione criminale, ricordando che l'immobile è diventato la Casa del jazz, un importantissimo polo culturale per la città, dove si esibiscono artisti di fama internazionale.

Ritiene giusto sottolineare gli esempi positivi che hanno consentito di dare una seconda vita a luoghi macchiati di nefandezze oltre che del sangue delle vittime e che rappresentano un segnale importante che lo Stato è presente ed è vigile e che può contrastare le mafie e nel contempo generare valore.

Rilevato quindi che i beni confiscati dalle mafie possono avere un altissimo valore simbolico oltre che una funzione sociale e culturale, fa presente che con l'articolo aggiuntivo del collega Mauri si chiede di destinare una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo unico giustizia proprio alla loro piena fruizione e funzionalità. Nel ricordare che il fondo è stato istituito dall'allora Ministro Brunetta con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del sistema giustizia nel suo complesso, ritiene che destinare una parte di tali risorse al sostegno agli enti locali che hanno difficoltà tecniche e finanziarie nella gestione dei beni confiscati, favorendo la loro riconsegna ai cittadini, costituisca un grandissimo segnale.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP) sottolinea l'importanza che il suo gruppo attribuisce all'articolo aggiuntivo del collega Mauri, che non richiede nuove risorse ma si limita a destinare una quota di quelle già previste nel Fondo unico giustizia alla gestione dei beni confiscati, ritenendo che ciò rappresenti un tassello della complessiva strategia di contrasto alla criminalità organizzata.

Nel ritenere che ciascuno dei colleghi presenti sia a conoscenza nelle regioni di appartenenza di iniziative virtuose analoghe a quella richiamata dalla collega Di Biase, rileva l'importanza di fornire sostegno finanziario agli enti locali, penalizzati dai tagli operati dal Governo e dal crescente incremento della povertà, e di creare le condizioni per la riconsegna alla collettività dei beni confiscati. Si tratterebbe a suo avviso di dare un segnale significativo anche in termini di sensibilizzazione della popolazione, ed in particolare le giovani generazioni, al contrasto alle mafie, dichiarando la disponibilità a concordare una diversa quota del Fondo da destinare allo scopo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mauri 7.05.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP) fa presente che, analogamente a precedenti proposte emendative, l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.06 intende potenziare le politiche di contrasto alle mafie, attraverso il rifinanziamento del Fondo beni confiscati alla mafia con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027.

Ricorda che si tratta di un intervento riproposto dal suo gruppo in tutte le occasioni opportune, che per quanto non sufficiente a risolvere tutti i problemi connessi alla gestione dei beni confiscati, è comunque utile a rafforzare l'azione dello Stato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.06.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.08, limitatamente alla parte ammissibile, volto ad autorizzare la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per rafforzare, in coerenza con le proposte emendative precedenti, l'attività di contrasto alla mafia sulla base di una serie di linee direttrici.

Ricorda le finalità dell'intervento, volto tra l'altro a potenziare l'Agenzia nazionale, garantendo un'adeguata dotazione di personale; snellire le procedure di assegnazione dei beni confiscati; agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione di tali beni presso l'opinione pubblica, le amministrazioni locali e il terzo settore; migliorare il monitoraggio delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantire la continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.08, limitatamente alla parte ammissibile.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Dori 8.2.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) fa presente che il suo gruppo tiene in maniera particolare all'emendamento 8.2 del collega Dori, il quale si è fatto promotore di una proposta di legge specifica sul medesimo argomento. Ricorda quindi che l'emendamento in esame è finalizzato a vietare l'uso di articoli pirotecnici, richiamando il gran numero di morti, feriti e menomati registrati nel corso dei festeggiamenti per la fine dell'anno ed in altre occasioni, nonché i gravi rischi cui espongono la collettività ed i danni che arrecano agli

animali. Ritiene quindi che anche gli articoli pirotecnici, dei quali non si comprende l'utilità, abbiano a che fare con la sicurezza pubblica.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Dori 8.2, gli identici emendamenti Boschi 9.1 e Alfonso Colucci 9.2, nonché gli identici emendamenti Zaratti 9.3 e Magi 9.4, l'emendamento Mauri 9.14 e gli identici emendamenti Serracchiani 9.15, Magi 9.16, D'Alessio 9.17 e Alfonso Colucci 9.18.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) sottoscrive l'emendamento Magi 9.19.

[Vittoria BALDINO](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento Magi 9.19 e ne approfitta per intervenire sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 9 che da un lato concede e dall'altro nega. Tale articolo, correggendo una norma introdotta nel 2018, prevede che la cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per determinati reati possa essere revocata soltanto a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza e dilata nel contempo i termini per la procedura di revoca.

L'emendamento del collega Magi le fornisce quindi l'occasione per intervenire nel dibattito sulla cittadinanza che sta tenendo banco alla Camera, considerato che è all'esame proprio in questi giorni il decreto-legge che modifica la legge n. 91 del 1992. Ne ricava la sensazione che la maggioranza non abbia alcuna idea di come affrontare il complesso, delicato e vitale tema della cittadinanza, considerato che si limita ad interventi spot, confusi e contraddittori, senza risolvere alcuno dei problemi connessi al procedimento per il suo riconoscimento né affrontare la questione dell'integrazione delle persone che vivono da tempo in Italia e che ci chiedono di uscire dal limbo giuridico in cui sono costretti.

Richiamati a tale proposito il parere contrario espresso su emendamenti del suo gruppo in materia di *ius scholae* e l'invito a non andare a votare in occasione del referendum in materia di cittadinanza per naturalizzazione, fa presente che la maggioranza non risolve neanche le problematiche connesse alla cittadinanza *iure sanguinis* ma anzi interviene a complicare le relative procedure, gettando nel caos gli uffici consolari che non sanno in che modo gestire i procedimenti in corso. Ne deduce che la maggioranza non ha alcuna volontà di risolvere la questione, volendo utilizzare il tema della cittadinanza – analogamente a quanto avviene per il fenomeno migratorio, esclusivamente come scalpo elettorale.

Chiedendosi quindi a che servano ben tre relatori del provvedimento ed un sottosegretario se nessuno di tali importanti esponenti della maggioranza ha il coraggio di intervenire nel merito, chiarendo tra l'altro le ragioni dei pareri contrari espressi, conclude che l'invito a rimanere a casa in occasione del referendum di giugno faccia il paio con il loro silenzio in Parlamento, in obbedienza a *diktat* provenienti dall'alto.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) dichiara che l'intervento della collega Baldino mette in evidenza che la «normetta» introdotta con l'articolo 9 del decreto-legge in esame incide sulla medesima legge n. 91 del 1992, oggetto delle modifiche apportate del decreto-legge n. 36 del 2025, all'esame della Camera in questi stessi giorni. Rilevando come gli interventi *spot* messi in campo tradiscano nella maggioranza la presenza di poche idee, per di più confuse, sull'argomento, li sollecita ad affrontare la questione nel solco di quanto fatto dal legislatore del 1992 che ha dimostrato una maggiore consapevolezza della delicatezza della materia.

Ritiene che l'azione del Governo che, pur adottando un apposito decreto-legge in tema di cittadinanza, introduce una «normetta» riguardante analoga materia nel decreto-

legge sicurezza, manifesti un'immagine di confusione e di incompetenza e tradisca la mancanza di una visione d'insieme e di lungo termine.

Si tratta a suo avviso di un legislatore non lungimirante, all'inseguimento di emergenze non corrispondenti alla realtà del Paese, che interviene in maniera disordinata, ritornando a distanza di pochi giorni sulle medesime leggi e mettendo di conseguenza in difficoltà, tra gli altri, gli operatori del diritto e gli addetti della pubblica amministrazione, cui spetta l'attuazione delle disposizioni. In conclusione, auspica che in futuro il Governo si limiti a svolgere la funzione esecutiva lasciando quella legislativa al Parlamento che la svolgerà forse con tempi più lenti ma sicuramente meglio.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S) illustra l'emendamento Magi 9.19, che mira a correggere un vizio evidente dell'articolo 9 del provvedimento, la cui lettera *b*) aumenta il periodo in cui può essere disposta la revoca della cittadinanza nei confronti del cittadino naturalizzato condannato per taluni gravi reati. Ritiene che tale disposizione non reggerà al vaglio della Corte costituzionale, in quanto prevede una sorta di pena perpetua, accessoria, *post factum*, comminata anche a distanza di anni nei confronti di un soggetto che potrebbe aver scontato interamente la condanna subita, e dunque in evidente contrasto con la funzione rieducativa che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena.

La norma genera inoltre una grave disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dal momento che la revoca della cittadinanza riguarda esclusivamente i cittadini naturalizzati.

Per altro verso, la norma è carente quanto alla previsione di una previa valutazione circa la pericolosità in concreto del soggetto interessato dalla revoca della cittadinanza. Da ciò deriva una lesione diretta dei diritti della persona, mancando un bilanciamento tra questi e le istanze di sicurezza sociale.

Prevedendo un ampio contenzioso su questo tema e facendo seguito alle considerazioni della collega D'Orso, dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento Magi 9.19, che mira a ridurre taluni dei vizi di costituzionalità in precedenza censurati, che portano a una netta presa di posizione contraria del suo Gruppo rispetto alla disciplina recata dall'articolo 9.

Le Commissioni respingono l'emendamento Magi 9.19.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) interviene sugli identici emendamenti Zaratti 10.2 e Magi 10.3, soppressivi dell'articolo 10 del provvedimento, che al primo comma introduce nel codice penale, all'articolo 634-*bis*, una nuova fattispecie di reato.

Coglie l'occasione per ricordare che è già presente nel codice una fattispecie analoga, all'articolo 633, e che il Governo è già intervenuto in materia con il cosiddetto «decreto *rave party*». Aggiunge che la nuova fattispecie, che peraltro si riferisce in modo incongruo anche alle pertinenze, è destinata a trovare applicazione anche nei confronti delle persone che abbiano subito uno sfratto per morosità incolpevole, rischiando di generare una bomba sociale incredibile.

Appare quindi manifesta, a suo giudizio, l'ossessione dell'Esecutivo per la creazione di nuove fattispecie penali e l'aumento delle pene, come se i problemi sociali fossero qualificabili come questioni di mero ordine pubblico e fossero risolvibili con delle politiche securitarie, che finiscono in realtà per aggravare la tensione sociale, senza beneficio alcuno per la collettività.

Sostiene invece come la «questione casa» debba essere studiata, affrontata e risolta attraverso attente politiche sociali, dotate di adeguati finanziamenti pubblici, per le quali

si rende necessario un confronto politico costruttivo, cui tuttavia il Governo si sottrae in modo inaccettabile.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 10.2 e Magi 10.3.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) illustra l'emendamento 10.4 a sua prima firma, interamente sostitutivo dell'articolo 10 del decreto-legge. Ritiene infatti che siano possibili e condivisibili alcuni piccoli interventi normativi per migliorare la tutela dell'ordinamento giuridico, in ambito penale, rispetto alle occupazioni arbitrarie di immobili destinati a domicilio altrui.

Ricorda peraltro che la proposta emendativa del suo Gruppo sul tema non è nuova, risalendo alla discussione di una proposta di legge a prima firma Bisa, che il MoVimento 5 Stelle mirava a correggere attraverso una proposta di legge alternativa. Torna quindi a difendere l'opportunità di tale correttivo, volto a punire con una disciplina specifica solo quelle fattispecie segnate da un rilevante disvalore.

In particolare, osserva come non vi sia alcun vuoto normativo da colmare, dal momento che la fattispecie di cui all'articolo 633 del codice penale può ben costituire il reato base che, tramite l'introduzione di specifiche aggravanti, consente di punire adeguatamente fatti particolarmente gravi, come l'occupazione di un'abitazione altrui con violenza alla persona o minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa o nelle ipotesi di commissione del delitto da parte di più di cinque persone o da persona palesemente armata, o ancora nei confronti di una persona fragile.

Per altro verso, l'emendamento a sua prima firma prevede la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi aggravate, delineate in modo puntuale, mentre l'articolo 10 del decreto-legge – che ritiene possa essere oggetto di censura sul punto da parte della Corte costituzionale – prevede la procedibilità d'ufficio in un ampio numero di casi, tra i quali potrebbe rientrare anche l'ipotesi di morosità incolpevole.

Inoltre, con riguardo alla necessità di prevedere una procedura accelerata per la reintegrazione nel possesso dell'immobile, sostiene che la proposta avanzata dal suo Gruppo abbia il merito di riconoscere le prerogative del giudice, che invece il decreto-legge attribuisce impropriamente agli ufficiali di polizia giudiziaria, i cui organici non sono oltretutto adeguati da un punto di vista numerico, secondo quanto riferito dagli stessi rappresentanti di categoria auditi dalle Commissioni riunite.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 10.4, di cui è cofirmatario, fa seguito alle considerazioni della collega ed esprime la propria netta contrarietà rispetto all'articolo 10 del provvedimento, che si sovrappone a discipline già esistenti nel nostro ordinamento – come gli articoli 633 e 634 del codice penale – contribuendo alla creazione di un quadro giuridico disorganico e confuso.

In particolare, sottolinea come si consenta alla polizia giudiziaria di disporre il rilascio e il reintegro senza un vaglio giudiziario circa la sussistenza dei diritti in questione, con una torsione dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

La genericità della norma poi, in contrasto con i principi di tassatività e chiarezza della norma penale, rischia di avere gravi risvolti negativi per gli operatori del diritto e la tutela dei cittadini.

Sotto un ulteriore profilo denuncia la carenza di un contraddittorio tra le parti, quanto mai opportuno in taluni casi – come nel caso dei contratti di locazione – in cui non è facile stabilire chi abbia diritto all'immobile.

Nel complesso ritiene quindi che la norma si ispiri al cosiddetto «penal-populismo», dimostrato da un aumento spropositato e sproporzionato dei reati e delle pene. Nel

riaffermare che il MoVimento 5 Stelle intenda tutelare nel modo più efficace possibile la proprietà privata dalle occupazioni abusive, ribadisce che le pene debbono essere parametrate all'offensività della condotta penalmente rilevante e che il diritto penale non può essere utilizzato come surroga delle politiche sociali, che il Governo non attua in alcun modo.

Reputa altresì che le misure contenute nell'articolo 10 risulteranno inefficaci, poiché non sono gli aumenti di pena a produrre un effetto deterrente, quanto piuttosto la certezza della pena, che non sarà assicurata, non essendo stanziati le risorse necessarie per incrementare gli organici della magistratura e della polizia giudiziaria.

In conclusione, ritiene che la sostanziale trasformazione di fattispecie civilistiche di inadempimento contrattuale in fattispecie penali non farà altro che generare incertezza e contraddittorietà in un «ordinamento» giuridico sempre meno ordinato.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 10.4, osserva come l'articolo 634-*bis* del codice penale non si limiti a tutelare il diritto di proprietà, ma finisca piuttosto per affrontare la questione della difficoltà abitativa attraverso la previsione di una sanzione penale, offrendo una soluzione punitiva in sostituzione di politiche pubbliche in grado di garantire un accesso effettivo all'abitazione.

Evidenzia che, in questo contesto, la pena diviene l'unico mezzo con cui affrontare il problema abitativo: chi occupa un immobile viene punito, senza che vi sia un sistema in grado di evitare che si giunga a tali condotte censurabili. A tal proposito, rileva come oggi si assiste a un inasprimento normativo che pone sullo stesso piano condotte molto diverse tra loro, come quelle caratterizzate da violenza e minaccia, e altre che si configurano, invece, attraverso meri artifici o raggiri.

Segnala come tale equiparazione sia del tutto inappropriata, in quanto si tratta di comportamenti che non possono essere considerati omogenei sotto il profilo giuridico e sociale. Richiama inoltre i principi costituzionali di determinatezza, tipicità e proporzionalità della norma penale, che nel caso di specie sono completamente disattesi.

Inoltre, evidenzia che il testo in esame tende a porre sullo stesso piano le condotte di occupazione e quelle di intromissione, sebbene, come emerso durante le audizioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento, si tratti di fattispecie profondamente differenti. Ricorda che l'intromissione riguarda spesso soggetti o movimenti che si pongono a sostegno di persone in situazione di disagio abitativo, e che le loro azioni, pur non avendo finalità propriamente occupative, rischiano comunque di essere penalmente perseguite. Esprime quindi una forte critica nei confronti dell'approccio securitario, a suo avviso, penalizzante e stigmatizzante adottato nei confronti del fenomeno dell'occupazione degli immobili.

Evidenzia come il Governo, anziché intervenire per rafforzare le politiche pubbliche in materia di edilizia residenziale e garantire concretamente il diritto alla casa per le fasce più deboli della popolazione – sempre più escluse da un mercato immobiliare inaccessibile – scelga di ricorrere a un intervento repressivo, mostrando un approccio improntato alla rigidità. Ribadisce infine la propria contrarietà a tale indirizzo legislativo, pur riconoscendo l'importanza della tutela del diritto di proprietà, ritenendo tuttavia imprescindibile il dovere dello Stato di intervenire, nel rispetto del principio di proporzionalità, per porre rimedio alle violazioni a tale diritto. Giudica, pertanto, inaccettabile un siffatto intervento normativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.4.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, martedì 20 maggio, alle ore 9.

La seduta termina alle 20.25.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 20 maggio 2025

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 20 maggio 2025. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#), indi del vicepresidente della II Commissione, [Pietro PITTALIS](#). – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2025.

[Nazario PAGANO](#), presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà, quindi, conto delle sostituzioni pervenute.

Ricorda che nella scorsa seduta le Commissioni hanno interrotto i propri lavori con la votazione dell'emendamento D'Orso 10.4 e che, pertanto, i lavori odierni riprenderanno dall'emendamento D'Orso 10.5, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento 10.5 a sua prima firma, volto a sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 10, sottolinea come il nuovo articolo 634-bis del codice penale ivi previsto sia una norma del tutto superflua sotto il profilo sistematico, poiché sarebbe stato sufficiente introdurre specifiche circostanze aggravanti al reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale.

A suo avviso la Corte costituzionale censurerà tale nuovo reato, come già denunciato dai rappresentanti dell'Unione delle Camere Penali e dagli illustri giuristi auditi nel corso dell'attività conoscitiva riferita al provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.5.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) interviene sull'emendamento 10.9 a sua prima firma, volto principalmente a sostituire il comma 1 dell'articolo 10, che introduce il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Reputa infatti

condivisibile l'obiettivo di contrastare efficacemente l'odioso fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili, soprattutto con riguardo agli anziani o ai soggetti fragili che, al rientro da un ricovero ospedaliero, trovano la propria abitazione occupata. Considera, tuttavia, più opportuno introdurre specifiche circostanze aggravanti – volte a punire con pene più severe le condotte maggiormente odiose testé descritte – nell'articolo 633 del codice penale che puniva la condotta di chi occupava arbitrariamente l'immobile altrui già prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in discussione.

Sottolinea inoltre come la proposta in esame preveda la procedibilità d'ufficio soprattutto nel caso delle fattispecie aggravate, al fine di tutelare le persone offese rispetto a possibili condotte intimidatorie.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.9.

[Michela DI BIASE](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Cuperlo 10.10, esprime la netta contrarietà del proprio gruppo rispetto all'articolo 10. Pur manifestando preoccupazione rispetto al fenomeno dell'occupazione abusiva di immobili destinati a domicilio altrui, ritiene che l'articolo 634-*bis* del codice penale preveda una pena assolutamente sproporzionata rispetto alla condotta sanzionata.

Rammentando come tale reato sia ormai vigente dall'11 aprile, evidenzia come allo stato non risulterebbe alcuna reale diminuzione delle occupazioni abusive di immobili e si chiede se l'Esecutivo sia in possesso di dati statistici in senso contrario. Constata che il rappresentante del Governo sta annuendo e immagina che ciò non sia dovuto ad un tic nervoso.

Il sottosegretario [Nicola MOLTENI](#) invita l'onorevole Di Biase ad avere rispetto nei suoi confronti.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) chiede alla presidenza di comunicare al sottosegretario Molteni che non può interrompere i membri delle Commissioni nel corso del loro intervento e di esortarlo piuttosto a prendere la parola sul merito del provvedimento, sul quale finora non ha dialogato in alcun modo con i membri dei gruppi di opposizione. Ritiene infatti che solo in questo modo il rappresentante del Governo potrebbe pretendere il rispetto da parte dei membri di tali gruppi.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, invita l'onorevole Di Biase a proseguire il proprio intervento sul merito della proposta emendativa in esame, prestando attenzione alle espressioni usate.

[Michela DI BIASE](#) (PD-IDP) rivolge un appello alla presidenza affinché tuteli i commissari che intervengono invece di difendere il rappresentante del Governo che ha bruscamente interrotto il suo intervento quando gli stava semplicemente chiedendo di produrre i dati statistici che potessero attestare che il nuovo reato di cui all'articolo 634-*bis* del codice penale ha effettivamente prodotto una riduzione del numero delle occupazioni abusive di immobili destinati a domicilio altrui. Auspica pertanto che, al termine del proprio intervento, il sottosegretario Molteni possa fornire tali dati.

Passando nuovamente al merito della proposta emendativa in esame, ribadisce che tale nuovo reato si sovrappone ai reati già presenti nell'ordinamento, generando un coacervo di norme con pene assolutamente sproporzionate fra loro.

Rileva inoltre come i rappresentanti delle forze dell'ordine abbiano evidenziato

l'inadeguatezza della procedura accelerata di reintegrazione nel possesso dell'immobile prevista all'articolo 321-*bis* del codice di procedura penale.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), associandosi a quanto affermato dalla collega Di Biase, che, nonostante l'interruzione del rappresentante del Governo, ha illustrato perfettamente le forti perplessità del gruppo del Partito Democratico in merito all'articolo 10, ribadisce che il suo gruppo ritiene il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili particolarmente preoccupante e che devono essere previste pene severe ma proporzionate rispetto alla condotta concretamente posta in essere dal reo.

Sottolinea tuttavia l'importanza di garantire risorse adeguate al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e ai fondi volti a contrastare il fenomeno del «caro affitti», ritenendo che non sia possibile tutelare efficacemente le fasce più fragili della popolazione tramite provvedimenti a costo zero, volti esclusivamente a prevedere nuovi reati e ad aumentare le pene.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP), condividendo quanto affermato dalle colleghe testé intervenute, rammenta come i membri dei partiti della Lega e di Fratelli d'Italia abbiano a più riprese celebrato l'introduzione, nell'originario disegno di legge in materia di sicurezza, del nuovo reato previsto all'articolo 634-*bis* del codice penale, affermando che avrebbe stroncato il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. Evidenzia come, a seguito dell'adozione del decreto-legge in discussione, tale disposizione sia ormai vigente da circa cinque settimane e reitera la richiesta al rappresentante del Governo avanzata dalla collega Di Biase in merito ai dati statistici riferiti a tale periodo che dimostrerebbe l'efficacia di tale misura. Esprime tuttavia forti perplessità al riguardo, dato che i cittadini con cui ha recentemente interloquito affermano che le occupazioni abusive non sono affatto diminuite a seguito dell'entrata in vigore del decreto in esame.

Ritiene, infatti, che chi occupa abusivamente gli immobili altrui non muterà la propria condotta a causa del mero aumento di pena previsto dal Governo, come evidenziato anche dai rappresentanti delle forze dell'ordine, che reputano queste misure assolutamente prive di efficacia. Osserva ancora che l'Esecutivo scarica sulle forze di polizia la responsabilità di sgomberare gli occupanti sulla base dei primi accertamenti volti a verificare l'arbitrarietà dell'occupazione, senza dover attendere alcuna autorizzazione da parte del giudice. Rammenta come molti dei soggetti auditi nel corso dell'istruttoria del provvedimento in esame avessero avanzato diverse critiche alla procedura accelerata di reintegrazione nel possesso dell'immobile prevista dal nuovo articolo 321-*bis* del codice penale.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S) sottolinea come le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge in discussione si sovrappongano ad altre disposizioni del codice penale già oggetto di modifica da parte dell'Esecutivo con il primo provvedimento prodotto dal Consiglio dei ministri, il cosiddetto «decreto-legge *rave party*».

Rileva, quindi, come l'introduzione di tali nuove disposizioni renda confuso il quadro normativo, creando disturbi interpretativi per i cittadini e in sede giurisdizionale.

A suo avviso, tale modo di legiferare, che produce incertezza nell'individuazione delle fattispecie penali e che introduce pene sproporzionate, altera fortemente il diritto penale.

Sottolinea, inoltre, come, attraverso l'introduzione delle disposizioni previste dall'articolo 10, il Governo – spinto da un *furor* panpenalistico – renda penali situazioni che dovrebbero invece trovare la propria regolamentazione in sede civile. Un siffatto utilizzo del diritto penale ha una mera funzione propagandistica.

Posto che ovviamente nessuno ha intenzione di legittimare abusi nei confronti della proprietà e del possesso, ritiene tuttavia evidente che il Governo – che non sta compiendo nessuna politica sociale di prevenzione né per favorire il patrimonio abitativo pubblico – sia convinto che il bisogno abitativo in Italia si debba curare attraverso il diritto penale. Osserva tuttavia come il diritto penale non possa sopperire alla mancanza di politiche sociali.

La disposizione introdotta, a suo avviso, è inefficace in quanto è dimostrato come l'effettiva deterrenza penale venga data dalla certezza della pena e non dal suo innalzamento né dall'introduzione di nuovi reati.

Inoltre, il decreto-legge in discussione non prevede alcuna misura per potenziare le strutture che consentono l'esercizio effettivo della giustizia e pertanto l'introduzione della nuova fattispecie in discussione avrà l'unico effetto di ingolfare ancor di più le aule giudiziarie.

Manifestando, quindi, la massima contrarietà nei confronti dell'approccio panpenalistico di tipo populistico del Governo, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cuperlo 10.10.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi già intervenuti, precisando come il suo gruppo, assolutamente favorevole alla tutela della proprietà privata, non condivida il metodo utilizzato nel provvedimento in discussione per raggiungere tale tutela.

Rammenta come nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge in materia di sicurezza sia stato evidenziato che l'articolo 10 del decreto-legge introduce nel codice penale il nuovo articolo 634-*bis* in un contesto normativo sul quale il Governo era già intervenuto con il cosiddetto decreto-legge «*Rave party*» – che ha introdotto con l'articolo 633-*bis* del codice penale il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica e che ha modificato l'articolo 634 del codice penale che prevede il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili, senza tuttavia indicare una soluzione al problema dell'occupazione abusiva di immobili.

Ritiene che invece di introdurre la fattispecie di cui al nuovo articolo 634-*bis* del codice penale – che si differenzia da quella dell'articolo 634 soltanto per l'elemento dello spoglio – sarebbe stato sufficiente prevedere un'aggravante per tale ultima fattispecie. In tale maniera si sarebbe operato un miglior coordinamento delle disposizioni in vigore. L'introduzione della nuova fattispecie renderà infatti maggiormente difficile per il giudice l'individuazione di quella da applicare all'ipotesi di reato.

In secondo luogo, sottolinea come tale nuova fattispecie di reato, se messa in relazione con quelle di cui agli articoli 633-*bis* e 634 del codice penale, determina la lesione del principio costituzionale di proporzionalità della pena, in quanto si prevede una pena più grave per una fattispecie che invece andava punita come aggravante di un'altra fattispecie. Ciò espone quindi la norma a censure di legittimità costituzionale.

Ritiene, pertanto, particolarmente singolare che il Governo – che con l'articolo 11 del decreto-legge in esame ha introdotto addirittura un'«aggravante di luogo» – in questo caso non abbia voluto ascoltare i suggerimenti avanzati non solo dai gruppi di opposizione ma da numerosi auditi, molti dei quali indicati dai gruppi di maggioranza.

Ribadisce inoltre come la procedura accelerata per la reintegrazione nel possesso prevista dall'articolo 321-*bis* del codice penale determinerà un aumento ingiustificato delle responsabilità per le forze dell'ordine che non potranno fare affidamento neanche sulla introduzione della tutela legale che in tale ipotesi non si applicherebbe.

Per quanto attiene, inoltre, alla fattispecie di cui al secondo comma del nuovo reato

di cui all'articolo 634-bis del codice penale ritiene che sarebbe stato più opportuno rinviare direttamente all'articolo 110 del codice penale per i casi di concorso di reato.

[Gianni CUPERLO](#) (PD-IDP), richiamando l'intervento del collega Alfonso Colucci, rileva come l'espressione «panpenalismo populista» presupponga un punto di fragilità nell'impianto della maggioranza: la totale rimozione della dimensione della sfera del bisogno.

Ritiene infatti che sia giusto domandarsi se è legittimo che la legge punisca il comportamento di chi occupa abusivamente un edificio quando questo comportamento costituisce l'unica possibilità di avere una abitazione.

Aggiunge che il medesimo quesito se lo è posto anche il Tribunale di Firenze che ha dovuto valutare la responsabilità di quattro persone accusate di aver occupato un immobile in stato di grave abbandono. Osserva, infatti, che l'occupazione abusiva prevista dall'articolo 633 del codice penale è una fattispecie di reato che considera l'ipotesi di occupazione di un immobile per rispondere ad un personale gravissimo bisogno abitativo.

Il Tribunale di Firenze, per comprendere se l'ipotesi al suo esame meritasse di non essere ricompresa nell'applicazione della legge penale, si è rivolta alla Corte costituzionale che ha preliminarmente precisato che l'articolo 633 del codice penale è conforme alla Costituzione, che tutela il diritto alla proprietà in modo pieno ed effettivo e, dunque, tale disposizione punisce legittimamente chi reca un danno al diritto alla proprietà e al suo libero godimento.

La Corte costituzionale ha tuttavia sottolineato altresì che, qualora si agisca, in modo non violento, per un imponente bisogno di una casa e si occupa un immobile del cui stato il proprietario non si cura più, la tutela penale potrebbe non risultare più giustificata o necessaria. Inoltre, nella sua pronuncia la Corte afferma che quando il bisogno abitativo è davvero grave e non trova risposta nei servizi sociali di *housing* messi a disposizione dallo Stato, esso può essere considerato una necessità talmente grave da eliminare il contrasto tra il comportamento e i principi dell'ordinamento. Le circostanze concrete hanno una notevolissima incidenza e saranno oggetto dell'esame del giudice competente e potrebbero eventualmente portare- con formule diverse- all'assoluzione.

Ritiene che, nonostante la Corte abbia salvato la norma e tutelato il diritto di proprietà in modo pieno, tale pronuncia rappresenti un'apertura ad un tema estremamente attuale come quello della crisi abitativa.

Pertanto, ribadisce che ciò che a suo avviso appare evidente nel panpenalismo populista è la completa rimozione della dimensione del bisogno da parte del Governo e della maggioranza.

[Matteo MAURI](#) (PD-IDP) ritiene che l'articolo 10 del decreto-legge in discussione, così come quello relativo alle detenute madri, dimostri chiaramente la volontà del Governo di introdurre nell'ordinamento nuove disposizioni per mera propaganda.

Si tratta, infatti, di disposizioni di difficile applicazione, che pertanto non porteranno alcuna risposta concreta ai problemi che dichiarano di voler risolvere ma che servono soltanto a consentire alla Lega di portare contenuti al suo Congresso.

Sottolinea, inoltre, l'esiguità dei casi di occupazione arbitraria di immobili adibiti ad abitazione privata nei confronti di soggetti fragili, approfittando di un loro ricovero ospedaliero, a fronte invece dell'ingente numero di occupazioni di immobili pubblici, che in ragione del loro stato di scarsa manutenzione non vengono assegnati. In proposito, richiama il caso delle numerose occupazioni degli immobili non ristrutturati di proprietà

delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER).

Ritiene quindi che l'Esecutivo – che dovrebbe mettere in atto politiche a favore dei cittadini bisognosi – dovrebbe stanziare le risorse necessarie per la ristrutturazione di tali immobili e prevedere interventi di contrasto alla morosità incolpevole.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cuperlo 10.10.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) chiede la verifica del voto sull'emendamento Cuperlo 10.10.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, invita i deputati Segretari ad avvicinarsi al banco della Presidenza e dispone la controprova per appello nominale.

(votazione per appello nominale)

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, dà conto dell'esito del voto, confermando la reiezione dell'emendamento Cuperlo 10.10 con 15 voti favorevoli e 22 voti contrari.

[Devis DORI](#) (AVS), nel ricordare che sono da poco stati respinti gli emendamenti soppressivi e sostitutivi dell'articolo 1, fa presente che inizia ora l'esame delle diverse proposte emendative volte almeno a correggere la disposizione recata dall'articolo 10. Nello specifico, l'emendamento Zaratti 10.12 tenta di tamponare l'effetto della nuova fattispecie penale almeno distinguendo per gravità i comportamenti degli occupanti e quindi sottraendo all'applicazione del nuovo articolo 634-*bis* del codice penale chi detiene senza titolo l'immobile, rammentando come tale detenzione senza titolo possa essere intervenuta in un secondo momento per motivi diversi, tra i quali anche la morosità incolpevole. Nel considerare inaccettabile che vengano sanzionate penalmente situazioni di questo genere, precisa che nessuno in questa sede sta giustificando l'occupazione di un immobile altrui, soprattutto se ciò avviene a mezzo di violenza o minaccia e che l'oggetto della contestazione riguarda l'adeguatezza della misura e l'utilizzo del codice penale come standard ideologico, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, a cominciare dal cosiddetto decreto *rave*. Nel far presente a tale ultimo proposito come non via sia stata alcuna applicazione concreta delle disposizioni introdotte con il decreto *rave* auspica che ciò avvenga anche con riferimento all'articolo 10 del provvedimento in esame, sottolineando come l'operazione di trasferire nel codice penale illeciti civilistici abbia l'unica finalità di consentire alla maggioranza di rivendicare nei confronti dell'opinione pubblica la paternità di un irrigidimento delle norme. Rileva come il risultato sia in questo caso un quadro normativo confuso e disorganico, di difficile interpretazione, senza che sia stata dimostrata in alcun modo la diffusione del fenomeno e l'allarme sociale che ne conseguirebbe. Bisognerebbe risolvere alla radice il problema, con un sostegno finanziario a chi è in difficoltà economica o con un'edilizia popolare convenzionata invece di ricorrere sempre all'introduzione di nuovi reati e all'aggravamento delle pene e senza mettere mano ai veri allarmi sociali rappresentati da fenomeni quali corruzione, criminalità organizzata e fenomeni collegati. Nel ribadire la propria contrarietà al ricorso costante allo strumento penalistico per contrastare i fenomeni, per quanto condannabili, auspico che almeno venga accolto l'emendamento del collega Zaratti, che gradua la gravità dell'occupazione di immobili.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.13, fa presente che si tratta di un intervento chirurgico, volto ad eliminare una delle maggiori

criticità del nuovo reato introdotto dall'articolo 10 del provvedimento in esame. Richiama a tale proposito l'apertura manifestata dal presidente della I Commissione del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge sicurezza, nel senso di evitare che il nuovo reato colpisse anche i soggetti destinatari di convalida per sfratto. Ricorda dunque che la detenzione senza titolo si verifica anche nel caso in cui l'inquilino sia raggiunto da una convalida di sfratto per finita locazione o per morosità, precisando come in questo ultimo caso il diritto civile sostanziale non distingue tra colpevole ed incolpevole. Aggiunge che la morosità incolpevole per sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di affitto potrebbe tra gli altri casi riguardare anche il libero professionista che abbia subito la contrazione del proprio reddito per malattia, categoria espressamente citata in occasione dell'istituzione del fondo per morosità incolpevole. Rileva che, per come attualmente formulata, la norma colpisce dunque anche la sopravvenuta detenzione senza titolo, precisando che il nuovo reato si integra anche in assenza della comunicazione dell'ufficiale giudiziario, nel momento in cui il proprietario dell'immobile, convalida di sfratto alla mano, provi ad entrare senza risultato nel bene di proprietà. Considera quindi quanto mai opportuno il proprio emendamento per eliminare qualsiasi ambiguità nella formulazione della norma, sottolineando come la maggioranza sostituisca i percorsi in sede civilistica con una fattispecie penale, operando una equiparazione dei comportamenti che non è legittimo fare. Dichiaro la propria contrarietà al fatto che si metta sullo stesso piano chi occupa abusivamente, irrompendo nell'immobile, e chi invece è raggiunto da una convalida di sfratto esecutivo per i motivi più disparati, compreso il caso di inquilini con contratto di affitto scaduto, ancorché regolarmente paganti. Sollecito l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 10.13, che consentirebbe alla maggioranza di salvare l'impianto della norma e di evitare le prevedibili censure di costituzionalità. Richiamando la richiesta dei colleghi del Partito democratico relativa ai risultati delle prime applicazioni della nuova norma, domanda se Governo e maggioranza abbiano per caso raccolto richieste di aiuto da parte di assessori comunali alle politiche abitative alle prese con la difficoltà di ricollocare nuclei familiari con soggetti vulnerabili in conseguenza degli eventuali sgomberi fin qui disposti.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 10.12 e D'Orso 10.13.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) illustra l'emendamento 10.14 a sua prima firma, che mira ad eliminare alcune criticità della nuova fattispecie introdotta con l'articolo 634-*bis* del codice penale. In primo luogo, l'emendamento sopprime implicitamente la locuzione «detiene senza titolo», per le ragioni già ampiamente esposte nei precedenti interventi.

In secondo luogo, l'emendamento sostituisce il riferimento al «domicilio» – la cui nozione appare eccessivamente ampia – con quello all'«abitazione», sanzionando così un'ipotesi caratterizzata da un maggior disvalore. Al riguardo, coglie l'occasione per ribadire che la nuova norma sconta la criticità di voler dare una soluzione di carattere penale a questioni di diritto civile.

Per altro verso, l'emendamento elimina il riferimento alle «pertinenze» e reca una modifica con riguardo alle modalità della condotta. Preannuncia – in considerazione dell'invito della presidenza a concludere per il raggiunto limite di tempo previsto dal Regolamento – che nei successivi interventi avrà modo di illustrare tali questioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.14.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP), chiede alla presidenza, per un più ordinato svolgimento dei lavori, di avvertire con maggiore anticipo, un minuto prima del termine stabilito ai sensi del Regolamento, il deputato che stia intervenendo per dichiarazione di voto.

[Devis DORI](#) (AVS) interviene sull'emendamento Zaratti 10.19, di cui è cofirmatario, volto ad una modifica puntuale della fattispecie penale introdotta con l'articolo 10 del provvedimento in esame. A suo giudizio, infatti, il nuovo articolo 634-*bis* colpisce con pene sproporzionate anche coloro che si trovino in una situazione di morosità incolpevole.

In generale, ritiene che l'obiettivo del legislatore debba essere quello di sanzionare penalmente chi crea allarme sociale e dà luogo a gravi situazioni di illegalità, e sottolinea come questi presupposti certamente non sussistano nei casi di morosità incolpevole.

Fa poi presente che mancano – in quanto non pubblicati o non raccolti – dei dati statistici puntuali rispetto alle occupazioni arbitrarie di immobili, forse perché il fenomeno non è così diffuso da giustificare l'introduzione di una nuova fattispecie penale, disposta e «sbandierata» dal Governo esclusivamente per motivi politici.

Ad ogni modo, ribadisce la necessità di prevedere un'eccezione per i casi di morosità incolpevole. In tale prospettiva, evidenzia che l'approvazione degli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16 non implicherebbe alcun ritardo ai fini dell'approvazione di questo, illiberale, decreto-legge.

[Laura BOLDRINI](#) (PD-IDP) sottolinea come gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16 siano frutto di una presa d'atto della realtà e dei problemi sociali che affliggono il Paese. Se da un lato, infatti, è doveroso adottare misure per contrastare in modo efficace i fenomeni criminali collegati alle occupazioni arbitrarie di immobili, dall'altro è doveroso tenere conto di un bisogno sociale imponente, offrendo alternative concrete a persone in stato di bisogno.

Ritiene che, per contemperare esigenze confliggenti, lo Stato non può fornire una risposta che si limiti all'aumento delle pene o alla creazione di nuove fattispecie di reato, ma deve prima di tutto prendere atto del problema sociale e indagarne le cause.

In questa prospettiva si domanda per quale ragione l'attuale maggioranza abbia tagliato le risorse stanziare per il Fondo per la morosità incolpevole, finalizzato alla prevenzione del fenomeno delle occupazioni arbitrarie. Per le stesse finalità si interroga altresì sui motivi per cui non si proceda alla ristrutturazione di centinaia di edifici pubblici vuoti presenti sul territorio nazionale, che potrebbero essere assegnati alle famiglie in stato di bisogno. Evidentemente, a suo giudizio, il Governo non ha alcun interesse a risolvere i problemi sociali reali, ma solo a mantenere il consenso, «sbandierando» l'introduzione di nuove fattispecie di reato. A conferma di ciò, coglie l'occasione per chiedere al sottosegretario Molteni un riscontro circa l'efficacia delle norme entrate in vigore da circa cinque settimane, ritenendo non credibile la narrazione del Ministro Salvini, secondo il quale l'Esecutivo ha preso in mano la situazione e il problema delle occupazioni arbitrarie è stato risolto.

Per altro verso, reputa che l'attribuzione alle forze di polizia di poteri di intervento svincolati da una previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria finisca per sovvertire l'ordine gerarchico e delle responsabilità proprio del nostro ordinamento giuridico ed accrescere il rischio di operazioni arbitrarie e illegittime.

Tornando allo specifico contenuto degli identici emendamenti in esame, rimarca la necessità di escludere dall'applicazione della norma in questione i casi di morosità incolpevole. Sottolinea come si tratti di persone che si trovano costrette ad occupare

l'immobile altrui, dal momento che lo Stato – diversamente da quanto dovrebbe accadere in un Paese civile – non offre loro alcuna alternativa.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), muovendo dalle argomentazioni espresse sul tema nei precedenti interventi, fa presente che i casi di morosità incolpevole attengono a persone che hanno perso il lavoro o sono affette da una grave malattia, situazioni di difficoltà che possono accadere a chiunque. Considera quindi un errore non prevedere maggiori risorse per il Fondo morosità incolpevole o per il «contributo affitti» e non escludere questa specifica ipotesi dalla fattispecie di cui all'articolo 634-*bis* del codice penale. Segnala altresì che i Comuni hanno subito rilevanti tagli sulle risorse e non possono più fornire alle fasce deboli della popolazione quelle forme di assistenza che contribuivano alla prevenzione del fenomeno delle occupazioni arbitrarie, che ritiene debba essere sì contrastato, ma anche trattato con delicatezza e attenzione. Ritiene infatti che la questione abitativa sia complessa, e stigmatizza la scelta dell'Esecutivo di intervenire esclusivamente sul piano della risposta punitiva, disinteressandosi del piano della prevenzione, da attuarsi tramite adeguate politiche sociali.

In conclusione, manifesta al sottosegretario Molteni piena disponibilità ad accogliere una riformulazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, laddove il Governo voglia lavorare in tal senso, purché il tema della morosità incolpevole sia tenuto in debita considerazione.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, nel dare la parola all'onorevole Scarpa, la avverte che la seduta terminerà alle ore 11, quando avranno inizio i lavori in Assemblea, prima dunque che siano decorsi i dieci minuti previsti dal Regolamento per gli interventi per dichiarazione di voto.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza che sia garantito un intervento per dichiarazione di voto di dieci minuti alla collega Scarpa, eventualmente nella prossima seduta, se non è possibile in questa.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, rassicurando in tal senso l'onorevole Bonafè, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 maggio 2025. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 21.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2025.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, dato conto delle sostituzioni, e non essendoci obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta antimeridiana la Commissione ha interrotto i suoi lavori durante l'esame degli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, sui quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.

[Rachele SCARPA](#) (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, chiarisce che essi introducono un'eccezione al nuovo reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, con la finalità di evitare di punire quei soggetti che non riescono a pagare l'affitto per la situazione di difficoltà temporanea in cui versano.

Ricorda che sono circa 650 mila le famiglie attualmente in graduatoria per l'assegnazione di una casa popolare, a fronte di circa 40 mila sentenze di sfratto che, ogni anno, colpiscono individui che non riescono a sostenere le spese di locazione, pur non integrando i requisiti minimi richiesti dai comuni per l'accesso alle case popolari. A fronte di un tale problema sociale, la risposta del Governo, che per populismo verrà presentata agli italiani come una soluzione, ha invece una matrice punitiva, che certamente non risponde alle esigenze della popolazione ma che, all'opposto, ha l'obiettivo di criminalizzare le fragilità.

Osserva che Salvini millantò un «Piano casa» mai concretizzatosi, e che, all'opposto, l'attuale Governo non ha provveduto a rifinanziare i fondi per morosità incolpevole e per il sostegno agli affitti.

Ritiene necessario l'inserimento in Costituzione di un vero e proprio diritto all'abitazione, nonché l'istituzione del «ministero dell'abitare» e l'introduzione di una legge quadro sull'edilizia pubblica e sociale, sulla falsariga del «Modello PINQuA».

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), illustrati brevemente gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, fa presente che vari sindaci indicano la casa e lo stipendio come i due principali problemi delle società locali, e chiedono il reintegro dei fondi per morosità incolpevole e per il sostegno agli affitti al fine di fronteggiare le temporanee fragilità di coloro che, incolpevolmente, si vedono costretti ad occupare un immobile.

Riporta l'esempio di un ricercatore che, pur avendo vinto un concorso per lavorare nel Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia, ha rifiutato il posto e si è trasferito a Trento, dove si vedeva garantita una casa, l'asilo gratuito per la figlia e un sostegno per l'impiego della moglie. Il che, spiega, è a dimostrazione dell'importanza di

una buona politica abitativa, nell'ottica di valorizzare il patrimonio umano del nostro Paese.

[Carmela AURIEMMA](#) (M5S) sottoscrive gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, rileva come il Governo nel bilancio del 2022 abbia azzerato i fondi per morosità incolpevole e per il sostegno agli affitti, per poi successivamente finanziarli rendendosi conto dell'errore commesso e della differenza tra morosità incolpevole e occupazione illecita di immobile.

Ricorda poi che il Governo, eliminando anche altre misure di sostegno come il reddito di cittadinanza, ha determinato l'attuale emergenza abitativa, con un aumento del 44 per cento degli sfratti, di cui circa l'80 per cento per morosità incolpevole.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16.

[Devis DORI](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 10.17, evidenzia l'irragionevolezza di punire i casi in cui, essendo finita la locazione, devono semplicemente trascorrere i tempi fisiologici per lasciare l'immobile.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento in esame.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento 10.17 a sua prima firma, sottolinea che l'introduzione del nuovo articolo 634-*bis* del codice penale dimostra che l'unico scopo della maggioranza è quello di creare nuovi reati e di inasprire le pene.

Mette in luce la contraddizione tra la pena prevista dal già richiamato articolo 634-*bis* e il fatto che il destinatario di una sentenza esecutiva di sfratto per morosità incolpevole o per finita locazione venga altresì condannato al pagamento di un'indennità occupazionale senza titolo.

L'emendamento in analisi, di cui auspica l'approvazione, è preordinato a sanare tale contraddizione per evitare danni e confusione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 10.17.

[Devis DORI](#) (AVS) rileva che l'emendamento 10.30 a sua prima firma intende migliorare il testo del provvedimento circoscrivendone la sanzionabilità, in quanto si ritiene che, in virtù di un logico bilanciamento dei diritti, il comportamento penalmente rilevante ex articolo 634-*bis* del codice penale debba riguardare esclusivamente l'ipotesi in cui l'immobile occupato sia da considerarsi abitazione principale altrui.

Osserva infine come la maggioranza si concentri sui temi di occupazione illecita di immobili, trascurando invece temi importanti come quello della criminalità organizzata.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) si dimostra stupito del parere contrario del Governo sull'emendamento Dori 10.30, e sottolinea l'incapacità della maggioranza di instaurare un dialogo al riguardo, ipotizzando che il silenzio sia stato imposto dai rispettivi superiori.

Asserendo che migliaia di persone si troveranno in grosse difficoltà a seguito delle norme introdotte dalla maggioranza, fa presente che il problema della povertà dovrebbe riguardare anche il Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 10.30.

[Carla GIULIANO](#) (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 10.31, di cui è cofirmataria, che si pone sulla stessa falsariga degli ultimi emendamenti posti in votazione. Esso propone, infatti, di modificare il nuovo articolo 634-*bis* del codice penale nel senso di far riferimento all'altrui abitazione e non più all'altrui domicilio. Evidenzia, dunque, l'esigenza di affrontare il problema delle occupazioni abusive – che pure ritiene esistente – adottando un approccio multidisciplinare, spogliandolo, pertanto, della logica penale e repressiva che pare inondare ogni contenuto del provvedimento.

Afferma, inoltre, che l'articolo 634-*bis*, per come attualmente congegnato, è affetto da una serie di problemi di tecnica legislativa, tra i quali un'errata dosimetria della pena, un'indeterminatezza delle fattispecie penalmente rilevanti nonché un'identità di trattamento sanzionatorio a fronte di condotte di diversa gravità. Prova ne è, a suo avviso, il fatto che non è prevista una pena differenziata per chi occupa un immobile e per chi, invece, ne occupa solo una sua pertinenza, fattispecie fra loro evidentemente non paragonabili in termini di allarme sociale destato.

Un ulteriore profilo problematico si rinviene poi nell'utilizzo della locuzione «coopera nell'occupazione», contemplata dal secondo comma del nuovo articolo 634-*bis* «fuori dei casi di concorso nel reato». La cooperazione, infatti, all'interno del codice penale – e, in particolare, dell'articolo 113 – è tratto precipuo e distintivo proprio delle fattispecie di concorso colposo nel reato. La nozione di cooperazione è oltretutto destinata ad ingenerare notevole confusione dal punto di vista applicativo, dal momento che sono potenzialmente punibili persino coloro che, a titolo esemplificativo, si trovino ad offrire un letto, un materasso o altri generi di prima necessità alla vicina di casa che, in ipotesi, madre di bambini, sia stata costretta ad occupare un immobile per mancanza di valide e dignitose alternative. Segnala, in proposito, come sia del tutto irragionevole non prevedere misure differenti in risposta a situazioni differenti: è di tutta evidenza, infatti, come non si possano mettere sullo stesso piano chi decida di occupare un immobile per trarvi un lucro e chi, invece, si trovi costretto a farlo perché in evidente stato di bisogno.

Dichiara, infine, che il Governo, con il provvedimento in esame, stia semplicemente continuando a ignorare il problema dell'emergenza abitativa, come, d'altronde, già ha dimostrato non dotando delle adeguate risorse il Fondo per morosità incolpevole o non supportando in alcun modo i comuni nei programmi di edilizia residenziale pubblica e di assegnazioni di alloggi popolari.

[Stefania ASCARI](#) (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Giuliano, fa presente che il nuovo articolo 634-*bis* è stato oggetto di significative critiche da parte dei più autorevoli giuristi della materia. Ricorda, tra le principali criticità che sono state segnalate, la sproporzione della pena – anche rispetto ad altre e più gravi fattispecie di reato, come, ad esempio il furto – la rilevanza penale dell'occupazione delle pertinenze dell'immobile, la criminalizzazione dei movimenti per la casa e, infine, un'ambigua definizione di profitto rilevante ai fini del reato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.31.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) chiede la verifica dell'esito del voto.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, comunica di aver contato diciotto voti contrari contro quattordici voti favorevoli, precisando di non aver preso parte alla votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 10.32.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.34, identico all'emendamento Gianassi 10.33, volti ad escludere le pertinenze degli immobili dall'ambito oggettivo del reato di occupazione arbitraria. Auspica che sul loro accoglimento possano convergere la maggioranza, il Governo e anche la collega Kelany, che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1660, è stata firmataria della proposta emendativa con la quale si era modificato il testo proprio nel senso di introdurre le pertinenze.

Rileva, in primo luogo, che la definizione di pertinenza è di matrice giurisprudenziale e, pertanto, mal si presta a circoscrivere una fattispecie delittuosa. In secondo luogo, ritiene incredibile che il Governo possa pensare di punire con il carcere colui che non abbia deciso di occupare un'abitazione ma sia, anzi, arrivato al punto di occupare abusivamente un *garage*, una cantina, un pollaio, un locale caldaia, un locale lavanderia o qualsiasi altra unità che sia stata riconosciuta dalla giurisprudenza come rientrante nella definizione di pertinenza. Ritiene, infatti, che la risposta a simili assurde situazioni non debba e non possa essere il carcere, bensì la necessità di garantire a ciascuno il diritto alla casa, che, peraltro, è riconosciuto dalla giurisprudenza di rilevanza implicitamente costituzionale, in quanto essenziale per lo sviluppo della persona umana. Ragionare diversamente e rispondere con la sola logica repressiva significa, a suo avviso, dimostrare semplicemente uno straordinario cinismo.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gianassi 10.33 e D'Orso 10.34.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.49, volto a sopprimere il secondo periodo del primo comma del nuovo articolo 634-*bis*. Osserva come esso, con l'utilizzo del verbo «appropriarsi» e dei termini «artifici e raggiri», richiami, da una parte, il diritto di proprietà e, dall'altra, fattispecie di tipo contrattuale e, dunque, civilistico. Trova dunque del tutto inconferente riferirsi ad istituti che poco hanno a che vedere con fattispecie di reato, dubitando che gli stessi colleghi della maggioranza abbiano piena contezza di ciò che si apprestano a votare.

Rivolge, quindi, ai relatori e al rappresentante del Governo un sincero appello affinché chiariscano in questa sede perché si sia scelta una tale formulazione, evidenziando come ciò sarebbe fondamentale anche per gli interpreti di domani che, rileggendo i resoconti parlamentari, tenteranno di decifrare le intenzioni del Legislatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.49.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sul suo emendamento 10.58, rileva come esso sia volto a sostituire, nella definizione del reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, il riferimento agli artifici o raggiri con quello all'assenza della persona offesa, al fine di rendere la norma più chiara, lineare e comprensibile e la condotta incriminata accertabile con facilità.

Sottolinea come in tal modo la norma sanzionerebbe l'occupazione dell'immobile avvenuta durante l'assenza del legittimo possessore, come nel caso dell'assenza di persone anziane o comunque fragili a seguito di un ricovero ospedaliero.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.58

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sul suo emendamento 10.61, rileva come esso sia il primo di una serie di emendamenti volti a correggere il secondo comma dell'articolo 634-*bis* del codice penale, che prevede ben nove ulteriori condotte

penalmente rilevanti punite con la stessa pena prevista dal primo comma.

Rileva come il secondo comma dell'articolo 634-*bis* faccia riferimento all'intromissione e alla cooperazione, vale a dire a due condotte tipiche del concorso nel reato, e come si tratti pertanto di una norma quanto meno inutile.

Sottolinea, al riguardo, come l'intento della norma sia in realtà quello di punire, con una forzatura evidente, i militanti dei movimenti per la casa che prestano assistenza alle persone sfrattate e come dunque si voglia colpire l'attivismo civico introducendo quello che le organizzazioni sindacali degli inquilini hanno definito correttamente un reato di solidarietà.

Invita, quindi, la maggioranza ad avere il coraggio e l'onestà intellettuale di rivendicare esplicitamente tale scelta.

[Stefania ASCARI](#) (M5S) invita a un supplemento di riflessione sul secondo comma dell'articolo 634-*bis*, a suo avviso redatto in modo impreciso nella descrizione della condotta costituente reato.

Osserva come si accomunino, assoggettandole alla medesima disciplina sanzionatoria, ben nove condotte eterogenee, arrivando a equiparare la condotta di chi guida o finanzia l'occupazione a quella di chi vi partecipa in modo marginale o passivo e introducendo un ampio margine di discrezionalità interpretativa, violando in tal modo i principi di proporzionalità, di offensività e di tassatività.

Osserva come la responsabilità penale venga estesa anche a condotte collaterali quale quella di trarre consapevolmente dall'occupazione un profitto, e come in tal modo si sanzioni penalmente anche il senzatetto che accetta l'ospitalità nell'immobile occupato.

Sottolinea, inoltre, il rischio di sovrapposizione con altre fattispecie delittuose, quali il favoreggiamento, la violenza privata e la resistenza a pubblico ufficiale e rileva come la norma in questione sia volta a dissuadere anche azioni di protesta simboliche e a colpire attivisti e militanti.

Osserva conclusivamente come la norma risulti eccessivamente punitiva nonché problematica dal punto di vista della legittimità costituzionale, anche sotto il profilo della graduazione delle pene.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.61.

[Devis DORI](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 10.64, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a circoscrivere in modo più appropriato l'ambito di applicazione dell'articolo 634-*bis* del codice penale, eliminando, nel secondo comma, il riferimento all'intromissione nell'occupazione dell'immobile e lasciando quindi il solo riferimento alla cooperazione e limitando la fattispecie delittuosa all'occupazione di un immobile adibito a prima abitazione della persona offesa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 10.64.

[Carla GIULIANO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 10.65, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a delineare la fattispecie delittuosa prevista dal secondo comma dell'articolo 634-*bis* del codice penale a chi riceve denaro o altra utilità, espungendo il riferimento a chi corrisponde denaro o altra utilità. Osserva, al riguardo, che chi corrisponde il denaro o altra utilità è in una condizione di sperequazione rispetto a chi riceve il pagamento, trattandosi nella maggior parte dei casi di soggetti vulnerabili.

Stigmatizza, inoltre, il riferimento improprio alla cooperazione, che nel codice penale

riguarda esclusivamente i reati colposi, nonché il riferimento all'intromissione, che risulta incomprensibile non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche linguistico, a meno che non ci si intenda riferire all'intermediazione illecita, dal momento che l'intromissione fisica è già punita ai sensi del primo comma.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) osserva come la proposta emendativa in esame sia volta a punire soltanto la ricezione del denaro o altra utilità, non anche la corresponsione, in quanto assoggettare alla stessa pena chi riceve e chi corrisponde il denaro o altra utilità è come punire in modo identico l'estorsore e l'imprenditore costretto a pagare il «pizzo». Rileva, al riguardo, che chi corrisponde il denaro o altra utilità è evidentemente costretto a farlo in quanto versa in condizioni di vulnerabilità e di bisogno o è intimidito o ricattato e come il fenomeno del *racket* delle abitazioni andrebbe semmai contrastato fornendo una soluzione abitativa alternativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.65.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sul suo emendamento 10.68, identico all'emendamento Enrico Costa 10.67 – poi ritirato –, osserva come esso sia il primo di una serie di emendamenti volti a espungere una ad una le condotte delittuose previste dal secondo comma dell'articolo 634-*bis* del codice penale. Osserva, infatti, come il citato secondo comma punisca con la reclusione da due a sette anni condotte non meritevoli della sanzione penale.

Evidenzia, inoltre, come un emendamento identico al suo sia stato presentato dal gruppo di Forza Italia e rileva, al riguardo, come non sia evidentemente casuale l'assenza del primo firmatario Enrico Costa, il quale è solito argomentare le proprie posizioni con passione e convinzione e si sarebbe evidentemente trovato in imbarazzo in questa circostanza.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.68.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) interviene sull'emendamento 10.69 a sua prima firma, volto a rendere non punibile la condotta di chi coopera nell'occupazione dell'immobile altrui, evidenziando che la cooperazione è uno degli elementi costitutivi dell'istituto del concorso nel reato. Ritene, pertanto, tale elemento del tutto superfluo e reputa che i giudici continueranno a contestare il concorso nel reato piuttosto che motivare la sussistenza della cooperazione nel reato di occupazione arbitraria di immobile.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.69.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) interviene sull'emendamento 10.71 a sua prima firma, volto a rendere non punibile la condotta di chi si intromette nell'occupazione dell'immobile altrui, sottolineando che tale proposta permetterebbe alla maggioranza di smentire la narrazione secondo cui vorrebbe colpevolizzare la povertà invece di attuare politiche pubbliche di *welfare*.

Rileva tuttavia che, mentre in passato la maggioranza ed il Governo hanno adottato provvedimenti settoriali che colpivano i soggetti più poveri – come quelli che hanno abolito il reddito di cittadinanza o quelli che hanno soppresso il fondo per la morosità incolpevole – ora invece hanno introdotto una norma penale che addirittura rende la povertà un crimine.

[Stefania ASCARI](#) (M5S) evidenzia come l'approvazione di tale emendamento sarebbe un segnale molto positivo per i cittadini più svantaggiati, colpevoli di voler avere un tetto sopra la testa per vivere in maniera minimamente dignitosa. Reputa che il nuovo reato di cui all'articolo 634-*bis* del codice penale viola i più basilari principi costituzionali di solidarietà sociale.

Osserva come sarebbe più opportuno punire esclusivamente gli autori delle occupazione di immobili altrui e non anche chi corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.71.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP) interviene sull'emendamento Bonafè 10.86, preliminarmente richiama la questione della previsione delle pertinenze nell'ambito della fattispecie penale di cui all'articolo 634-*bis* del codice penale, evidenziando come molteplici ed illustri giuristi abbiano denunciato che si tratta di una definizione eccessivamente generica.

Passando ad illustrare l'emendamento in esame, afferma che esso è finalizzato a rendere il reato procedibile d'ufficio quando si tratta di un immobile pubblico.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), associandosi a quanto appena dichiarato dal collega Gianassi, evidenzia come la proposta emendativa in esame miri a migliorare la formulazione dell'articolo 634-*bis* del codice penale e come il gruppo del Partito Democratico stia tentando di offrire il proprio contributo tramite emendamenti di merito e non ostruzionistici.

Ritiene, quindi, assolutamente incomprensibile la totale chiusura della maggioranza e del rappresentante del Governo rispetto ai contributi offerti dai gruppi di opposizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 10.86.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) interviene sull'emendamento 10.91 a sua prima firma, volto a riscrivere integralmente il nuovo articolo 321-*bis* del codice di procedura penale riguardante la procedura accelerata di reintegrazione nel possesso dell'immobile.

Evidenzia che la proposta emendativa in esame ha la medesima finalità della procedura introdotta dal Governo, prevedendo tuttavia ogni garanzia procedurale utile sulla base di quelle previste in casi analoghi nel sistema penale.

Reputa, infatti, più opportuno che sia il giudice ad autorizzare il sequestro preventivo dell'immobile, essendo questa un'attività caratterizzata da elevata discrezionalità nella valutazione della documentazione prodotta dal soggetto denunciante. Ritiene altresì profondamente ingiusto attribuire la responsabilità di tale valutazione agli ufficiali di polizia giudiziaria che non hanno la competenza ad assumere tali decisioni.

Rammenta come la proposta emendativa in esame sia simile alla soluzione adottata a seguito di alcune interlocuzioni intercorse nell'ambito dell'esame della proposta di legge Bisca C. 566, il cui *iter* non è proseguito a causa dell'emanazione dell'originario disegno di legge in materia di sicurezza.

[Carla GIULIANO](#) (M5S) sottolinea come sia inopportuno caricare gli ufficiali di polizia giudiziaria della responsabilità di accertare rapidamente l'arbitrarietà dell'occupazione e come sia preferibile che tale incombenza sia affidata ad un magistrato. Evidenzia, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria potrebbero incorrere senza loro colpa in alcuni errori

gravi nella valutazione dell'arbitrarietà dell'occupazione e che pertanto potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare.

[Stefania ASCARI](#) (M5S) ribadisce che tale procedura accelerata di sgombero dovrebbe essere autorizzata sempre da un giudice terzo ed imparziale, perché altrimenti si genererebbe uno squilibrio nel sistema delle garanzie del procedimento penale. Ritiene altresì che l'affidare tale procedura accelerata alla polizia giudiziaria potrebbe essere valutato come un segnale di sfiducia nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Osserva, infine, come si assista ad una compressione illegittima e incomprensibile dei diritti fondamentali della persona, quale quello ad avere una abitazione in cui vivere in maniera dignitosa.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.91.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, comunica che, come concordato informalmente con i gruppi di opposizione, la seduta in sede referente prevista per domani mattina alle ore 9 non avrà luogo. Avverte, inoltre, che verrà convocata una riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni alle ore 9.30 per stabilire le modalità per il prosieguo dei lavori delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 21 maggio 2025

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e II) COMUNICATO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 maggio 2025.

Gli Uffici di presidenza si sono riuniti dalle 9.45 alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 maggio 2025. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2025.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni riunite I e II hanno interrotto i lavori con la votazione dell'emendamento D'Orso 10.91. Avverte che si riprende quindi dall'emendamento Zaratti 10.108 sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.

Dando seguito alla richiesta avanzata per le vie brevi, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

[Devis DORI](#) (AVS) fa presente che l'emendamento 10.108 del collega Zaratti intende introdurre una precisazione nel testo del terzo comma del nuovo articolo 321-*bis* del codice di procedura penale, relativamente alla sussistenza di «fondati motivi» che facciano ritenere arbitraria l'occupazione. Considerato che tali fondati motivi verrebbero valutati da ufficiali di polizia giudiziaria e non piuttosto da un organo giurisdizionale, ritiene più corretto che si sottragga il loro apprezzamento ad una valutazione soggettiva, facendo più propriamente riferimento ad «accertati motivi». Rilevando la maggiore correttezza giuridica di tale ultima espressione, che ha riguardo alla tangibilità ed oggettività degli elementi di valutazione, sottolinea come la formulazione del testo attuale costituisca la dimostrazione delle superficialità con cui è stato scritto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 10.108.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) ricordando come non sia stata accolta alcuna delle proposte avanzate dall'opposizione per eliminare le molte storture del testo in esame, fa presente che l'emendamento a sua prima firma 10.139 è almeno volto a differire al 1° luglio 2026 le disposizioni dell'articolo 11.

Rileva come l'abominio più grave, etico oltre che giuridico, sia quello di equiparare il grave fenomeno del *racket* delle occupazioni con la situazione di chi, per bisogno o per morosità incolpevole intervenuta, si trattiene in un immobile essendo caducato il titolo di detenzione. Chiarisce quindi che il differimento proposto dall'emendamento si fonda sulla speranza che il Governo rinsavisca e si assuma la responsabilità di fornire una risposta al disagio abitativo con misure di protezione dei nuclei familiari fragili, sottolineando come tale condizione non sia limitata a pochi soggetti ma possa inaspettatamente colpire anche coloro che appartengono alla fascia media della popolazione.

Nel censurare il fatto che il Governo non appronti politiche abitative, segnala che il diritto ad una casa dignitosa, pur non essendo citato esplicitamente nella Costituzione, è tuttavia considerato presupposto di tanti altri diritti, quali tra gli altri il diritto al lavoro e il diritto allo studio, come dimostra un'ampia giurisprudenza costituzionale. Rileva come l'emendamento in esame conceda un tempo congruo affinché un Governo capace e sensibile al tema possa adottare soluzioni adeguate, tra cui il finanziamento del fondo per la manutenzione ed il cambio d'uso degli immobili pubblici non utilizzati, da destinare ad abitazioni, o il potenziamento delle risorse dell'Istituto case popolari, in modo da consentire il ripristino degli immobili attualmente non abitabili per reimmetterli nel circuito dell'affitto a canone sociale.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, facendo presente alla collega D'Orso che ha superato il limite dei 5 minuti per intervento, le chiede di arrivare alla conclusione. Ricorda infatti che le presidenze nella riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi nella mattinata, hanno stabilito per il prosieguo dell'esame una durata massima di 5 minuti degli interventi in dichiarazione di voto su ciascun emendamento per ciascun gruppo. Inoltre, con riferimento agli interventi a titolo personale, le presidenze hanno fatto presente che, sulla base della prassi, tali interventi sono ammissibili nella misura che la stessa prassi stabilisce in un minuto ciascuno in un numero complessivo inferiore alla metà dei componenti del gruppo.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) avviandosi a concludere, precisa che il suo è un intervento ricognitivo rispetto ai contenuti dell'articolo 10, al termine delle proposte emendative ad esso riferite. Riprendendo le proprie considerazioni, aggiunge che vi sarebbero anche tempo e possibilità per censire il patrimonio edilizio abbandonato, in un'ottica di nuovo utilizzo, per incrementare le risorse del Fondo morosità incolpevole, nonché per accogliere una proposta del MoVimento 5 Stelle, in ordine all'istituzione di un fondo tramite il quale lo Stato possa sostenere le famiglie in difficoltà, facendosi garante della loro solidità economica per consentirne l'accesso al mercato degli affitti.

Si rammarica in conclusione che maggioranza e Governo abbiano scelto la soluzione più facile e più cinica al problema, tramite l'illegittima e incostituzionale equiparazione tra situazioni diverse.

[Alessandro URZI](#) (FDI) ricorda che nel corso della riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi nella mattinata, è stato convenuto, a suo giudizio in modo opportuno, una organizzazione dei lavori volta a consentire l'esame del più ampio numero di proposte emendative, peraltro tutte presentate dai gruppi di minoranza. Nel constatare che i tempi stabiliti per gli interventi non vengono rispettati, preannuncia il rischio di ridurre la discussione a poche proposte emendative.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, precisa di aver inteso dalle parole della collega D'Orso che si è trattato di un intervento ricognitivo di carattere generale e che per i successivi emendamenti vi sia l'intendimento di attenersi ai tempi stabiliti.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.139.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 11.2, ricorda che l'articolo 11, oltre ad occuparsi di truffa agli anziani, introduce una aggravante di luogo, nel presupposto che il reato sia più grave se commesso in una stazione ferroviaria o metropolitana o nelle immediate adiacenze. Nel sottolineare a tale ultimo proposito come l'espressione «adiacenza» abbia piuttosto una valenza civilistica, rileva come l'articolo 11, per il suo contenuto, violi tutti principi tipici della norma penale.

Ribadendo l'irragionevolezza di punire la condotta non in base alla sua gravità ma piuttosto al luogo in cui è stata commessa, rileva come la vaghezza dell'espressione utilizzata lasci alla più ampia discrezionalità del magistrato stabilire se, nel caso specifico, si configurino o meno le «immediate adiacenze».

Nel far presente che il provvedimento avrebbe dovuto più propriamente occuparsi di temi quali rigenerazione urbana o formazione delle forze dell'ordine, passando al secondo intervento recato dall'articolo 11 rileva che l'incremento della pena di un anno non farà diminuire le truffe agli anziani, dal momento che come dimostrato da un'ampia serie di studi la norma penale non ha effetto deterrente, rammentando l'inefficacia della pena capitale negli Stati Uniti d'America in ordine alla diminuzione dei reati.

Ribadito quindi che con la sola repressione non si risolve il problema, fa presente che occorre al contrario adottare strumenti per la prevenzione dei reati, a cominciare dal presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, rispetto al quale l'attuale Governo sta arretrando.

Aggiunge che intervenire sulla fase patologica della commissione del reato, oltre a non costituire una scelta risolutiva, comporta la conseguenza di mettere in carcere persone che non ricevono aiuto adeguato e che escono peggiori di quando sono entrati. In conclusione, come risulta dai sondaggi, la maggioranza risulta non aver dato adeguate risposte proprio in materia di sicurezza, nonostante abbia fondato sull'argomento la propria campagna elettorale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Boschi 11.1 e Serracchiani 11.2.

[Carla GIULIANO](#) (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Di Biase 11.3, Boschi 11.4 e 11.5 a sua prima firma, considera un vero e proprio «obbrobrio» l'articolo 11, soprattutto con riguardo al comma 1, che introduce la ridicola ed incostituzionale aggravante del luogo in cui viene commesso il reato. Nel riconoscere la sussistenza di una «questione sicurezza» all'interno delle nostre città, si dichiara scoraggiata di fronte alla risposta fornita dal Governo e si domanda per quale motivo dovrebbero essere più

gravi un omicidio o uno stupro se commessi in una stazione ferroviaria piuttosto che in qualsiasi altra zona urbana.

Rilevando come, con la nuova aggravante, non si colpisca la condotta sulla base della sua maggiore gravità, aggiunge l'inadeguatezza dell'espressione «immediate vicinanze» che non è oggettivamente quantificabile, si presta ad un'ampia discrezionalità e, oltretutto, non ha precedenti nel panorama penale.

Ritiene che la misura introdotta con il comma 1 costituisca la prova della mancanza di idee della maggioranza che invece di dare risposte alle esigenze di sicurezza dei cittadini utilizza l'argomento a soli scopi elettorali e propagandistici. In conclusione, fa presente che servirebbero invece gesti concreti e meno clamorosi, quali per esempio, il rifinanziamento degli enti locali, in difficoltà nel garantire l'adeguatezza dell'organico della polizia locale, il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e in alcuni persino l'illuminazione pubblica stradale.

[Carmela AURIEMMA](#) (M5S), intervenendo a titolo personale e volendo proseguire il medesimo ragionamento del Governo, si domanda per quale motivo siano stati esclusi dall'aggravante luoghi come gli autobus e, paradossalmente, dal tenore letterale della disposizione non si evince se vi sia ricompresa la circumvesuviana. Aggiunge che l'espressione «immediate vicinanze» appare di difficile interpretazione e suggerisce sull'argomento una riflessione anche di natura linguistica.

[Enrica ALIFANO](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, fa presente che a suo avviso un'auto della polizia che circoli per le strade costituisce un deterrente decisamente più efficace rispetto ad una circostanza aggravante, tra l'altro prevista dal provvedimento per un'ampia serie di reati. Invita quindi a destinare maggiori risorse alla sicurezza invece di usarla come mezzo di propaganda.

[Stefania ASCARI](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, ritiene che la disposizione del comma 1 dell'articolo 11 debba essere immediatamente eliminata dal testo e prevede che la sua interpretazione metterà in difficoltà avvocati e magistrati. Nel chiedersi per quale motivo non si siano presi in considerazione, ad esempio, parchi o aeroporti, ritiene che si tratti di una norma ideologica, non fondata su elementi concreti o dati statistici.

[Michela DI BIASE](#) (PD-IDP) registra in primo luogo che, pur avendo modificato il testo rispetto all'originario disegno di legge in materia di sicurezza, su cui si è a lungo dibattuto, l'aggravante di cui al comma 1 dell'articolo 11 non è più relativa a tutti i reati ma è comunque applicata ad un'ampia serie di delitti.

Si tratta, secondo il suo gruppo, di una misura priva di buon senso, dal momento che la circostanza aggravante non è legata alla maggiore gravità della condotta ma al luogo in cui essa si verifica. Fa presente che non è un'osservazione del solo Partito democratico e richiama sull'argomento le considerazioni dell'Unione delle camere penali che ravvisa la *ratio* della circostanza aggravante nella volontà del legislatore di punire in maniera simbolica una specifica categoria.

Nel richiamare l'analoga natura della disposizione in materia di detenute madri, fa presente che in questo caso l'ossessione della maggioranza riguarda le borseggiatrici e da ciò discende l'individuazione dei luoghi dove sarebbe più facile trovarle in azione. Ironicamente, rileva come per fortuna, la maggioranza non abbia dato seguito ai fatti di cronaca in cui i cittadini sono stati borseggiati andando al ristorante o al museo, altrimenti la circostanza aggravante sarebbe stata estesa a tutti i luoghi pubblici in cui si

svolge la vita civile. Ribadisce ulteriormente che la maggioranza dovrebbe acquisire la consapevolezza che l'aumento della pena non costituisce in alcun modo un fattore deterrente e che l'unica conseguenza non sarà la diminuzione dei reati ma l'incremento della popolazione carceraria.

Nel sottolineare come maggioranza e Governo evitino di fornire risposte in merito alla soluzione del problema del sovraffollamento carcerario, fa presente che per le ragioni sopra esposte l'emendamento a sua prima firma 1.3 si prefigge di sopprimere il comma 1 dell'articolo 11.

[Pasqualino PENZA](#) (M5S) chiede di intervenire a titolo personale.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, fa presente di non poter dare la parola al collega Penza in quanto per il suo gruppo si è già raggiunto il limite massimo di interventi a titolo personale consentiti, alla luce del criterio specificato precedentemente.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Di Biase 11.3, Boschi 11.4 e Giuliano 11.5.

[Pasqualino PENZA](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Boschi 11.6, osserva che l'articolo 11 non chiarisce affatto cosa si intenda per «immediate adiacenze» delle stazioni ferroviarie e ritiene che le forze dell'ordine dovranno effettuare una valutazione altamente discrezionale nel momento in cui dovranno contestare tale circostanza aggravante. Evidenzia quindi che la sussistenza di tale circostanza potrebbe essere facilmente confutata dall'avvocato difensore nel corso del procedimento penale.

Reputa infine che tale norma non raggiungerà l'effetto desiderato dal Governo, ossia quello di diminuire il numero di reati commessi all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie, poiché per i criminali costituisce comunque una situazione favorevole quella di agire in luoghi pubblici particolarmente affollati come le stazioni dei treni.

Ritiene pertanto tale disposizione di natura esclusivamente demagogica e di difficile applicabilità, invitando piuttosto il Governo a dotare le stazioni ferroviarie di impianti di videosorveglianza efficienti e ben visibili che costituirebbero un reale strumento di deterrenza alla commissione di reati.

[Matteo MAURI](#) (PD-IDP) evidenzia che l'articolo in esame presenta due criticità. In primo luogo, fa presente che la circostanza aggravante della truffa agli anziani era già prevista dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-*bis* e che l'articolo 11 del decreto in esame si limita a collocare la medesima aggravante al terzo comma dell'articolo 640, aumentandone la relativa pena. A suo avviso, ciò dimostra che il Governo emana i provvedimenti al solo scopo di poterli usare per sostenere la propria propaganda politica in merito alle emergenze – vere o false che siano – percepite dalla popolazione.

In secondo luogo, ritiene assolutamente inopportuno che si dia prevalenza al luogo nel quale il reato viene compiuto piuttosto che alla gravità della condotta, ribadendo che tali luoghi non sono nemmeno chiaramente definiti. Nel rammentare che Salvini, pur essendo note le sue aspirazioni di svolgere nuovamente le funzioni di Ministro dell'interno – è attualmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ritiene non casuale che la nuova circostanza di luogo di cui all'articolo 61 del codice penale si applichi proprio nelle stazioni ferroviarie.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, sottoscrive l'emendamento in esame e sottolinea l'importanza di chiarire la definizione di «immediate adiacenze». Ritiene infatti che tale disposizione lascia ampio spazio al potere interpretativo dei giudici e immagina che fra pochi mesi i magistrati verranno accusati di aver sabotato la nuova circostanza aggravante tramite un'applicazione che il Governo si lamenterà essere eccessivamente restrittiva.

[Rachele SCARPA](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, sottoscrive l'emendamento in esame e ribadisce che il fatto che venga usato l'aggettivo «immediate» è di per sé eloquente dell'assoluta indeterminatezza di tale espressione normativa. Ritiene che la maggioranza prima individua le categorie di soggetti da punire e conseguentemente scrive le norme, tentando di colpire in particolare le persone che si trovano in una condizione di marginalità sociale.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, sottoscrive l'emendamento in esame e sottolinea come a suo avviso sull'espressione «immediate vicinanze» si genererà un contenzioso davanti alla Corte di Cassazione, volto a delinearne con esattezza la definizione, e dinanzi alla Corte costituzionale, al fine di porre rimedio alla probabile divergenza di applicazione della stessa norma da parte dei tribunali, in violazione del principio di ragionevolezza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 11.6.

[Devis DORI](#) (AVS), interviene sull'emendamento 11.11 a sua prima firma, volto a riscrivere integralmente l'articolo 640 del codice penale introducendo specifiche circostanze aggravanti più chiare e puntuali rispetto a quelle previste nell'articolo 11 del provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 11.11.

[Carla GIULIANO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Marianna Ricciardi 11.12, ribadisce preliminarmente che la circostanza aggravante della truffa agli anziani era già prevista dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-bis, e quindi l'articolo 11 del decreto in discussione si limita semplicemente a ricollocare la medesima aggravante al terzo comma dell'articolo 640 del codice penale, inasprendone la portata.

Sottolinea che la proposta emendativa in esame è volta invece a prevedere specifiche circostanze aggravanti che possano essere applicate negli ambiti in cui sussista effettivamente un allarme sociale, come quello delle truffe informatiche.

Ribadisce l'importanza delle politiche di prevenzione, invitando il Governo ad incrementare le risorse a disposizione della polizia postale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 11.12.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP) interviene sull'emendamento 11.13 a sua prima firma, volto a ridurre la pena prevista per il reato di truffa aggravata al fine di renderla compatibile con il principio di proporzionalità rispetto all'offensività della condotta. Ritiene inoltre fondamentale investire risorse nelle politiche di prevenzione della criminalità, implementando l'offerta dei corsi di formazione per le forze dell'ordine che sono quotidianamente impegnati nel contrasto del reato di truffa agli anziani.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, evidenzia che il decreto-legge in esame sia un provvedimento a costo zero e che – soprattutto in un ambito come quello delle truffe agli anziani – occorrono efficaci politiche di prevenzione dei delitti, essendo invece insufficienti solo gli interventi repressivi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 11.13.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 11.19 a sua prima firma, ribadisce la contrarietà del suo gruppo alle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto-legge e sottolinea come la proposta emendativa in esame sia volta a limitarne almeno la portata prevedendo un miglior coordinamento dello stesso con le disposizioni vigenti.

Essa, infatti, è volta a prevedere la possibilità di accedere per il reato di truffa aggravata anche alla fattispecie dell'arresto obbligatorio in flagranza, prevista finora dall'ordinamento soltanto per particolari reati.

Sottolinea inoltre come le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale introdotte dall'articolo in esame, che ritiene non produrranno alcun effetto deterrente, introducano pene non proporzionate, specie se legate all'aggravante di luogo prevista dal comma 1, in base alla quale la medesima azione viene punita in maniera differente a seconda del soggetto che compie l'azione.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, ritiene che il Governo, agendo sulla spinta di una sorta di «panpenalismo emozionale», abbia voluto introdurre un'aggravante legata al luogo nel quale il reato è stato commesso per il solo scopo di far credere ai cittadini di essere in grado di fornire una risposta a specifici casi che le cronache hanno evidenziato.

[Marco LACARRA](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, sottolinea la contraddittorietà del Ministro della giustizia che, all'inizio del suo incarico, aveva più volte affermato la necessità di ridurre il numero dei reati e che invece ora ha presentato il decreto-legge in esame che introduce numerose nuove fattispecie di reato e che innalza le pene di molti altri reati. Sottolinea, inoltre, come le disposizioni contenute nel decreto-legge in discussione, rendano più difficile l'interpretazione delle norme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 11.19.

[Carla GIULIANO](#) (M5S), illustra l'articolo aggiuntivo 11.02 a sua prima firma, che è volto a modificare l'articolo 643 del codice penale per tutelare le persone fragili, attraverso l'inasprimento delle pene previste in caso di circonvenzione di persone incapaci. Ritiene infatti che la pena attualmente prevista non sia congrua, specie in relazione all'innalzamento di molte altre pene previsto dal Governo. Raccomanda, quindi, l'approvazione della proposta emendativa in esame.

[Enrica ALIFANO](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, sottolinea come l'articolo aggiuntivo Giuliano 11.02 sia volto a sanzionare delle condotte particolarmente odiose e, pertanto, invita il rappresentante del Governo e i relatori a rivalutare il parere già espresso.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuliano 11.02, identico all'articolo aggiuntivo Dori 11.03, sottolineando la particolare odiosità del reato in

discussione.

Considera, inoltre, particolarmente singolare che l'Esecutivo, che con il decreto-legge in discussione ha introdotto numerose nuove fattispecie di reato e previsto nuove aggravanti, non si occupi della circonvenzione di persone incapaci che è punita con una pena inferiore rispetto a quella prevista dal provvedimento in esame per l'occupazione arbitraria di immobili.

Ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame dovrebbe essere oggetto di un supplemento di riflessione.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Dori 11.03, di cui è cofirmatario, identico all'articolo aggiuntivo Giuliano 11.02, sottolinea come tale proposta emendativa dimostri che i gruppi di opposizione sono spinti nella loro attività parlamentare dall'esigenza di andare incontro ai bisogni del Paese e non dalla volontà pregiudiziale di porsi sempre in contrasto rispetto alle opinioni dell'Esecutivo.

Sottolinea che, sebbene il suo gruppo sia assolutamente contrario ad un generico inasprimento delle pene, per questo reato, particolarmente odioso, ritiene sia necessario prevedere delle pene più severe di quelle attuali. Ritiene, infatti, che, per la specificità del reato, in questo particolare caso, un innalzamento della pena potrebbe avere una funzione deterrente.

Ritiene, quindi, che il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo e dai relatori sia la dimostrazione della posizione pregiudizialmente contraria del Governo e della maggioranza rispetto ai contributi costruttivi proposti dalle opposizioni.

Reputa, inoltre, particolarmente grave la prassi che ultimamente si sta instaurando in base alla quale i relatori, nel corso dell'esame di provvedimenti del Governo, esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, facendo sorgere il dubbio che su di essi non avviino neanche l'istruttoria.

A suo avviso, si tratta di una modalità di lavoro non rispettosa delle regole che dovrebbero contraddistinguere la dialettica parlamentare tra le forze politiche. Sottolineando come la valutazione di ogni singola proposta emendativa debba essere garantita a tutti i parlamentari, ritiene che i presidenti di Commissione dovrebbero farsi parte attiva di questa esigenza di difesa delle funzioni e delle prerogative parlamentari.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Giuliano 11.02 e Dori 11.03.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 12.2, identico agli emendamenti Boschi 12.1 e Zaratti 12.3, ricorda che come l'articolo 12 del decreto-legge preveda, attraverso una modifica dell'articolo 635 del codice penale, un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

Evidenzia in primo luogo come tali comportamenti siano già puniti dall'ordinamento.

Rileva, inoltre, che la maggioranza era già recentemente intervenuta sull'articolo 635 del codice penale e che in quell'occasione non aveva ritenuto necessario prevedere la novella che ora si introduce. A suo avviso, tale *modus operandi* non organico non potrà fare altro che generare confusione nell'ordinamento.

Sottolinea, altresì, come la disposizione sia volta a introdurre una sorta di «aggravante di un'aggravante» della quale ritiene non vi fosse necessità e che considera una misura ideologica finalizzata soltanto a incutere paura nei cittadini e a far loro credere che il Governo garantisca loro la sicurezza, quando invece non è nelle condizioni di assicurarla.

Rileva, infatti, come la sicurezza non si garantisce attraverso l'innalzamento delle pene ma con lo stanziamento delle risorse necessarie per investire in mezzi e personale.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento 12.3 a sua prima firma, identico agli emendamenti Boschi 12.1 e L'Abbate 12.2, ritiene che «l'aggravante di aggravante» prevista dall'articolo 12 del decreto-legge non abbia alcuna funzione deterrente.

Evidenzia come le forze dell'ordine italiane siano particolarmente esperte e come per molti anni, almeno fino a poco fa, abbiano gestito efficacemente le manifestazioni di piazza. Eventuali criticità recenti vanno quindi imputate non a loro ma probabilmente a chi ne dirige l'operato.

Le disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto-legge in esame, invece, non sono utili a tal fine e manifestano, ancora una volta, la volontà della maggioranza e dell'Esecutivo di cercare il consenso attraverso un panpenalismo emozionale.

[Enrica ALIFANO](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, sottolinea come la nuova disposizione prevista dall'articolo 12 si sovrapponga all'ipotesi di concorso di reato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Boschi 12.1, L'Abbate 12.2 e Zaratti 12.3.

[Devis DORI](#) (AVS), illustra l'emendamento Zaratti 12.5, che è volto a prevedere che la pena prevista dall'articolo 12 si applichi se l'invito reiterato a disciogliersi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza rimanga senza effetto.

Tale previsione ha il pregio di introdurre gradualità in una norma che, a suo avviso, non è prevista per tutelare le vittime di un'azione di danneggiamento ma per limitare il libero svolgimento, costituzionalmente garantito, di una manifestazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 12.5.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 13.1 a sua prima firma, Magi 13.2, Zaratti 13.3 e Boschi 13.4, interamente soppressivi dell'articolo 13 del provvedimento, che a suo giudizio presenta una serie di criticità.

In primo luogo, stigmatizza la scelta di attribuire al questore il potere di disporre il divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto, e relative pertinenze, nei confronti di soggetti denunciati o condannati con sentenza non definitiva. Si tratta infatti di persone nei cui confronti vige la presunzione di non colpevolezza, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

Ricorda come la maggioranza abbia più volte espresso la volontà di ridurre le misure di prevenzione, ma constata come, nel caso di specie, ne stia ampliando l'ambito di applicazione.

Ritiene poi che sia una misura di grande pericolo l'estensione della facoltà di arresto in flagranza differita anche ai casi di lesioni personali nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, dal momento che tale ipotesi di arresto si fonda sulla visione di documentazione video-fotografica da cui potrebbe in ipotesi essere difficile l'identificazione certa del soggetto. Il conferimento di questo tipo di prerogative alla polizia giudiziaria confligge del resto con l'impostazione di base del codice di procedura penale che, al di fuori dei casi di flagranza, esclude che si possa prescindere da un

intervento del giudice o del pubblico ministero, in caso di pericolo di fuga.

Per le stesse ragioni già espresse quando fu introdotta un'analogia previsione con il decreto-legge n. 137 del 2024, in relazione ai casi di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, esprime dunque la propria contrarietà sull'articolo 13 del provvedimento, di cui auspica la soppressione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Cafiero De Raho 13.1, Magi 13.2, Zaratti 13.3 e Boschi 13.4.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Cuperlo 13.6, di cui è cofirmatario, Zaratti 13.7 e Cafiero De Raho 13.8, che mirano a sopprimere la previsione per cui si estende il cosiddetto «Daspo urbano» anche a soggetti denunciati o condannati con sentenza non definitiva. Prende atto che il sottosegretario Molteni sembra intenzionato ad intervenire per evidenziarne le similitudini rispetto al cosiddetto «Daspo Willy» e lo invita a svolgere le sue considerazioni, che certamente sarebbero utili per il dibattito, data la rilevanza dei temi trattati.

Sottolinea comunque che i reati posti a fondamento delle due misure testé citate sono caratterizzati da un disvalore ben diverso.

Si domanda in particolare che efficacia possa avere il suddetto «Daspo urbano» in termini di aumento della sicurezza pubblica. Infatti, seppure manchino ancora dei dati statistici a conferma delle sue previsioni, ritiene che le politiche securitarie del Governo stiano fallendo – come dimostra altresì il travagliato *iter* di esame dei due provvedimenti in materia assegnati a queste Commissioni – per il semplice fatto che l'Esecutivo non comprende che è necessario stanziare risorse in ottica preventiva e non repressiva, incrementando ad esempio gli organici delle forze dell'ordine e investendo sui cosiddetti «mediatori di strada». Constata invece che il Governo, non ammettendo il proprio fallimento, effettua tagli per 7 miliardi di euro agli enti locali e si rende indisponibile ad un confronto politico costruttivo.

[Devis DORI](#) (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Cuperlo 13.6, Zaratti 13.7, di cui è cofirmatario, e Cafiero De Raho 13.8, sostiene la necessità di circoscrivere molto di più le ipotesi di applicazione del «Daspo urbano», dal momento che non viene disposto dall'autorità giudiziaria, ma dal questore, e comprime la libertà di circolazione, garantita dall'articolo 16 Costituzione.

Si domanda come sia possibile che deputati di maggioranza che si dichiarano su posizioni garantiste rispetto alle libertà individuali accettino di approvare un articolo che comporta una tale limitazione della libertà personale anche nei confronti di soggetti – solamente – denunciati per delitti contro il patrimonio e non si capacita di come il Governo non abbia provveduto a correggere, in sede di adozione del decreto-legge in esame, questa previsione, a suo giudizio palesemente incostituzionale.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, richiama le considerazioni del collega Gianassi, evidenzia come la norma sul «Daspo urbano» violi palesemente il principio della presunzione di non colpevolezza e comprime i diritti di persone anche solo denunciate per reati tra loro molto eterogenei, caratterizzati da un disvalore che non giustifica una simile limitazione delle libertà costituzionalmente garantite.

[Laura BOLDRINI](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, si domanda cosa il Governo pensi di risolvere o ottenere con la suddetta misura, applicabile anche in caso di mera denuncia per reati contro il patrimonio. Considerato che la persona allontanata potrebbe commettere un delitto poco fuori dalle aree indicate dall'articolo 13 del provvedimento, dichiara di non comprendere la *ratio* della misura, che, oltre ad essere assolutamente inidonea ad assicurare maggiore sicurezza pubblica, appare esclusivamente propagandistica.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo a titolo personale, contesta la formulazione della misura in esame, che amplia a dismisura la discrezionalità delle forze dell'ordine, nella persona del questore, sulla base di una mera denuncia e, di conseguenza, limita i diritti fondamentali senza il previo vaglio dell'autorità giudiziaria.

Ritiene pertanto che si stia consumando la trasformazione della forma di Stato italiano, da Stato di diritto in Stato di polizia, con buona pace dei colleghi di Forza Italia e delle loro rivendicazioni di posizioni garantiste, invitandoli a ripassare le tante lezioni che hanno inteso impartire alle forze di minoranza in passato.

[Enrica ALIFANO](#) (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Cuperlo 13.6, Zaratti 13.7 e Cafiero De Raho 13.8, di cui è cofirmataria, ritiene che l'articolo 13 del decreto-legge in esame violi i principi sanciti dagli articoli 13 e 16 della Costituzione. Si recide infatti il principio di inviolabilità della libertà personale, si trasforma l'Italia da uno Stato di diritto in uno Stato di polizia – per via dell'aumento tanto dei reati quanto della discrezionalità attribuita all'autorità di pubblica sicurezza – e si travolge il principio di presunzione di non colpevolezza, cancellando così le conquiste civili del nostro Paese.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, critica aspramente la norma in esame per la sua ampiezza – molto diversa da quella che disciplina il Daspo per le manifestazioni sportive –, sia con riguardo al novero dei soggetti potenzialmente destinatari, sia con riguardo all'estensione temporale del divieto, sia ancora con riferimento all'estensione delle aree in cui l'accesso sarebbe vietato, che oltretutto non coincidono con i luoghi in cui, forse, è stato commesso il delitto-presupposto della misura.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Cuperlo 13.6, Zaratti 13.7 e Cafiero De Raho 13.8.

[Ciro MASCHIO](#) *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, convocata per le ore 20.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 maggio 2025. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 20.20.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2025.

[Nazario PAGANO](#), presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, ricorda che nella seduta odierna delle ore 14 le Commissioni hanno interrotto i loro lavori con la votazione degli identici emendamenti Cuperlo 13.6, Zaratti 13.7 e Cafiero De Raho 13.8.

Dando seguito alla richiesta avanzata per le vie brevi, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

L'esame riprende quindi dagli identici emendamenti Giuliano 13.13 e Serracchiani 13.14 sui quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.

[Carla GIULIANO](#) (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti 13.13 a sua prima firma e Serracchiani 13.14, giudica inappropriata l'estensione del «Daspo urbano» a coloro che risultino denunciati o condannati nel corso dei cinque anni precedenti, in quanto in tal modo si prescinde da un accertamento pieno da parte dell'autorità giudiziaria.

In accordo con le considerazioni già svolte da alcuni colleghi, ritiene eccessiva la dilatazione della fattispecie in assenza di limitazioni concernenti il luogo di commissione del fatto e la durata del divieto di accesso.

Osserva come la misura introdotta dall'articolo 13 del provvedimento in esame risulti incostituzionale, anche alla luce della violazione del principio di non colpevolezza a cui alcuni soggetti politici dell'attuale maggioranza fanno spesso riferimento.

[Rachele SCARPA](#) (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Giuliano 13.13 e Serracchiani 13.14, di cui è cofirmataria, evidenzia il netto contrasto tra l'ingiustificata misura introdotta dall'articolo 13 del provvedimento in analisi e il principio di non colpevolezza, nonostante il millantato garantismo sbandierato da componenti dell'attuale Governo.

Quest'ultimo, per di più, continua a ritenere che si debba perseguire l'obiettivo della sicurezza generale per mezzo di misure repressive, proprio come ha fatto tramite l'applicazione delle cosiddette «zone rosse». A questo riguardo riporta l'esempio dell'Arcella, un quartiere della città di Padova nel quale la prefettura, senza alcun coinvolgimento del sindaco Sergio Giordani – esponente del Partito Democratico ed espressione della comunità locale, ha imposto – del tutto ingiustificatamente vista la realtà sociale ivi presente – una zona rossa che ha avuto come unico effetto quello di

gettare discredito e recare ingenti danni alla zona in termini di reputazione, commercio e svalutazione degli affitti.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale e illustrando brevemente l'emendamento, sottolinea l'intento del suo gruppo di riaffermare il principio di non colpevolezza, concentrando la misura prevista dall'articolo 13 unicamente sugli individui destinatari di sentenza definitiva, e non anche su coloro che siano stati meramente denunciati.

[Michela DI BIASE](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, fa notare come la formulazione dell'articolo 13 appare in netta contraddizione con il sovente millantato garantismo della maggioranza.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Giuliano 13.13 e Serracchiani 13.14, esprime seri dubbi sulla costituzionalità di una limitazione così significativa della libertà personale in assenza di condanna definitiva.

A tal proposito, osserva che l'articolo 13 del provvedimento concede all'autorità di pubblica sicurezza un potere eccessivo e svincolato dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria, contravvenendo ai principi cardine del nostro ordinamento.

Asserisce che le forze di destra stanno sferrando un assalto alla Carta costituzionale, che garantisce l'assetto democratico del Paese che, in un quadro di separazione dei poteri, assegna la tutela dei diritti individuali alla magistratura.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Giuliano 13.13 e Serracchiani 13.14.

[Stefania ASCARI](#) (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Mauri 13.10 e D'Orso 13.11, di cui è cofirmataria, sostiene l'incoerenza tra la *ratio* delle misure in esame – che sostanziano una palese violazione della libertà personale e le martellanti campagne mediatiche con cui la maggioranza si erge a paladina del principio assoluto di presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione.

Per rendere l'idea delle distorsioni e delle manifeste criticità costituzionali, giuridiche e sociali che deriveranno dall'applicazione delle misure oggetto del provvedimento, evidenzia come, in ipotesi, l'emissione di un «Daspo urbano» potrebbe discendere da una semplice denuncia pretestuosa.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mauri 13.10 e D'Orso 13.11.

[Devis DORI](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 13.16, di cui è cofirmatario, si rivolge ai colleghi di Forza Italia sottolineando come l'articolo 13 determini il superamento della riforma della separazione delle carriere dei magistrati, in quanto non vi sarà neppure bisogno dell'intervento della magistratura inquirente o giudicante: basterà il questore che, anche senza una pronuncia giudiziaria di condanna, basandosi su denunce riferite a ipotesi di reato anche non gravi – come ad esempio il danneggiamento – potrà autonomamente incidere in modo pervasivo sulla libertà costituzionale di movimento.

Fa presente che, al fine di ridurre gli sconvolgenti effetti del provvedimento, l'emendamento tenta almeno di circoscrivere i poteri del questore ai soli casi in cui vi sia stata una sentenza definitiva.

[Michela DI BIASE](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 13.16 e condivide le argomentazioni del collega Dori.

Giudica infatti insensato che l'attuale Governo, sedicente garantista, possa concepire un «Daspo urbano» nei confronti di individui non condannati con sentenza definitiva, in quanto tale limitazione della libertà, conseguendo ad un semplice provvedimento amministrativo, stride con la battaglia che la maggioranza ha promosso per contrastare, ad esempio, la legge Severino.

Ritiene che tali comportamenti configurino un paradosso non solo giuridico, ma anche e soprattutto politico.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Zaratti 13.16, condivide le parole testé pronunciate dalla collega Di Biase. Afferma, in particolare, che chiunque si professi garantista non può in alcun modo accettare l'equiparazione della posizione del condannato con quella del denunciato: starebbe evidentemente violando il principio della presunzione di non colpevolezza, caposaldo ineludibile del pensiero garantista.

[Enrica ALIFANO](#) (M5S) ritiene che le disposizioni recate dall'articolo in esame costituiscono una normativa liberticida, che travolge la nostra tradizione democratica, come neanche la legislazione del ventennio fascista era giunta a fare.

Inoltre, rivolge un appello al rappresentante del Governo, affinché renda noto alle Commissioni il numero di provvedimenti di questa stregua sono stati adottati dai questori nel corso del periodo di vigenza del decreto. Si augura, invero, che non ve ne siano stati, confidando sul fatto che il buon senso, anche dei questori, possa infine prevalere.

[Marco LACARRA](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sulla medesima proposta emendativa, si meraviglia che i colleghi di Forza Italia possano consentire ad una tale innovazione normativa. Reputa, infatti, che una forza politica che non manca occasione di definirsi garantista e che si scaglia contro l'abuso del potere cautelare del giudice penale, si possa accontentare di una mera denuncia per giustificare l'adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, rileva che l'articolo in esame prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena non sia rimessa alla valutazione di un giudice, essendo, piuttosto, preclusa automaticamente a fronte dell'inosservanza del divieto imposto dal giudice. Avverte che un tale meccanismo, ponendosi in evidente contrasto con il disposto costituzionale, sarà senz'altro passibile di censura da parte della Corte costituzionale.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo a titolo personale, riprende il ragionamento svolto dal collega Lacarra, al quale fa presente, ironicamente, che i deputati di Forza Italia sembrano attenti all'abuso dei poteri cautelari dei magistrati, ma, allo stesso tempo, totalmente noncuranti se degli stessi poteri vengono dotati i questori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 13.16.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) illustra l'emendamento Giuliano 13.25, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Zaratti 13.26, volti a ridurre l'ambito temporale rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento a trentasei mesi in luogo degli attuali cinque anni.

Afferma, inoltre, di non essere per nulla meravigliata dal fatto che i colleghi di Forza Italia concordino con le disposizioni contenute all'interno dell'articolo 13, di natura evidentemente affatto garantista. Quello che professa Forza Italia infatti è, a suo avviso, un «garantismo a corrente alternata», indulgente ed attento per sindaci, governatori di regione o politici e disinteressato, invece, per la gente comune. La strumentalità della pena e la violazione del principio di non colpevolezza sono da loro sempre utilizzati come argomenti in difesa dei potenti e mai una volta a tutela delle classi sociali più indifese. Osserva come questa sia la plastica dimostrazione che il Governo e la maggioranza intendono creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, dove i primi non devono essere in alcun modo limitati nel loro malaffare, mentre ai secondi può tranquillamente essere stravolta la vita.

Infine, con riguardo al dibattito svoltosi nel corso della seduta pomeridiana in ordine alle similitudini tra la misura in esame e il cosiddetto «Daspo Willy», tiene a precisare che vi è una fondamentale differenza, data dal fatto che la misura contenuta nell'articolo in esame appare in palese ed ingiustificato contrasto con la libertà di movimento, di primaria rilevanza costituzionale.

[Devis DORI](#) (AVS) intervenendo sugli identici emendamenti Giuliano 13.25 e Zaratti 13.26, di cui è cofirmatario, rileva che l'articolo in esame avrà l'effetto di costituire una classe di «superquestori», che, dotati, di inediti poteri, si possono spingere finanche ad esercitare prerogative tipiche dei magistrati.

Specificando che le disposizioni in esame andrebbero in realtà soppresse, invita i colleghi della maggioranza quanto meno ad accogliere la presente proposta emendativa e circoscrivere, dunque, il tempo al quale si può risalire per giustificare l'adozione del provvedimento del questore. In caso contrario, a suo modo di vedere, il cosiddetto «Daspo urbano» potrebbe essere adottato e motivato sulla base di episodi fin troppo risalenti nel tempo e che poco hanno a che fare per i fatti per cui si sta procedendo.

Convinto che anche tali disposizioni saranno presto censurate da parte delle Corti costituzionale, crede che esse trovino spiegazione solamente nella volontà della maggioranza di imputarsi un successo di mera natura propagandistica.

[Rachele SCARPA](#) (PD-IDP) associandosi alle considerazioni testé svolte dalla collega D'Orso, osserva come quello dei colleghi di Forza Italia non sia solo un «garantismo selettivo» quanto, ancor di più, un «garantismo di classe». Osserva, infatti, come sia tipico di questa destra intraprendere battaglie di stampo garantista per tutelare la classe dirigente e, quando si tratta, invece, di categorie marginalizzate, spogliarsi di tale logica e adottare, anzi, un approccio marcatamente giustizialista. Ecco che, a suo avviso, per risolvere il problema del degrado intorno alle stazioni ferroviarie – forse anche per fare un favore al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini – questo Governo pensa di introdurre nuovi reati o di aggravare quelli già esistenti. Ritiene che, così facendo, non si vuole risolvere il problema del degrado e della sicurezza pubblica, ma lo si vuole solamente spostare altrove, intestandosi, al contempo, un autoproclamato successo politico.

Avanza, infine, il sospetto che questo Governo sia consapevole di tutto ciò, ma che decida comunque di insistere nella retorica del degrado urbano e dell'aumento dei crimini, allo scopo di aumentare una diffusa percezione di insicurezza, che possa portare l'elettorato impaurito a cercare una risposta securitaria dalla politica e, in particolare, da questo tipo di politica che sta attualmente al Governo.

[Carla GIULIANO](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, propone di utilizzare lo strumento del «Daspo urbano» anche nei confronti di coloro che vengono condannati o denunciati per reati contro la pubblica amministrazione. D'altronde, dal momento che la corruzione costerebbe al nostro Paese 237 miliardi di euro l'anno, impedire a costoro di entrare nei Ministeri, nelle regioni, nelle province e nei comuni permetterebbe allo Stato di risparmiare un'enorme quantità di denaro.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, segnala che, per come congegnato, l'articolo in esame ben potrebbe applicarsi, in effetti, anche nei confronti di coloro che ricoprono cariche di potere.

[Carmela AURIEMMA](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, sostiene che per i politici si sente, forse ancor di più, l'esigenza di prevedere una sorta di Daspo o una qualche altra misura inibitoria nei casi in cui siano indagati per reati contro la pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Giuliano 13.25 e Zaratti 13.26 e l'emendamento Zaratti 13.36.

[Carla GIULIANO](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Serracchiani 13.37, D'Orso 13.38, di cui è cofirmataria, e Gianassi 13.39, soppressivi del comma 1, lettera *b*), e del comma 2 dell'articolo 13.

Reputa totalmente irragionevole considerare rilevante, ai fini dell'applicazione delle misure penali, il luogo della commissione di un reato. Ritene, peraltro, che le conseguenze previste dalle disposizioni che gli emendamenti propongono di sopprimere sarebbero inopinatamente gravi e quindi giustificabili soltanto da motivazioni ideologiche.

[Enrica ALIFANO](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, osserva come non sia affatto chiaro per quanto tempo si debba prolungare il divieto di accesso che il giudice pronuncia ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) ritiene priva di qualsiasi fondamento giuridico la caratterizzazione di un reato a seconda del luogo in cui lo si commetta. Osserva che i colleghi di qualsiasi altro parlamento europeo, se leggessero una tale norma, si meraviglierebbero e, anzi, probabilmente si prenderebbero gioco del Parlamento italiano.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Serracchiani 13.37, D'Orso 13.38 e Gianassi 13.39.

[Stefania ASCARI](#) (M5S), illustra l'emendamento 13.41 a sua prima firma, volto a sopprimere la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge con la quale si prevede che la disciplina dell'arresto in flagranza differita trovi applicazione anche nel caso del delitto di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale quando il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Rammenta come la normativa attuale preveda l'applicazione della disciplina dell'arresto in flagranza differita soltanto nel caso di lesioni cagionate a personale medico.

L'estensione prevista, quindi, dalla citata lettera *c*) creerà un problema di coordinamento con la circostanza aggravante di cui all'articolo 576-*bis*, numero 5-

bis) del codice penale – introdotta nel 2008 da un altro decreto-legge sicurezza – che è elencata tra quelle che comportano la pena dell'ergastolo per l'omicidio e che si applica anche alle lesioni personali.

La disposizione della quale l'emendamento in discussione chiede la soppressione, inoltre, creerà anche frequenti problemi di natura interpretativa, in particolare, in rapporto ai non rari episodi di resistenza a pubblico ufficiale con annesse lesioni personali ai danni di questi ultimi.

Rammenta come sul punto la giurisprudenza ritenga configurabile il concorso tra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e quello di lesioni personali aggravate. Ciò amplificherà gli effetti sanzionatori prodotti dal decreto-legge in esame che, all'articolo 19, introduce anche una nuova aggravante per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Ritiene, dunque, che sarebbe opportuno effettuare una riflessione ulteriore su tale tematica.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ascari 13.41, Serracchiani 13.43 e Zaratti 13.47.

[Devis DORI](#) (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 13.49, sottolineando come essendo stati già respinti gli identici emendamenti di opposizione soppressivi dell'articolo, con la proposta in discussione, il suo gruppo tenta di circoscrivere la portata della norma, relativamente all'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, esclusivamente nei casi in cui si siano verificate violenze o danneggiamenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 13.49.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 13.56 volto a rimediare a un palese errore nella formulazione del testo che, nel fare riferimento alle aree delle infrastrutture nelle quali vengono commessi reati contro la persona o contro il patrimonio, le qualifica «fisse e mobili». Evidenzia che il ricorso nel testo alla congiunzione «e» rende pleonastico l'inciso in quanto le strutture fisse e mobili sono di fatto tutte le strutture.

Rammentando come solo nella giornata di ieri, nel corso del dibattito in Assemblea sul decreto-legge in materia di acquisto della cittadinanza italiana, diversi colleghi della maggioranza hanno evidenziato come la cittadinanza possa essere concessa soltanto a coloro che «parlano bene l'italiano», ritiene che sarebbe opportuno che anche l'Esecutivo facesse la sua parte, impegnandosi a scrivere correttamente i provvedimenti che licenzia.

[Carmela AURIEMMA](#) (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Zaratti 13.56 ne chiede l'accantonamento, sottolineando come esso rimedi ad un evidente errore contenuto nel decreto-legge.

[Augusta MONTARULI](#) (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, non accede alla richiesta di accantonamento avanzata dalla collega Auriemma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 13.56.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), illustra l'emendamento a sua firma 13.72 volto a prevedere che in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici la durata del divieto imposto dal

giudice di accedere a luoghi o aree specificamente individuati previsto dal comma 2 dell'articolo 13 non sia superiore alla durata della pena detentiva inflitta.

Sottolinea, infatti, come la disposizione contenuta nel decreto-legge preveda un divieto sostanzialmente senza limite di tempo, che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di tassatività della norma penale. Evidenzia, infatti, che tale disposizione determina una sorta di «fine pena mai» in quanto, nonostante il soggetto abbia scontato la pena che gli è stata inflitta, si troverebbe comunque a dover subire un divieto permanente.

Ritiene che tale previsione, che sarà sicuramente soggetta a censure di legittimità, avrà come unico risultato quello di intasare maggiormente le aule di giustizia.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) sottoscrive l'emendamento Serracchiani 13.72 sottolineando come i luoghi ai quali verrebbe vietato l'accesso a seguito della norma in discussione sono quelli la cui frequentazione è fondamentale per la vita delle persone.

A suo avviso, è una palese ingiustizia prevedere un divieto perpetuo di accedere, ad esempio, su un mezzo pubblico, ad una persona che sebbene ha commesso un errore, ha comunque già saldato il suo debito con la giustizia. Una previsione del genere può essere infatti accettata come pena accessoria soltanto per un periodo limitato che non può mai essere superiore alla durata della pena stessa.

[Carmela AURIEMMA](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento Serracchiani 13.72 sottolineando come la limitazione prevista dall'articolo 13 del decreto-legge incida fortemente sulla libera circolazione di un soggetto, che è una libertà costituzionalmente garantita e che può essere limitata o esclusa soltanto per motivi di ordine pubblico e per un periodo limitato. Inoltre, rammenta come la libera circolazione dei lavoratori sia uno dei principi fondamentali dell'Unione europea ed un diritto fondamentale dei lavoratori.

[Rachele SCARPA](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Serracchiani 13.72, che sottoscrive, ritiene che la mancanza di un termine finale per l'applicazione della misura in esame avvicini la stessa alla categoria dell'«esilio» più che dell'«ostracismo», considerato che i legislatori dell'antica Atene avevano stabilito per esso una durata massima – di dieci anni – dimostrando con ciò di essere più ragionevoli dell'attuale maggioranza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 13.72.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Boschi 14.1, Ascari 14.2, Zaratti 14.3 e Mauri 14.4, di cui è cofirmatario, interamente soppressivi dell'articolo 14, che a suo giudizio si colloca nella parte alta della classifica delle misure più meschine introdotte dal provvedimento in esame.

Con tale norma infatti si trasforma il blocco stradale e ferroviario da illecito amministrativo a illecito penale, con l'idea di risolvere in tal modo un fenomeno che non desta alcun allarme sociale. Ripercorrendo la storia del nostro Paese, si rinvencono infatti due situazioni che oggi integrerebbero la nuova fattispecie penale: le manifestazioni dei ragazzi del movimento *Fridays for Future* e le proteste sindacali di lavoratori costretti, come *extrema ratio* ad esprimere in tal modo il dissenso per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e difendere il proprio posto di lavoro. Ricorda al riguardo il caso degli operai della Whirlpool di Napoli, che dopo anni di battaglia sul fronte sindacale e di lotta condotta in questo modo, sono riusciti a mantenere in vita la loro fabbrica, ora riconvertita.

Osserva come oggi, quegli stessi lavoratori, nonché i tanti giovani che manifestano – anche se talvolta in forme eccessive- sarebbero considerati delinquenti e avrebbero la fedina penale sporca. Si tratterebbe, a suo giudizio, di una profonda ingiustizia, irragionevole e inaccettabile sotto il profilo morale ancor prima che giuridico. Si domanda se sia questo il volto che il nostro Stato vuole mostrare ed invita caldamente la maggioranza a riflettere con attenzione sulla barbarie giuridica che sta ponendo in essere.

[Stefania ASCARI](#) (M5S) interviene sugli identici emendamenti Boschi 14.1, 14.2 a sua prima firma, Zaratti 14.3 e Mauri 14.4, soppressivi dell'articolo 14, che considera non riformabile e reputa essere uno dei più pericolosi dell'intero decreto-legge.

Tale norma costituisce infatti, a suo giudizio, un attacco diretto al diritto di protesta e di libera manifestazione del dissenso, come spesso hanno fatto lavoratrici e lavoratori – in tante iniziative di protesta cui lei stessa ha preso parte –, nonché ragazzi dei movimenti studenteschi e attivisti sociali, tutte categorie di soggetti che denunciano in modo pacifico la violazione di loro diritti e che da oggi verranno sanzionate penalmente.

Ritiene aberrante l'introduzione di questo nuovo reato nel nostro ordinamento, sintomo di una gravissima svolta repressiva, autoritaria e incostituzionale, dal momento che si viola il principio di proporzionalità e si lede il principio democratico.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Boschi 14.1, Ascari 14.2, 14.3 a sua prima firma e Mauri 14.4, sottolinea come il Governo stia novellando un impianto normativo che risale al 1948 e, con minime modifiche, ha accompagnato la crescita della nostra Repubblica, ed evidenzia come nessun altro Esecutivo abbia mai pensato di modificare tale disciplina, neppure durante le stagioni più violente e burrascose, quando generazioni di contadini, operai e studenti hanno potuto portare avanti le rispettive lotte ricorrendo ad una forma di protesta, tutto sommato pacifica, che ha favorito il rafforzamento della nostra democrazia. Si tratta, ricorda, della stessa democrazia che oggi consente all'attuale maggioranza di governare, ma che la stessa maggioranza vuole ridimensionare, costruendo uno Stato autoritario, che alla libera manifestazione del pensiero e del dissenso – che contribuiscono a far vivere un Paese – preferisce l'omologazione e la dura repressione.

Dal momento che la nuova fattispecie penale sembra costruita per colpire in modo mirato alcune categorie di attivisti – come quelli di *Extincion Rebellion* – punendo difatti chi attui un blocco stradale con l'utilizzo del proprio corpo, suggerisce ironicamente ai manifestanti di fare uso di trattori, poiché in quel caso verrebbero puniti con la sola sanzione amministrativa.

Ritenendo che la maggioranza debba vergognarsi, conclude ricordando che a inizio legislatura, in modo evidentemente incoerente, la Presidente Meloni aveva dichiarato che sarebbe stata dalla parte dei giovani che manifestano per difendere le proprie idee.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, condivide la suggestione del collega Zaratti di effettuare i blocchi stradali con i trattori piuttosto che con il proprio corpo, per incorrere al più in sanzioni amministrative ed evitare di soggiacere a sanzioni penali.

[Carmela AURIEMMA](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, rileva come l'articolo in esame sia tra i più pericolosi, in quanto reca norme volte a reprimere il dissenso e a colpire coloro che manifestano per motivi importanti e a difesa di diritti fondamentali, quale quello al lavoro.

Richiama l'attenzione del sottosegretario Molteni sul sostegno offerto a suo tempo dalla Lega agli allevatori che protestavano, bloccando le vie di comunicazione, nell'ambito della vertenza sulle «quote latte», ed evidenzia come con l'articolo in esame la Lega rinneghi la propria storia.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, rileva la profonda ingiustizia della norma di cui le proposte emendative in esame propongono la soppressione, e come tale norma violi il principio di offensività. In sostanza, si usa lo strumento penale, che dovrebbe invece garantire la sicurezza dei cittadini, per reprimere il dissenso.

Sottolinea come si tratti di una norma liberticida che viola i principi fondamentali dello Stato di diritto e costituisce un arretramento della nostra civiltà giuridica.

[Carla GIULIANO](#) (M5S), intervenendo a titolo personale, osserva ironicamente come sarebbe opportuno rendere edotto di tale nuova disciplina come il ministro Salvini dal momento che nel 2019, da *leader* della Lega, dichiarò di essere pronto a sedersi in mezzo alla strada per bloccare i camion che trasportavano i rifiuti di Roma nelle discariche.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Boschi 14.1, Ascari 14.2, Zaratti 14.3 e Mauri 14.4.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che sono intercorse intese affinché la seduta odierna termini alle ore 22.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) tiene a precisare che alle citate intese, non ha preso parte il suo gruppo.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 22.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 22 maggio 2025

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (I e II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 maggio 2025. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#), indi del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni, indi il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 2355 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 maggio 2025.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, dando seguito alla richiesta avanzata per le vie brevi, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, ricorda che nella seduta del 21 maggio scorso la Commissione ha interrotto i suoi lavori con la votazione degli identici emendamenti Boschi 14.1, Ascari 14.2, Zaratti 14.3 e Mauri 14.4. Avverte che si riprende l'esame dagli identici emendamenti Zaratti 14.5 e Ascari 14.6 sui quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.

[Stefania ASCARI](#) (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima 14.2, riprende le considerazioni già svolte nella seduta di ieri e ritorna sul gravissimo e pericolosissimo precedente introdotto dall'articolo 14. Ritiene infatti che la sanzione penale della condotta di blocco stradale a mezzo del proprio corpo costituisca il modo per delegittimare ed addirittura eliminare ogni forma di protesta pacifica ed incisiva e per scoraggiare la mobilitazione sociale. Si tratta, a suo avviso, di un messaggio violento e brutale finalizzato ad indurre la paura in chi manifesta, trasformando un illecito amministrativo in una sanzione penale, con una misura sproporzionata, aberrante ed abominevole che potrebbe punire per esempio anche lavoratori e lavoratrici sfruttati che dovessero temporaneamente e pacificamente bloccare una strada nel corso di manifestazioni tese a tutelare la propria dignità e a contestare forme di caporalato industriale.

Nel sottolineare che usare il carcere come deterrente sociale equivale ad alimentare un clima di intolleranza, fa presente che la maggioranza ricorre ad un diritto penale di stampo ideologico che colpisce non la pericolosità del gesto ma la carica politica del

dissenso, con una repressione di natura selettiva rivolta a lavoratori, disoccupati, giovani e studenti, vale a dire alle categorie che hanno meno potere e meno strumenti per far sentire la propria voce.

Nel ventilare il rischio che la norma venga applicata in maniera arbitraria, soprattutto nei confronti dei soggetti più esposti alla marginalizzazione e alla protesta sociale, precisa che già il nostro ordinamento prevede strumenti atti a garantire la sicurezza e che dunque non c'è alcuna necessità reale, giuridica ed etica per reintrodurre un simile nuovo reato, volto non a tutelare maggiormente i cittadini ma ad intimidirli. Nel ribadire più volte che il dissenso è non un crimine ma un diritto, considera la misura in esame l'esempio di una deriva autoritaria incompatibile con la Costituzione e con i principi dello Stato di diritto, che deve essere contrastata in Parlamento e nella società.

Devis DORI (AVS) considera l'articolo 14 una delle tante bandierine politiche contenute nel decreto-legge in esame e censura in particolare la lettera a) del comma 1 che trasforma il blocco stradale da illecito amministrativo a reato. Nel far presente che sussiste anche una questione legata alla dosimetria delle sanzioni nell'ambito del sistema, ritiene che il vero obiettivo della maggioranza sia quello di colpire non l'atto ma la sua motivazione, a cominciare dalle proteste dei giovani contro i cambiamenti climatici, che mettono in crisi la posizione negazionista e l'assenza di iniziative in materia da parte della maggioranza. Aggiungendo che la sanzione penale è quindi uno spauracchio per far desistere *a priori* le manifestazioni, riconosce che il blocco stradale crea disagi agli altri cittadini, analogamente a quanto avviene per lo sciopero dei mezzi pubblici senza tuttavia che per questo si consideri lo sciopero un crimine. In conclusione, considera la norma in esame, analogamente a quella recata dall'articolo 13 in cui il questore si sostituisce all'autorità giudiziaria, la dimostrazione del tipo di Paese che la maggioranza desidera.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle ulteriori sostituzioni pervenute.

Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene che si sia giunti all'esame della parte più delicata del provvedimento, che ha a che fare con la qualità della nostra democrazia e con l'equilibrio tra chi gestisce il potere e chi manifesta il dissenso. A suo avviso il contenuto dell'articolo 14 – che ha l'evidente obiettivo di impedire le manifestazioni di protesta nelle piazze e nelle strade – è la dimostrazione che il Ministro Piantedosi non dice il vero quando dichiara in conferenza stampa che le norme del decreto-legge non sono liberticide.

Nel far presente che il blocco stradale è sempre stato nel nostro ordinamento un illecito amministrativo e mai un reato, ritiene che la maggioranza stia mettendo in campo tutte le iniziative utili ad impedire voci forti e riconoscibili di dissenso e a diffondere un'idea di istituzione che comprime le forme di espressione di chi non la pensa nel medesimo modo. Richiama a tale proposito la manifestazione svoltasi ieri a Taranto presso lo stabilimento ILVA, facendo notare che quei lavoratori, che hanno occupato temporaneamente e parzialmente una strada per rivendicare i propri diritti, sarebbero passibili di due anni di reclusione. Non se la sente neanche più di fare appello ai colleghi esponenti delle forze liberali, facendo presente che stare in maggioranza significa anche dire «no» invece di assoggettarsi di volta in volta e a seconda degli argomenti ai desideri degli altri partiti che la compongono. Preannuncia in conclusione la volontà del suo gruppo di contrastare in tutte le sedi e in tutte le occasioni la repressione del diritto di manifestare il proprio dissenso.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), nel far presente che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 14, rivolgendosi in particolare al Sottosegretario Molteni, precisa che tale misura non ha alcunché a che fare con il tema della sicurezza.

Aggiunge che a suo modo di vedere il bilanciamento tra l'esercizio del diritto di manifestare e la limitazione delle libertà altrui è stato adeguatamente raggiunto con l'introduzione dell'illecito amministrativo e considera molto grave pertanto che si sia ritenuto di trasformare il blocco stradale in un reato penale. Rileva oltretutto l'estrema difficoltà di tipizzare tutte le possibili situazioni, evidenziando che potrebbe trattarsi tanto di una manifestazione di *black bloc* quanto di disabili o di associazioni che manifestano contro la droga oppure che ci si potrebbe trovare di fronte al caso di mille persone che a passo lento attraversano un incrocio sulle strisce pedonali. Nel dirsi convinto che l'articolo 14 subirà una censura per incostituzionalità, provenendo dalla scuola radicale ritiene che occorra assumersi la responsabilità di mettere in campo atti di disobbedienza civile, facendosi arrestare deliberatamente per dimostrare l'assurdità della norma.

Considera indispensabile che prima di introdurre norme penali si valuti attentamente sia la tenuta dei diritti costituzionali sia la reale praticabilità della misura, ricordando che con l'inevitabile cambiamento delle maggioranze ci si potrebbe trovare «ghigliottinati da sé stessi».

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo a titolo personale, cita le parole della Presidente del Consiglio in occasione del suo discorso di insediamento alla Camere: «Confesso che difficilmente riuscirò a non provare un moto di simpatia anche per coloro che scenderanno in piazza per contestare le politiche del nostro Governo, perché inevitabilmente tornerà nella mia mente una storia che è stata anche la mia. Io ho partecipato a tantissime manifestazioni, ho organizzato tantissime manifestazioni nella mia vita, e penso che ciò mi abbia insegnato molto più di quanto non mi abbiano insegnato molte altre cose. Quindi, voglio parlare a questi ragazzi che inevitabilmente scenderanno in piazza anche contro di noi. Ricordo una frase di Steve Jobs, che diceva: "Siate affamati, siate folli". Vorrei aggiungere anche: "Siate liberi", perché è nel libero arbitrio la grandezza dell'essere umano». Ritiene, in conclusione, che la Presidente del Consiglio avrebbe dovuto concludere questo passaggio del suo intervento con l'invito ai ragazzi ad essere anche coraggiosi, dal momento che adesso, con le norme volute dal suo Governo, rischiano il carcere per manifestare le proprie idee.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, dichiara di condividere l'opinione espressa ieri dal collega Fornaro in ordine al fatto che questa è fra le norme più sbagliate del decreto-legge e fa presente che l'articolo 14 non ha nulla a che fare con la sicurezza essendo al contrario funzionale alla narrazione panpenalistica della maggioranza in materia di ordine pubblico. Considera inaccettabile che si puniscano persone incensurate, dunque non delinquenti, per il solo fatto di aver bloccato una strada pacificamente e con il proprio corpo.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, aggiunge ai rilievi di incostituzionalità e alle impraticabilità della norma penale evidenziati dai colleghi, una riflessione sull'impatto educativo nei confronti dei giovani, considerato che sono loro e le loro proteste contro il cambiamento climatico il principale bersaglio dell'articolo 14. Si rammarica che per la prima volta in Parlamento venga introdotta una norma per dissuadere con il rischio del carcere i ragazzi, compresi, in ipotesi, anche i figli dei

collegli di maggioranza, dal fare la cosa più bella, vale a dire quella di usare il proprio corpo pacificamente per manifestare le proprie idee.

Carla GIULIANO (M5S) interviene sull'ordine dei lavori per richiamare il contenuto della relazione tecnica allegata al provvedimento, in cui a proposito dell'articolo 14 si dice che le relative previsioni si applicano anche ai casi di blocco su strada sterrata. Nel chiederne conto al Sottosegretario Molteni, si augura che si tratti di una svista ritenendo ancor più folle in caso contrario una misura già abominevole. Chiede quindi che almeno si provveda alla correzione della relazione tecnica.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che la relazione tecnica non è oggetto di votazione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 14.5 e Ascari 14.6

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede la verifica del voto sugli identici emendamenti Zaratti 14.5 e Ascari 14.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita i deputati Segretari ad avvicinarsi al banco della Presidenza e dispone la controprova per appello nominale.

(votazione per appello nominale)

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto dell'esito del voto, confermando la reiezione degli identici emendamenti Zaratti 14.5 e Ascari 14.6 con 15 voti favorevoli e 23 voti contrari.

Avverte quindi che gli emendamenti da Bonafè 14.18 a Gianassi 14.107 si differenziano esclusivamente per variazioni a scalare di cifre. Pertanto, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Regolamento, comunica che sarà posto in votazione il primo, emendamento Bonafè 14.18, successivamente l'emendamento Gianassi 14.62, che reca la cifra intermedia, e quindi l'ultimo, emendamento Gianassi 14.107. Fa presente che dalla loro reiezione discende l'assorbimento dei restanti emendamenti.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 14.18, volto a modificare la natura della sanzione prevista per l'illecito di blocco stradale di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame. Sottolinea infatti che la sanzione penale è del tutto sproporzionata rispetto alla condotta punita e reputa più corretta la semplice sanzione amministrativa, attualmente prevista.

A suo avviso, gli articoli 14 e 15 del decreto in discussione contengono le disposizioni più critiche, violando la libertà di manifestazione del proprio pensiero e il supremo interesse del minore.

Rammenta inoltre come l'illecito penale di blocco stradale venne introdotto nel 1948 e che nel corso dei successivi decenni diversi governi decisero di concedere l'amnistia per tale reato se commesso, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali. Rileva, tuttavia, come all'epoca uno degli elementi costitutivi del reato fosse la deposizione o l'abbandono di congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria e come, pertanto, non fosse sufficiente ostruire la strada con il proprio corpo.

Osserva quindi che attualmente chi si dovesse fermare su una strada sterrata, come denunciato in precedenza dalla collega Giuliano, potrebbe rischiare di essere recluso in

carcere.

Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame.

Valentina D'ORSO (M5S), associandosi al collega Cappelletti, cita le seguenti frasi pronunciate dalla Presidente del Consiglio Meloni nel corso delle dichiarazioni programmatiche del Governo: *«lo penso di conoscere abbastanza bene l'universo dell'impegno giovanile, una palestra di vita meravigliosa, indipendentemente dalle idee politiche che si sceglie di difendere e promuovere»*. Osserva come tali affermazioni non fossero affatto sincere, essendo state smentite dalla prova dei fatti, mettendo in luce l'atteggiamento gravemente ipocrita di chi, una volta assaporato il potere, ha ben deciso di cambiare le proprie priorità, preferendo avere giovani disimpegnati che non esprimano le proprie idee, specialmente se contrastanti con le politiche del Governo.

A suo avviso, il recente invito del Presidente del Senato La Russa rivolto agli elettori esortandoli ad astenersi dal voto in occasione dei referendum che si terranno nel prossimo mese di giugno sarebbe un'ulteriore dimostrazione dell'inversione di rotta di questa maggioranza rispetto a quanto affermato dalla Presidente Meloni nell'ottobre del 2022.

Sottolinea che tutti i provvedimenti promossi dal Governo e dalla maggioranza sono in qualche modo finalizzati a conservare le proprie posizioni di potere, che ricoprono tuttavia solo temporaneamente, essendo l'Italia uno Stato democratico.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) interviene a titolo personale ricordando la genesi dell'illecito di blocco stradale. A riguardo, sottolinea come nemmeno il Ministro Scelba, a cui si deve la paternità di tale fattispecie, si fosse spinto a prevedere una sanzione penale anche per chi ostruiva la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata solo con il proprio corpo.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene a titolo personale per spiegare il motivo per il quale il proprio gruppo ha presentato quasi cento emendamenti volti a modificare la natura della sanzione di questo illecito da penale ad amministrativa. Osserva infatti che il gruppo del Partito Democratico ritiene tale disposizione particolarmente grave, dato che, ad esempio, il reato ivi previsto si applicherebbe finanche agli studenti che manifestano pacificamente per le strade delle nostre città.

Devis DORI (AVS) evidenzia che tutti i gruppi di opposizione ritengono comunque necessario che vi sia una sanzione amministrativa che punisca la condotta di chi blocca la libera circolazione sulle strade, ma che tale sanzione debba essere equilibrata e coerente a livello sistematico. Afferma quindi che l'emendamento in esame consentirebbe di ripristinare l'illecito amministrativo precedentemente previsto, ritenuto maggiormente corretto sotto il profilo della dosimetria della sanzione.

Sottolinea come il Governo, al contrario, intenda accanirsi proprio contro specifiche categorie di manifestanti, come ad esempio i giovani che manifestano per portare all'attenzione dell'opinione pubblica la questione del cambiamento climatico in atto, punendo così l'intenzione piuttosto che la condotta in sé.

Rammenta come, circa un anno fa, nel corso dell'esame in sede referente dell'originario disegno di legge in materia di sicurezza, i membri del gruppo di Forza Italia si fossero astenuti in occasione delle votazioni sugli emendamenti in merito a specifiche tematiche, poiché erano in disaccordo con gli altri gruppi della maggioranza: evidenzia come invece nel corso dell'esame del decreto-legge in discussione, sulle medesime tematiche il gruppo di Forza Italia sia perfettamente allineato alle posizioni

politiche del resto della maggioranza, anche con riguardo a disposizioni liberticide come quella in esame.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, cita gli articoli 17 e 21 della Costituzione, sottolineandone la chiarezza che non lascia spazio a interpretazioni eccessivamente ampie delle deroghe ai diritti di libertà previsti dalle relative sintetiche disposizioni.

Reputa, invece, che l'articolo 14 del decreto in esame abbia la finalità di colpire una specifica categoria di soggetti e che tuttavia si presta ad un'interpretazione troppo estensiva. Ritiene pertanto che verrà dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo a titolo personale, si chiede se ai soggetti che bloccano la libera circolazione di una strada pubblica tramite delle transenne per far assaltare i portavalori o gli erogatori automatici di denaro verrà contestato il reato commesso in concorso con quello di blocco stradale ovvero se verranno puniti più severamente gli studenti che bloccano la libera circolazione della strada per manifestare a favore della pace.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo a titolo personale, evidenzia che con la disposizione prevista dal provvedimento sarà possibile arrestare in flagranza di reato i soggetti che bloccheranno la libera circolazione stradale e ferroviaria protestando pacificamente. Sottolinea inoltre che le persone con un permesso di soggiorno potrebbero essere espulse dall'Italia semplicemente per aver manifestato in modo non violento.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo a titolo personale, osserva che una democrazia è tale perché al suo interno è possibile manifestare liberamente il proprio pensiero, pur nell'ambito di un confronto dialettico anche conflittuale conseguente alla pluralità di pensiero.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 14.18.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo Bonafè 14.62, rammenta come in occasione delle Cinque giornate di Milano, nel marzo del 1848, i giovani rivoluzionari bloccarono la cavalleria austriaca tramite l'utilizzo delle barricate. Ricorda come fu la prima volta che le barricate vennero usate sul territorio italiano, utilizzando tra l'altro anche alcuni pezzi della scenografia del teatro alla Scala, oltre ad alcune baionette di scena.

Osserva quindi come l'articolo 14 del decreto in esame calpesti l'epica del risorgimento italiano, ai cui valori e ideali invitiamo i nostri giovani ad ispirarsi.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 14.62 ne chiede l'accantonamento. Ritiene, infatti, che l'articolo 14 del provvedimento, prevedendo la trasformazione di un illecito amministrativo in illecito penale, sia il segnale di una deriva pericolosa e di un chiaro allontanamento dai principi fondativi dello Stato di diritto.

Non si tratta di una semplice modifica normativa, ma di una scelta che ha una profonda rilevanza democratica, in quanto muta i rapporti tra Stato e cittadini. Ritiene, infatti, che la trasformazione del blocco stradale in reato determini il mutare della percezione da parte della collettività delle manifestazioni di protesta, rompendo quel

patto costituzionale suggellato dagli articoli 17 e 21 della Costituzione italiana.

In conclusione, afferma che le disposizioni dell'articolo in discussione sono portatrici di un messaggio che non esita a definire aberrante: lo Stato non ascolta, ma reprime. E, a conferma di quanto affermato, sottolinea che infatti le forze di maggioranza non hanno tenuto in debito conto né gli elementi emersi nel corso del ciclo di audizioni, né gli orientamenti manifestati dalla cittadinanza, sostituendo il dialogo con l'utilizzo del diritto penale dell'emergenza.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto della contrarietà dei relatori all'accantonamento dell'emendamento Gianassi 14.62.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, mostra apprezzamento per l'intervento del collega Cuperlo, e sulla scorta delle considerazioni storiche in esso svolte, chiede una sospensione dei lavori affinché il rappresentante del Governo possa rivalutare l'accantonamento del suo emendamento 14.62. Ironicamente, auspica che il sottosegretario Molteni usi il tempo disponibile per acquisire dalla sua insegnante di storia gli utili elementi di riflessione.

Marco LACARRA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Gianassi 14.62, di cui è cofirmatario, invita il sottosegretario ad accogliere quantomeno una richiesta di tipizzazione della fattispecie che l'articolo 14 trasforma in illecito penale. Ritene, infatti, che la tipizzazione richiesta eviterebbe di dar luogo ad interpretazioni della norma eccessivamente ampie, che mal si adattano alla natura penale che ad essa si conferisce. A titolo di esempio, cita i cortei funebri che – celebrandosi in piccoli comuni – potrebbero dar luogo ad una situazione di blocco stradale, integrando dunque una fattispecie di reato.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, cita un passaggio del Barone rampante di Italo Calvino che, valorizzando l'importanza della dimensione associativa, mette in luce l'erroneità di una aggravante, come quella introdotta dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 14, volta a colpire proprio l'ipotesi in cui la manifestazione di dissenso avvenga in forma aggregata.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo a titolo personale, evidenzia come l'Italia, con l'approvazione del provvedimento in esame, si ponga in rotta di collisione con la tutela dei diritti umani affermata in ambito internazionale. Sottolinea che l'emendamento in esame è diretto a smentire il messaggio, di cui invece è portatore l'articolo 14, secondo cui le manifestazioni del dissenso in Italia sono legittimate in ipotesi estremamente limitate.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale e ricollegandosi agli interventi dei colleghi sull'emendamento Gianassi 14.62, teme che in futuro, nel caso di approvazione dell'articolo 14 nella sua formulazione originaria, il trattamento dei manifestanti potrà differenziarsi in base all'appartenenza politica degli stessi. Cita, a tal proposito, la manifestazione che si è svolta il 29 aprile scorso per Ramelli, domandandosi quale sarà il trattamento ad essa riservato il prossimo 29 aprile a coloro che partecipano all'iniziativa e coloro che invece vanno in quel luogo per affermare i valori dell'antifascismo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 14.62.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 14.107, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso è l'ultimo della annunciata serie di emendamenti tesi a riaffermare la natura amministrativa delle sanzioni previste in caso di blocco stradale. Si rivolge, quindi, ai colleghi della maggioranza sottolineando che una gestione errata del dissenso rappresenta un punto di non ritorno. Nel caso in esame, in particolare, effetti fortemente distorsivi derivano da una assimilazione, nei fatti, delle condotte violente e di quelle non violente in caso di manifestazione del dissenso. Infatti, la pena della reclusione pari a 2 anni, con la presente formulazione, può essere inflitta sia nel caso in cui la propria opinione è manifestata con atti di violenza, sia nelle ipotesi in cui la condotta è non violenta, ma commessa da più persone riunite.

Mostra, poi, sorpresa per il sostegno dato al provvedimento anche da parte di Forza Italia, che svela in tal modo il proprio carattere di partito illiberale. Si domanda quindi se possa affermarsi il carattere garantista di tali norme e se, per esempio, i colleghi di maggioranza si sentirebbero tutelati da tale quadro normativo anche nel caso in cui fossero proprio i loro figli a partecipare ad una manifestazione.

Enrico COSTA (FI-PPE), interrompendo il collega Fornaro, rivendica la bontà della disciplina in esame e della impossibilità che essa troverà applicazione per suo figlio.

Federico FORNARO (PD-IDP) osserva che il collega Costa non abbia consapevolezza della norma che si sta approvando e delle sue conseguenze. Infatti, afferma che diverse sono le conseguenze che una sanzione penale porta con sé, risultando le stesse particolarmente gravose per un ragazzo che potrebbe, ad esempio, vedersi preclusa la strada dei concorsi pubblici. Ribadisce, quindi, che non si tratta di un provvedimento in materia di sicurezza pubblica, bensì un provvedimento repressivo.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sul suo emendamento 14.107 contesta a Forza Italia di sostenere – a suo parere in modo contraddittorio – da un lato la trasformazione del reato di abuso d'ufficio in illecito amministrativo, dall'altro l'introduzione di una sanzione penale, anziché amministrativa, per un fatto non violento realizzato tramite l'uso esclusivo del proprio corpo. Evidenzia, inoltre, che Forza Italia mostra incoerenza anche per la sua posizione favorevole sul successivo articolo 15, in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole, considerato che in precedenza aveva espresso, sulla stessa materia, una opinione di segno diverso.

Marco LACARRA (PD-IDP), ricollegandosi agli interventi dei colleghi sull'emendamento Gianassi 14.107, di cui è cofirmatario, fa particolare riferimento al caso dei lavoratori dell'ex Ilva, che in futuro, in occasione di una legittima manifestazione del proprio dissenso, rischieranno di essere arrestati e processati sulla base delle norme oggi in discussione.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Gianassi 14.107, in accordo con quanto sostenuto dai colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea che il tema in discussione oggi non è l'opportunità di sanzionare il comportamento di chi attua col proprio corpo un blocco stradale, bensì la natura amministrativa o penale di tale sanzione. Ritene che l'Italia, con l'introduzione della norma in commento che dà rilievo penale a tale condotta, fa un salto indietro nel tempo adottando un atteggiamento illiberale. Crede che la possibilità di manifestare il dissenso debba essere considerata un diritto assoluto, al pari del diritto alla vita; pertanto, l'introduzione di una fattispecie di

reato volta a comprimere diverse forme di manifestazione, a suo avviso, potrà certamente avere conseguenze sul piano internazionale.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, sull'emendamento Gianassi 14.107, di cui è cofirmataria, si rifà alla reazione del collega Costa che pur senza un formale intervento ha sottinteso che sia necessaria una sorta di permesso del genitore che consenta ai figli di partecipare ad una manifestazione, mostrandosi dispiaciuta per la sua visione e in totale disaccordo: ritiene, infatti, che i figli non debbano essere intesi come un nostro prolungamento, ma come soggetti dotati di capacità decisionale autonoma. Crede, in ogni caso, che la scelta normativa, di inasprimento delle sanzioni, contenuta nell'articolo 14, ricadrà sulle generazioni future, che saranno limitate nella libera manifestazione della loro opinione, dal momento che con sanzioni così sproporzionate si comprime l'ambito entro cui è possibile manifestare il dissenso.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, sull'emendamento Gianassi 14.107, di cui è cofirmataria e proseguendo la riflessione della collega Di Biase sull'intervento del collega Costa, esprime stupore per le parole che questi ha speso con particolare riferimento al figlio. A suo avviso, le Commissioni hanno oggi il compito di difendere il diritto di chiunque di manifestare liberamente il proprio dissenso, evitando sanzioni sproporzionate.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) interviene per fare chiarezza su alcuni punti e sulla posizione tenuta dal gruppo Forza Italia.

Ritiene, anzitutto, che nel caso di specie non sussista il rischio, richiamato più volte, di un arresto in flagranza, in quanto esso richiede – quale suo presupposto – l'applicabilità di una pena significativa, superiore a 2 anni, non prevista per il reato in esame. Evidenzia, inoltre, che con pene sino a 2 anni risulta poi applicabile l'istituto della sospensione condizionale della pena. Evidenzia che tale istituto costituisca un beneficio rilevante e che esso è applicabile a tutti i soggetti non recidivi. Sottolinea che con pene fino a 4 anni è, inoltre, previsto il ricorso a misure alternative alla detenzione.

Afferma, quindi, che il reato in esame non comporta né la flagranza, né il carcere, a meno che non sia stato commesso da un soggetto recidivo, per il quale si può giustificare in ragione della pericolosità del soggetto.

Sottolinea poi che le manifestazioni – ove autorizzate dalla pubblica autorità e svolte in conformità al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – non subiscono alcun tipo di limitazione.

Conclusivamente, dichiara – come anticipato dal collega Costa – il favore del proprio gruppo su questa norma, non dovendosi confondere i due concetti, ben distinti sul piano ontologico, di garantismo e sicurezza, che non trovano alcun pregiudizio nel contrastare manifestazioni non autorizzate.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il collega Calderone per aver attivato un dibattito che consente di fare chiarezza sui temi in discussione. Evidenzia, anzitutto, che l'istituto della sospensione condizionale della pena non opera che una sola volta, pertanto chi è già incorso in un reato come quello, ad esempio, di lesioni stradali, caratterizzato da imprevedibilità, nel caso in cui integri con la propria condotta la fattispecie di blocco stradale, non potrà nuovamente beneficiare della sospensione condizionale della pena, ma sarà costretto al carcere. Per le medesime ragioni, non può essere rassicurante neanche la prospettiva della sospensione condizionale della pena.

Aggiunge, poi, che la differenza posta dal collega Calderone tra manifestazioni autorizzate e non autorizzate è molto sottile: vi sono infatti manifestazioni che nascono autorizzate, il cui percorso – spesso conosciuto solo dagli organizzatori e non anche da tutti i partecipanti – poi devia anche in luoghi non autorizzati. È dell'avviso che questo basterebbe per integrare la fattispecie di reato in esame.

Invita, infine, ad una più approfondita riflessione sugli impatti rilevanti legati all'applicazione di una sanzione penale.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo a titolo personale, fa presente all'onorevole Calderone che, sebbene la pena per il reato di blocco stradale, introdotto dal decreto-legge in esame, non sia tale da implicare la possibilità di arresto in flagranza di reato, la trasformazione dell'illecito amministrativo in illecito penale comporterebbe, in ogni caso, la necessaria sottoposizione dell'accusato ad un procedimento penale. Evidenzia, infatti, come il «prezzo» di tale procedimento non sia da rinvenirsi unicamente nella quantificazione economica delle spese che l'imputato si troverebbe a sostenere per la propria difesa, ma anche, e soprattutto, nei «costi» psicologici e fisici che la sottoposizione a un procedimento penale implica. Ritene, dunque, che il fine ultimo perseguito dal Governo, mediante l'introduzione di tale fattispecie di reato, sia quello di limitare e comprimere la libertà di manifestazione.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo a titolo personale, invita i colleghi del gruppo di Forza Italia a interrogarsi circa le radici della loro postura garantista. Osserva, infatti, come sostenere l'introduzione della fattispecie di reato di cui si discute si porrebbe in contrasto con il dichiarato «garantismo» della loro forza politica. Ritene, peraltro, che motivare la ragionevolezza della trasformazione da illecito amministrativo a reato, mediante l'osservazione che la pena prevista consenta il ricorso all'istituto della sospensione della pena, non sarebbe coerente con le valutazioni politiche operate, in passato, dallo stesso gruppo di Forza Italia. Invita, dunque, i colleghi del gruppo di Forza Italia a valutare la reintroduzione del reato di abuso d'ufficio, per l'abolizione del quale si sono convintamente impegnati, prevedendo una pena che consenta il ricorso alla sospensione della stessa.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), ricordando che il diritto di manifestazione è costituzionalmente garantito, evidenzia come tale diritto sia esercitato non in base ad un'autorizzazione da parte della pubblica autorità, bensì in forza di una semplice comunicazione a quest'ultima. Ritene, dunque, che la scelta di prevedere sanzioni penali a carico di chi violi la normativa che ne regola l'esercizio, contrasta con l'impostazione data dai padri costituenti a tale diritto di libertà. Osserva, peraltro, come un effetto di deterrenza, equivalente o, anche, maggiore, si sarebbe potuto ottenere anche mediante il semplice innalzamento delle sanzioni amministrative in essere. Sottolinea, da ultimo, in risposta alle considerazioni del collega Calderone, come un soggetto con precedenti penali, che nulla hanno a che vedere con delitti commessi nell'ambito di manifestazioni, si troverebbero, al commettere il reato di blocco stradale, nell'impossibilità di godere i benefici previsti dall'ordinamento penale e, anzi, a dover subire le ripercussioni conseguenti alla recidività.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di parlare a titolo personale.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte di non potergli dare la parola in quanto gli interventi a titolo personale sono ammessi, per prassi, solo per un numero di deputati

inferiore alla metà degli appartenenti al gruppo e dunque non consentiti per i componenti dei gruppi composti da soli due commissari.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo per richiamo al Regolamento, contesta la prassi richiamata dal presidente, ritenendola irragionevole ove applicata per gruppi, come quello di AVS in sede di Commissioni riunite, ove i componenti di un gruppo siano solo due. Chiede, dunque, alle Presidenze di rivedere i propri orientamenti interpretativi sul punto.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per richiamo al Regolamento, chiede che, nel caso di specie, tenuto conto delle peculiari circostanze in essere, sia concesso, ai componenti del gruppo AVS presenti nelle Commissioni riunite, di svolgere interventi a titolo personale.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ribadisce la correttezza della prassi richiamata, confermata anche da una lettera della Presidente Boldrini, del 9 agosto 2013. Fa presente come, in ogni caso, le Presidenze terranno conto, in via eccezionale e senza che ciò costituisca precedente, di eventuali richieste di intervento a titolo personale pervenienti da un componente del gruppo AVS, ritenendo sempre opportuna una adeguata flessibilità nella conduzione dei lavori.

Enrico COSTA (FI-PPE), intervenendo a titolo personale, evidenzia la profonda differenza concettuale esistente tra «garantismo» e «lassismo». Sottolinea infatti come, in ottica garantista, risulti fondamentale non apportare modifiche continue e confuse al codice penale, al fine di non privarlo dell'autorevolezza e stabilità che lo connotano come caratteristiche precipue. Tuttavia, osserva come sia allo stesso modo necessario che il codice penale sia aggiornato all'evoluzione del disvalore sociale che si dà ad alcune condotte.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 14.107.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Ascari 14.113 e Zaratti 14.114, presenta, in primo luogo, le proprie scuse al collega Costa per l'involontaria personalizzazione della discussione precedentemente occorsa. Evidenzia come la normativa introdotta dal decreto-legge avrebbe l'effetto di impedire di fatto condotte che irragionevolmente vengono qualificate come penalmente rilevanti. Ricordando alcuni recenti avvenimenti, quali le ripetute proteste dei lavoratori della Whirlpool, sottolinea come, nella maggior parte dei casi, le manifestazioni rappresentano l'ultima ed estrema istanza cui alcune categorie di cittadini fanno ricorso per porre all'attenzione, anche mediatica, situazioni di difficoltà o crisi. Si interroga, dunque, su quale sarebbe stata la sorte dei lavoratori della Whirlpool qualora le norme di cui si discute fossero state già in vigore all'epoca degli accadimenti. Chiarisce, pertanto, come la *ratio* delle proposte emendative in esame sia quella di tornare indietro, e dunque alla sanzione amministrativa, rispetto alla scelta operata dal Governo che starebbe portando il Paese nelle condizioni di una democrazia illiberale.

Filiberto ZARATTI (AVS), evidenziando come la libertà di manifestare sia riconosciuta e tutelata dalla Carta costituzionale, ricorda come non si necessiti di autorizzazione per l'esercizio di tale diritto, bensì unicamente di comunicazione, in modo tale da permettere alle autorità preposte di vagliare eventuali rischi per l'ordine pubblico. Osserva come il

pericolo derivante dall'introduzione di reati della specie di quella di cui si discute, sia da rinvenirsi nella compromissione dell'esercizio di diritti e libertà costituzionalmente garantite. In ultima istanza, ritiene che la il Governo, criminalizzando le proteste e le manifestazioni, stia virando verso la direzione della trasformazione della forma di stato in senso illiberale.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, fa presente come le finalità perseguite dal Governo mediante l'introduzione del reato di blocco stradale avrebbero potuto essere allo stesso modo raggiunte semplicemente mediante l'incremento delle sanzioni pecuniarie già previste, come proposto dagli emendamenti delle opposizioni. Ritiene, infatti, che i giovani, maggiormente protagonisti nelle manifestazioni, data la condizione in cui versa il sistema occupazionale italiano, avrebbero avuto da temere da una elevata sanzione pecuniaria tanto quanto da una pena detentiva.

Marco LACARRA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, evidenzia come l'introduzione di una fattispecie di reato, quale quella di blocco stradale, sia sintomatico di un atteggiamento repressivo del Governo rispetto alla libera manifestazione del dissenso. Reputa, dunque, che non ci si dovrebbe stupire se, in un prossimo futuro, il Governo giunga all'abolizione del diritto di sciopero.

Enrico COSTA (FI-PPE) dichiara di avere l'impressione che dal dibattito emerga una certa confusione e che soprattutto non sia chiaro il vero obiettivo della norma. Precisa pertanto che con l'articolo 14 si intende sanzionare non certamente il corteo o la manifestazione ma l'impedimento alla libera circolazione su strada ordinaria. Di conseguenza, nel caso in cui mancasse l'elemento soggettivo appena specificato, la norma non sarebbe applicata.

Nell'esprimere la convinzione che la libertà di ciascuno si possa esercitare fino al limite in cui comprime la libertà di altri, fa presente che impedire la libera circolazione significa comprimere la libertà di altri di percorrere una strada per i più vari motivi personali, di lavoro, di salute.

Nel richiamare a tale proposito l'obiezione del collega Fornaro in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una sanzione amministrativa per il blocco stradale, fa presente che se per l'interruzione di pubblico servizio è prevista la sanzione penale, analogo trattamento va riservato all'interruzione di un servizio di natura privatistica.

Esprimendo quindi l'opinione che non vi debbano essere disvalori tra le due condotte e sia quindi necessario un allineamento, ritiene che a proposito dell'articolo 14 non si possa parlare di ingiustificato incremento normativo e sanzionatorio, potendosi al più discutere sul *quantum* della sanzione penale. Non considera dunque scandaloso l'articolo in questione, facendo presente nel contempo come dalle forze di opposizione che contestano la norma non sia venuta alcuna proposta di depenalizzazione dell'interruzione di pubblico servizio.

Quanto alle considerazioni dei colleghi in ordine al fatto che anche suo figlio possa trovarsi nelle condizioni di rischiare il carcere, si augura che non soltanto suo figlio ma tutti i ragazzi siano orientati a rispettare le regole e fa presente che il codice penale non piega certamente le persone a porre in essere certi comportamenti ma deve invece garantire la sistematicità delle norme.

Stefania ASCARI (M5S), richiamando l'intervento del collega Enrico Costa, ritiene che la confusione sia stata determinata piuttosto dalla trasformazione del blocco stradale in

reato penale, attraverso l'introduzione di una norma ideologica che invece il legislatore dovrebbe evitare. Ricorda che l'impedimento in maniera pacifica alla libera circolazione è già punito con la sanzione amministrativa e segnala che a tale azione fanno ricorso non certamente soggetti pregiudicati ma lavoratori che difendono i propri diritti, studenti che manifestano per la scuola pubblica, attivisti che protestano per le conseguenze dei cambiamenti climatici o magari persone contrarie all'abominio del genocidio in atto a Gaza.

Fa inoltre presente che le opposizioni hanno presentato diverse proposte emendative volte ad incrementare la sanzione amministrativa previgente, che non sono state neanche prese in considerazione dalla maggioranza e dal Governo, a dimostrazione dell'assenza di qualsiasi disponibilità all'ascolto e al confronto.

Ritiene che passare da illecito amministrativo a sanzione penale significhi colpire la protesta e non invece l'interruzione della circolazione. Evidenzia le gravi conseguenze giuridiche e sociali di tale scelta, in termini di numero di denunce, arresti, processi e relative spese.

Segnalato come in molti casi si tratti di lavoratori sottopagati, che non arrivano alla fine del mese, o di soggetti titolari di permesso soggiorno, che non possono permettersi di affrontare le conseguenze di una condanna penale, ribadisce che si sta parlando anche di soggetti incensurati, i quali sono colpevoli esclusivamente di esercitare il diritto al dissenso. In conclusione, vede come conseguenza della norma non la sistematicità di cui parla il collega Costa ma soltanto l'autocensura e l'indebolimento della democrazia.

Valentina D'ORSO (M5S) avrebbe voluto condividere alcune considerazioni con il collega Costa, ma non vedendolo in aula rinvia il suo intervento sul punto, dal momento che desidera riprendere le sue argomentazioni sul disvalore dell'impedimento alla libera circolazione rispetto all'interruzione di pubblico servizio.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo a titolo personale, nel replicare alle considerazioni dei colleghi di Forza Italia, che comunque ringrazia per aver portato degli elementi di discussione al dibattito, ritiene che non vi sia alcuna finalità di sistematizzazione del codice penale in una norma che criminalizza il blocco stradale realizzato con il proprio corpo, vale a dire nella maniera più pacifica possibile. Ritiene che ben altre sono le finalità del Governo e ritiene in tal senso particolarmente significativo l'intervento normativo del 2024 che, in violazione delle norme europee, ha depenalizzato l'abuso d'ufficio, prevedendo la non sanzionabilità penale del dovere di astensione.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo a titolo personale, richiama l'appello pubblico sottoscritto da 257 giuristi in ordine ai profili di incostituzionalità del decreto in esame, sottolineando come l'introduzione di una norma repressiva e liberticida come quella dell'articolo 14 rappresenti la risposta coerente di un Governo che silenzia il malcontento e non fa nulla per affrontare le problematiche che lo determinano. Cita quindi, a proposito della deteriorata situazione economica del Paese, i dati del rapporto annuale 2024 dell'Istat secondo cui è aumentata la disoccupazione giovanile, un quarto della popolazione è a rischio povertà o esclusione sociale, un italiano su dieci ha rinunciato alle cure mediche ed è aumentato anche il numero dei cittadini italiani trasferitisi all'estero.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, tenta sull'argomento un approccio di tipo pastorale, essendo in precedenza fallito l'approccio storico in relazione

alle 5 giornate di Milano. Nel richiamare le considerazioni del collega Costa, secondo cui la norma in esame è diretta a sanzionare non il corteo e la finalità di protesta ma il mero impedimento alla libera circolazione, ne deduce che verrà sanzionato anche il pastore che attraversi la strada con un gregge di pecore.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ascari 14.113 e Zaratti 14.114.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 14.121, lamenta l'assenza del collega Costa con cui avrebbe volentieri interloquito in ordine alla supposta equivalenza tra interesse pubblico e privato su cui egli ha fondato il suo ragionamento.

Nonostante la dotta riflessione dell'onorevole Costa, rileva come gli articoli 41, 42, 43 e 44 della Costituzione prevedano al contrario una diversa gradazione delle priorità, stabilendo la prevalenza dell'interesse pubblico, che giustifica la sanzione penale per l'interruzione di pubblico servizio. Ritene dunque che valga la pena di rileggere gli articoli citati, evitando di introdurre ulteriori elementi di incostituzionalità nel decreto. A suo parere, sfugge ai colleghi di Forza Italia, di cui apprezza in ogni caso la scelta di aver finalmente interrotto il mutismo della maggioranza, la gravità di trasformare il blocco stradale da illecito amministrativo, punito peraltro con una sanzione pecuniaria, in reato, senza oltretutto che nella norma vi sia un quale riferimento ad episodi di violenza o a danni arrecati a beni pubblici.

Nel rilevare che, sanzionando penalmente persone che pacificamente e con il loro corpo tentano di mettere in evidenza un problema, si colpisce l'essenza stessa della democrazia, ricorda che le misure illiberali introdotte dall'Ungheria di Orbán sono state oggetto di richiami dall'Unione europea e dall'intera comunità internazionale.

Si domanda per quale motivo sia più grave che ad interrompere il traffico sia un giovane con il proprio corpo piuttosto che un agricoltore, eventualmente aderente a qualche associazione vicina alla destra, con un trattore, rammentando come quest'ultima circostanza sia punita con la sola sanzione amministrativa. Rileva quindi una volontà vessatoria e punitiva verso chi dissente, considerando del tutto naturale che chi nega i cambiamenti climatici e punta sul fossile, debba poi trovare gli strumenti per tacitare le persone.

Valentina D'ORSO (M5S), constatando la perdurante contumacia del collega Costa, decide di svolgere comunque il proprio intervento sollecitata tra l'altro dalle considerazioni del collega Zaratti.

Si dichiara stupita dalle affermazioni del collega Costa circa l'esigenza di colmare il disvalore della condotta in esame rispetto all'interruzione di pubblico servizio, rilevando come la differenza tra l'ambito privato e quello pubblico sia chiaramente esplicitata nella nostra Costituzione. Ricorda a tale proposito che la proprietà privata non è un diritto ma – come stabilito dal secondo comma dell'articolo 42 – «è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Aggiunge – a dimostrazione del diverso valore dell'istituto della proprietà privata e di quella pubblica – che, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo della Costituzione, «la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale».

Rilevando quindi a tale ultimo proposito che a determinate condizioni è legittimo circoscrivere l'interesse privato in nome dell'interesse collettivo, che secondo lo spirito della Costituzione è ritenuto superiore, dichiara di non essere del tutto sicura che la

norma in esame non possa essere applicata anche al caso del corteo, come sostenuto dal collega Costa.

Con riferimento ai casi di possibile impedimento alla libera circolazione già citati dai colleghi, quali il gregge di pecore ed il corteo funebre, fa presente anche l'eventualità che la sanzione possa essere estesa per paradosso anche ai partecipanti alla processione della *via crucis*.

Auspicando in conclusione che tale non sia la volontà della maggioranza, sollecita i colleghi a non nascondersi dietro un dito, dal momento che il vero obiettivo della norma in esame è quello di reprimere il dissenso e non una condotta potenzialmente neutra.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zaratti 14.121 e l'articolo aggiuntivo Zaratti 14.01.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 15.1, fa presente che l'articolo 15 desta altrettante preoccupazioni rispetto al precedente, benché rispetto al testo del disegno di legge sia stato compiuto qualche sforzo che non considera tuttavia sufficiente.

Ricordato quindi che la disposizione in esame trasforma da obbligatorio in facoltativo il rinvio della pena per le donne incinte o per le madri di bambini di età inferiore all'anno, fa presente che, analogamente agli identici emendamenti presentati da colleghi di altri gruppi, ha presentato un emendamento totalmente soppressivo dell'articolo 15, in quanto lo ritiene pregiudizievole del superiore interesse del minore a non vivere in carcere.

Quanto alla prevista collocazione delle detenute madri negli istituti a custodia attenuata, escludendo completamente la soluzione della casa famiglia, che rappresenta a suo avviso il modello verso cui bisognerebbe tendere, ricorda che gli ICAM, a seguito della determinazione del Ministro Nordio di chiudere l'istituto di Lauro, sono soltanto tre e, considerata l'invarianza finanziaria del provvedimento in esame, immagina che l'intenzione della maggioranza non sia quella di costruirne di nuovi. Segnala, a tale proposito, che le detenute madri e i loro bambini, a seguito della chiusura dell'ICAM di Lauro sono stati trasferiti nel carcere di Venezia Giudecca, ignorando completamente le esigenze di continuità affettiva e familiare del bambino.

Ribadendo quindi il totale disinteresse della maggioranza verso il superiore interesse del minore, in considerazione dell'esaurimento del tempo a sua disposizione, rinvia le ulteriori considerazioni sull'argomento a successivi interventi.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE) ricorda che, in occasione del dibattito pubblico seguito all'emanazione dell'originario disegno di legge in materia di sicurezza, i membri del partito di Forza Italia avevano rilasciato dichiarazioni molto critiche con riguardo ad alcune norme limitative delle libertà, come quella sulle detenute madri. Rammenta a tal proposito come, nelle settimane che hanno preceduto l'emanazione del decreto-legge in esame, circolavano notizie secondo le quali il Presidente della Repubblica nutriva seri dubbi in merito alla costituzionalità di alcune disposizioni ivi contenute, tra cui vi era proprio quella sulle detenute madri. Esprime quindi la propria delusione circa il fatto che l'articolo 15 del provvedimento in discussione prevede norme ancora più sfavorevoli per le detenute madri, dimostrando come il Governo abbia perso l'occasione per sopprimere o quantomeno correggere il contenuto di tale disciplina.

Evidenzia come le detenute madri in Italia siano circa una ventina e come, nonostante il grande impegno profuso dagli agenti di polizia penitenziaria, non sia ammissibile che i bambini crescano dietro alle sbarre di una cella. Ritiene

assolutamente ingiustificato inoltre l'allarme diffuso dal Governo in merito alla pericolosità sociale delle donne che evitano il carcere grazie al proprio stato di gravidanza o alla propria prole. Ritiene infine che la Corte costituzionale censurerà certamente tale disposizione.

Devis DORI (AVS) sottolinea come l'articolo in esame sia una delle disposizioni maggiormente problematiche del provvedimento, dato che limita fortemente le tutele offerte dall'ordinamento penitenziario alle detenute madri, e come i membri del gruppo di Forza Italia, che a parole dicono di essere garantisti, dovrebbero quantomeno astenersi dalla votazione degli emendamenti presentanti all'articolo 15.

Esprime perplessità circa il fatto che lo Stato non riesca a gestire le venti detenute madri attualmente presenti nelle carceri italiane. Evidenzia inoltre che gli ICAM sono comunque delle strutture detentive e che sarebbe più opportuno che il Governo collabori con gli enti locali per allestire delle strutture maggiormente adatte ad ospitare le madri con i propri figli.

Rammenta come nel corso dell'esame dell'originario disegno di legge in materia di sicurezza taluni membri della maggioranza abbiano dichiarato che questa norma addirittura tuteli le detenute madri, poiché la detenzione negli ICAM protegge le donne rom rispetto alle vessazioni che subiscono all'interno dei campi nomadi.

Esprime inoltre un giudizio fortemente critico sull'articolo 15, comma 2, del decreto in esame che introduce l'articolo 276-*bis* del codice di procedura penale, finalizzato ad allontanare la prole dalla madre detenuta all'interno di un ICAM che evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto. Rammenta come norme di questo genere siano condivise anche dagli illustri membri della maggioranza che agitano i rosari di fronte agli elettori, che accorrono per accreditarsi presso la Curia romana e che nelle ultime settimane si sono mostrati come estremamente vicini al pensiero del Papa. Ritiene che occorrerebbe maggiore coerenza da parte della maggioranza e del Governo e, pertanto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame.

Carla GIULIANO (M5S) ricorda come oltre all'opposizione, secondo notizie di stampa, perfino il Presidente della Repubblica avrebbe sollevato dubbi circa la costituzionalità della norma sulle detenute madri contenuta nell'originario disegno di legge in materia di sicurezza. Pertanto, auspicava che nel decreto-legge in esame tale disposizione non fosse presente o quantomeno venisse fortemente modificata in senso favorevole alle detenute madri. Constata con stupore che una delle modifiche intervenute riguarda invece l'obbligo di detenzione per le detenute madri all'interno degli ICAM, che tuttavia sono numericamente limitati.

Richiama, pertanto, il supremo interesse del minore che non viene assolutamente tenuto in considerazione dalla norma in esame. Ribadisce a tal proposito le evidenti criticità dell'articolo 15, comma 2, del decreto in esame che introduce l'articolo 276-*bis* nel codice di procedura penale, finalizzato ad allontanare la prole dalla madre detenuta all'interno di un ICAM che evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto.

Rileva inoltre come uno studio pubblicato dall'Università di Padova evidenzi l'importanza della fase dello sviluppo emotivo e cognitivo dei bambini di età inferiore ai tre anni, che a suo avviso non può essere affrontata all'interno di un istituto di detenzione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, avrebbe auspicato che l'articolo in esame non venisse incluso nel decreto-legge in discussione, anche perché il numero delle detenute madri presenti nelle carceri italiane è assolutamente esiguo. Ritiene tuttavia preferibile ospitare tali soggetti all'interno delle case famiglia, dato che è necessario tutelare in ogni modo il supremo interesse del minore.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo a titolo personale, evidenzia come l'articolo 15 in esame indebolisca le tutele offerte dall'ordinamento penitenziario alle detenute madri e per la loro prole. Esprime un giudizio fortemente critico in merito all'inasprimento delle condizioni di detenzione delle detenute madri previste dalla norma in esame rispetto a quella analoga prevista nell'originario disegno di legge in materia di sicurezza. Reputa, quindi, che il Governo intende criminalizzare le donne in stato di gravidanza o con prole che si trovano in condizioni di povertà.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Di Biase 15.1, Boschi 15.2, Dori 15.3, D'Orso 15.4 e Magi 15.5.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE) interviene sull'emendamento Boschi 15.104, volto a sostituire integralmente l'articolo 15 per rafforzare le tutele nei confronti delle detenute madri e della loro prole.

Evidenzia, innanzitutto, che la proposta in esame è finalizzata a consentire la detenzione negli ICAM solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e a estendere tale particolare regime anche per il padre laddove sussistano specifici elementi, come il decesso della madre. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento in esame modifica in più parti il codice di procedura penale e il codice penale, ampliando, tra le altre cose, le ipotesi di differimento obbligatorio della pena.

Sottolinea inoltre che essa modifica anche la disciplina dell'ordinamento penitenziario per prevedere che il trasferimento delle detenute madri dagli ICAM avvenga senza la prole e per rafforzare le garanzie per il reinserimento sociale delle stesse.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che il *dossier* predisposto dagli uffici reca alcune osservazioni in merito all'articolo in esame e chiede ai relatori se le abbiano tenute nella dovuta considerazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i relatori non intendono intervenire.

Michela DI BIASE (PD-IDP), nel rammaricarsi che i relatori non abbiano intenzione di intervenire sul punto, evidenzia come tali osservazioni sono state segnalate anche dal parere espresso sul disegno di legge C. 1660 dal Comitato per la legislazione nella seduta del 29 maggio 2024.

Rileva a tal proposito come sia del tutto illogico prevedere l'obbligo di esecuzione della pena presso un ICAM per le detenute madri, precludendo al giudice la possibilità di stabilire la detenzione domiciliare. Considera opportuno ribadire alla maggioranza e al Governo che gli ICAM sono comunque delle strutture detentive, seppur adattate ad ospitare dei bambini e che le case famiglia sarebbero invece più idonee a tale scopo.

Esprime inoltre forte contrarietà in merito alla possibilità che vengano strappati i figli alle madri detenute negli ICAM nel caso in cui esse evadano o tentino di evadere oppure pongano in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto. Sottolinea, a tal proposito, che il *dossier* predisposto dagli uffici suggerisce di chiarire se

i concetti di ordine e sicurezza pubblica operino sia nella sfera esterna che in quella interna all'istituto.

Rammenta come il Governo e la maggioranza, da una parte, si dicono particolarmente attenti ai temi legati alla famiglia e, dall'altra, non tutelano in alcun modo i figli dei detenuti, che vengono addirittura allontanati dai genitori. Invita pertanto il sottosegretario Ostellari a partecipare alla discussione, al fine di motivare le scelte normative portate avanti dal Governo. Constata, tuttavia, che preferisce continuare a rimanere in silenzio, pur conoscendo perfettamente il numero esiguo di detenute madri presenti nelle carceri italiane.

Federico FORNARO (PD-IDP) interviene a titolo personale per evidenziare ancora una volta le osservazioni contenute nel *dossier* predisposto dagli uffici su tale articolo. Sottolinea che solitamente le osservazioni tecniche, come quella richiamata, dovrebbero essere quantomeno prese in considerazione dai relatori, a maggior ragione nel corso dell'esame presso il primo ramo del Parlamento.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene a titolo personale per sottolineare preliminarmente come l'articolo 15 in esame andrebbe interamente soppresso. Ribadisce che l'unica soluzione possibile di detenzione per le madri e le donne incinta dovrebbe essere quella di accoglierle nelle case famiglia, al fine di tutelare il supremo interesse del minore.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene a titolo personale per evidenziare che l'articolo 15 è una della disposizione più preoccupanti del provvedimento in esame, soprattutto con riferimento alla circostanza per cui i bambini vengono detenuti in carcere senza avere nessuna colpa.

Marco LACARRA (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, rammenta come nel giugno del 2022 la Camera avesse approvato una proposta di legge del suo gruppo, a prima firma del collega Siani, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, la cosiddetta proposta di legge «Mai più figli in carcere», che, a seguito da fine della legislatura non è stata approvata in via definitiva dal Senato.

Sottolinea come, ora, con l'articolo 15 del decreto-legge in esame, il Governo compia un considerevole salto indietro rispetto a quello che l'Assemblea di Montecitorio aveva deliberato, dimenticando che con tale norma si costringono in carcere, assieme alle loro madri, minori in tenerissima età.

Devis DORI (AVS) ritiene che l'articolo 15 del decreto-legge non affronti in maniera concreta il fenomeno delle detenute madri, rammentando come esso coinvolga in tutto una ventina di donne con i relativi figli minori. A suo avviso, questa disposizione, infatti, non fa altro che aumentare il disagio sociale.

Fa presente, quindi, di aver presentato un atto di sindacato ispettivo, ventilando la possibilità della stipula, da parte del Ministero della giustizia, di una convenzione con l'ANCI, affinché i capoluoghi di provincia interessati dal fenomeno possano individuare una struttura idonea, come ad esempio una casa famiglia protetta, per ospitare la detenuta madre e la sua prole.

Sottolinea come tale proposta, oltre a non allontanare la madre e la sua prole dal proprio territorio, avrebbe anche il pregio di avere un costo particolarmente limitato.

Rachele SCARPA (PD-IDP) chiede di intervenire a titolo personale.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede di intervenire a titolo personale.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente di non poter dare la parola ai colleghi Scarpa e Cuperlo in quanto per il loro gruppo si è già raggiunto il limite massimo di interventi a titolo personale consentiti, alla luce del criterio specificato nella seduta di ieri.

Valentina D'ORSO (M5S), sottolineando come l'articolo 15 del decreto-legge sia uno dei pochi articoli modificato dall'Esecutivo rispetto al testo originario del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, rileva come tuttavia tali modifiche non abbiano migliorato il contenuto della norma, lasciando irrisolto il problema principale, ossia quello del differimento della pena per le donne incinte e le madri di infanti di età inferiori a un anno che, da obbligatorio, ora è stato trasformato in facoltativo.

Ritiene singolare che il Governo non abbia approfittato della presentazione del decreto-legge per modificare realmente il contenuto di questa disposizione, ricordando come il gruppo di Forza Italia, nel corso dell'esame del disegno di legge originario in materia di sicurezza, aveva assunto su tale tema una posizione differente rispetto al resto della maggioranza, anche attraverso la presentazione di una proposta emendativa a prima firma del collega Paolo Emilio Russo.

Rammenta, inoltre, come l'articolo 15 preveda che per le donne incinte o madri di figli di età inferiore ad 1 anno la pena dovrà obbligatoriamente essere eseguita presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. A suo avviso, tale norma così netta non chiarisce se la sua attuazione precluda al giudice la possibilità di disporre la misura della detenzione domiciliare. Sottolinea come tale osservazione sia stata avanzata anche nel *dossier* predisposto dagli uffici che ha evidenziato che tale obbligo dovrebbe essere coordinato con quanto previsto dall'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare per le detenute madri.

Rileva, inoltre, come – essendo stata recentemente disposta la chiusura dell'ICAM di Lauro – al momento, su tutto il territorio nazionale, risultino attivi soltanto tre ICAM, nessuno dei quali a servizio delle regioni del Sud. A suo avviso, tale circostanza determina una gravissima violazione del principio di prossimità territoriale che dovrebbe garantire in primo luogo al bambino di continuare a frequentare il proprio contesto familiare.

Invita, quindi, la maggioranza e il Governo a riflettere attentamente su una così delicata questione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boschi 15.104 e 15.6.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Serracchiani 15.7, di cui è cofirmatario, segnala la evidente contraddizione in cui le forze di maggioranza sono cadute sul tema dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte e madri di prole. Rileva, infatti, come i partiti che formano oggi la maggioranza, al cui interno è da includersi lo stesso sottosegretario Ostellari, abbiano espresso posizioni opposte rispetto a quelle cristallizzate nell'articolo 15, che oggi invece trova un sostegno trasversale da parte delle forze di maggioranza.

Chiede, quindi, ai colleghi di maggioranza, e in particolare ai colleghi della Lega che hanno votato circa 3 anni fa una norma di contenuto opposto a quella oggi esaminata, di spiegare le ragioni di un simile cambiamento. È del parere che il mutamento di rotta sia legato alla volontà di dar primario rilievo alle esigenze della sicurezza pubblica che, tuttavia, non sono garantite dalle modifiche al codice penale e di procedura penale che

si intendono introdurre con l'articolo 15. Ritiene infatti che, per quanto riguarda le donne madri di un bambino piccolo, per evitare che esse – in molti casi costrette – reiterino la commissione di reati, vada scartata l'alternativa netta tra carceri e strada. Sostiene, sul punto, la necessità di valorizzare le case famiglie private, che costituiscono un ambiente protetto sia per le madri, sia per i bambini e consentono di tutelare le istanze della sicurezza, evitando una eccessiva penalizzazione delle condizioni di vita del minore.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Serracchiani 15.7, che – al pari dell'emendamento Boschi 15.6 – è integralmente sostitutivo dell'articolo 15. Rileva come, nella sostanza, con tali emendamenti si intenda aumentare le tutele a garanzia del rapporto tra detenute madri e figli minori all'interno degli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) e si miri a eliminare il vincolo normativo per la costituzione di case famiglia e a confinare le esigenze cautelari ai casi di eccezionale rilevanza.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, ricorda di aver visitato il carcere di Rebibbia e di aver ricevuto un forte impatto emotivo a seguito dell'incontro fatto, in quell'occasione, con una madre detenuta assieme a suo figlio. In particolare, afferma di aver notato come la madre, per compensare le costrizioni cui era sottoposto il figlio, lo alimentasse con cibi zuccherati che minavano visibilmente le sue condizioni di salute. Sottolinea come questa sia una dinamica che, secondo quanto riportato dalla guardia carceraria incontrata sul luogo, si ripete spesso in situazioni analoghe. Ritiene, pertanto, che anche a partire da queste storie sia possibile percepire la complessità del tema affrontato e l'opportunità di sviluppare una riflessione approfondita sulle condizioni di vita di quei bambini che possono essere chiamati a scontrarsi, in assenza di colpe, con le restrizioni del carcere.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'identico emendamento 15.9 a sua prima firma, sottolinea come i contenuti dello stesso, durante il Governo Draghi, fossero condivisi anche dalla Lega e da Forza Italia. Evidenzia, poi, che l'emendamento in esame ha il pregio di disciplinare due situazioni particolarmente delicate. La prima è quella dei bambini di età inferiore a 3 anni portatori di disabilità, le cui esigenze sono tutelate in modo specifico prevedendosi un innalzamento dell'età. Il secondo aspetto da valorizzare è che esso prevede il differimento obbligatorio della pena non solo se riferita alla madre, ma anche quando essa è da eseguire nei confronti del padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità. Quest'ultimo aspetto rappresenta la seconda situazione sensibile cui l'emendamento incide, valorizzando il ruolo della figura paterna. È del parere che si tratti di norme collocate nell'attualità, che non solo offrono tutela al superiore interesse del minore, ma riconoscono altresì uno *status* specifico agli infanti portatori di disabilità, ponendosi in linea con le tutele riconosciute a livello europeo e internazionale.

Conclusivamente, si domanda come mai il Governo abbia fatto un passo indietro rispetto ai risultati raggiunti nella precedente legislatura, elaborando una disciplina che non tiene in considerazione il complesso degli interessi su cui si incide, ma mira esclusivamente a fornire maggiori garanzie in tema di sicurezza pubblica.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Serracchiani 15.7, Dori 15.8 e D'Orso 15.9, si ricollega agli interventi testé svolti dai colleghi, per rimarcare il divario educativo che si aprirà se non si provvede ad emendare l'articolo 15.

Evidenzia come con il decreto in esame il Governo abbia preso di mira uno specifico target, quello delle donne rom, e abbia mostrato un atteggiamento fortemente incoerente con quello passato.

Stefania ASCARI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 15.9, di cui è cofirmataria, esortando il Governo e le forze di maggioranza a tenere in considerazione se non gli argomenti esposti dall'opposizione, quantomeno quanto stabilito sul punto in sede europea e internazionale. In particolare, mette in luce come in quelle sedi sia stata evidenziata l'opportunità per le donne madri di accedere, in via preferenziale, a misure alternative alla detenzione. Ritiene, quindi, che nel caso in cui non si provveda ad emendare il testo in esame, il rischio concreto è quello della violazione aperta di obblighi internazionali.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto dell'assenza di disponibilità da parte dei relatori a procedere all'accantonamento richiesto.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Serracchiani 15.7, Dori 15.8 e D'Orso 15.9.

Ciro MASCHIO, *presidente*, propone di terminare a questo punto la seduta antimeridiana delle Commissioni riunite al fine di consentire alla Commissione I di procedere al già previsto ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Propone, quindi, di riprendere i lavori in sede referente delle Commissioni riunite a partire dalle ore 14.15.

Ricorda che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, hanno stabilito di procedere alla votazione per il conferimento del mandato entro le ore 17 della giornata odierna. Comunica pertanto che le relative dichiarazioni di voto avranno luogo a partire dalle ore 16.15.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che il proprio gruppo non ha mai concordato con il conferimento del mandato ai relatori entro le ore 17 della giornata odierna.

Valentina D'ORSO (M5S), associandosi all'intervento della collega Bonafè, comunica che anche il MoVimento 5 Stelle non ha mai condiviso tale tempistica sui lavori delle Commissioni. Inoltre, tiene a precisare come non vi fosse alcun accordo tra i gruppi neanche sulla decisione delle presidenze di terminare la seduta di ieri alle ore 22. Ritiene, infatti, che una tale programmazione dei lavori sia specificamente volta a non consentire un adeguato esame di ciascuna proposta emendativa.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle colleghe di opposizione nel disconoscere qualsiasi asserito accordo che preveda il conferimento del mandato entro le ore 17. Rileva, inoltre, che prevedere le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alle ore 16.15, per quanto possa consentire a ciascun gruppo di esprimersi sul punto, sottrarrebbe ulteriore tempo all'esame delle ancor numerose proposte emendative da porre in votazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 14.15 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

*Giovedì 22 maggio 2025. – Presidenza del presidente della II Commissione, **Ciro MASCHIO**, indi del presidente della I Commissione **Nazario PAGANO**. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.*

La seduta comincia alle 14.25.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Ciro MASCHIO, presidente, dato conto delle sostituzioni, dispone, in assenza di obiezioni, l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e ricorda che nella seduta odierna delle ore 9.30 la Commissione ha interrotto i suoi lavori con la votazione degli identici emendamenti Serracchiani 15.7, Dori 15.8 e D'Orso 15.9.

Fa presente che l'esame riprenderà quindi dall'emendamento Serracchiani 15.10, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiarisce che, nonostante quanto annunciato dal presidente al termine della seduta antimeridiana, l'orario delle 17 stabilito per il conferimento del mandato ai relatori non è frutto di un accordo tra le varie forze politiche, bensì unicamente di quelle di maggioranza.

Nel sottolineare che entro le 17 non sarà possibile trattare tutti i 319 emendamenti rimasti, chiede quindi alle presidenze di valutare l'ipotesi di avanzare richiesta al Presidente della Camera per posticipare la data dell'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento.

Ciro MASCHIO, presidente, chiarisce di non aver mai parlato di un accordo unanime presso le due Commissioni, bensì di aver fatto riferimento ad una decisione presa a maggioranza nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Ricorda che sono state svolte 160 votazioni durante 16 ore complessive di lavoro. Avendo ancora a disposizione più di due ore di tempo, propone di proseguire con la trattazione dei restanti emendamenti ed, eventualmente, convocare gli uffici di presidenza a ridosso della scadenza del termine stabilito per il conferimento del mandato ai fini di una nuova valutazione della situazione.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuna una convocazione immediata degli uffici di presidenza, in quanto è irrealistico che in 2 ore si possano esaminare tutti gli emendamenti rimasti, se non prevedendo un tempo medio di discussione di 30 secondi per ciascuna proposta emendativa.

Ritiene che, in considerazione del fatto che parecchi dei restanti emendamenti sono

politicamente molto rilevanti, il termine delle 17 appare una forzatura regolamentare. Chiede quindi una riorganizzazione dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, accedendo alle richieste dei colleghi, sospende la seduta e preannuncia la convocazione degli uffici di presidenza.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 15.40.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per un richiamo al Regolamento, a seguito delle decisioni, assunte dalle presidenze nel corso della riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni appena conclusa, di considerare terminata la fase dell'esame degli emendamenti per passare a quella delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori in vista della relativa deliberazione entro le ore 17, sottolinea come il rispetto dell'articolo 79 del Regolamento, richiamato dal presidente Maschio nel corso della citata riunione, non possa essere garantito solo in relazione ai principi di economia procedurale.

Evidenziando di essere intervenuto in merito anche in altre sedi, auspica che in sede di riforma del Regolamento si possano introdurre disposizioni puntuali per evitare situazioni come quella attuale.

Osservando, in particolare, come l'obbligo per le Commissioni di concludere l'esame di un provvedimento in tempo perché si possa avviare la discussione in Assemblea nella data stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, non possa costituire un vero e proprio vincolo, sottolinea che la proposta avanzata dalle presidenze nel corso della riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni sarebbe stata coerente con il disposto dell'articolo 79 del Regolamento qualora la data ultima per la conversione del decreto-legge in esame fosse stata prossima. Evidenzia, di contro, come la Camera stia svolgendo la prima lettura del decreto-legge e come i tempi per l'esame a disposizione per la conversione siano ancora ampi.

Sottolineando come, finora, le Commissioni abbiano effettuato 160 votazioni e come rimangano ancora 239 votazioni da svolgere, ritiene che le presidenze avrebbero dovuto comunque garantire la trattazione di tutte le proposte emendative restanti, eventualmente anche avvalendosi della loro facoltà di ridurre ulteriormente i tempi di intervento.

Ritiene che sia necessario investire della vicenda il Presidente della Camera, in considerazione del fatto che i presidenti di Commissione non possano ridursi a meri notai della volontà della maggioranza e del Governo ma svolgano un ruolo di tutela anche dei diritti delle minoranze e di garanzia del buon andamento dei lavori.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo per richiamo al Regolamento, ritiene che i presidenti nel corso della riunione degli uffici di presidenza appena conclusasi abbiano fatto un riferimento all'articolo 79, comma 1, del Regolamento, eccessivamente generico che non giustifica la paventata «ghigliottina» anche delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori.

Rileva come la scelta delle presidenze di passare subito alla fase delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori possa trovare nella prassi il suo fondamento, anche se per il particolare *iter* del provvedimento in discussione non sarebbe opportuna. Contesta, invece, fortemente la decisione di prevedere anche la «ghigliottina» delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato.

Sottolinea come l'articolo 79 del Regolamento stabilisca che il procedimento in sede referente è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno

quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. Evidenzia, quindi, che il termine delle ore 17 di oggi non trova conforto neanche in tale previsione, potendo di fatto le Commissioni proseguire l'esame del provvedimento anche nelle giornate di domani e di sabato.

Al di là delle scelte della maggioranza sul contenuto del decreto-legge, ritiene che, dal punto di vista politico, la decisione di comprimere la possibilità di intervenire in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato sia la più grave tra tutte le forzature fatte dalla maggioranza in occasione dell'esame del decreto-legge in oggetto e che costituisca una modalità di lavoro irrituale e poco produttiva anche ai fini dei rapporti tra maggioranza e opposizione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo per richiamo al Regolamento, prende atto con sdegno di questa ennesima forzatura fatta dalla maggioranza nel corso dell'esame di un decreto-legge nato già a seguito di un'altra forzatura, ritenendo che non vi sia alcun precedente parlamentare relativo all'applicazione del cosiddetto meccanismo della «ghigliottina» sulle dichiarazioni di voto. Evidenzia infatti come debba essere sempre garantito ai parlamentari il diritto di esprimere le proprie dichiarazioni di voto senza doversi autocensurare nei tempi.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo per richiamo al Regolamento, ritiene che il riferimento all'economia procedurale di cui all'articolo 79 del Regolamento, sia stato avanzato dalle presidenze in modo improprio. Sottolinea in primo luogo che la scadenza del decreto-legge in discussione non è ravvicinata. Fa presente, inoltre, che con la presentazione del decreto-legge il Governo ha voluto effettuare uno «scippo» ai danni del Senato di una materia sulla quale quel ramo del Parlamento si accingeva a svolgere un dibattito approfondito. Inoltre fa presente che, con l'ultima decisione assunta dalle presidenze nel corso della riunione degli uffici di presidenza odierna, si restringe ulteriormente il dibattito su un provvedimento dal contenuto assolutamente eterogeneo nell'unica sede parlamentare in cui esso sarebbe stato possibile.

Ricordando come i gruppi di opposizione si erano resi disponibili ad esaminare il decreto-legge in tutti gli spazi lasciati liberi dall'Assemblea, ritiene che le presidenze non abbiano programmato i lavori delle Commissioni in maniera adeguata, impedendo di fatto di esaminare oltre la metà degli articoli del provvedimento, tra i quali ricorda l'articolo 18 – che mette in ginocchio l'intera filiera della canapa – e l'articolo 31 – che attribuisce ai servizi segreti un potere assoluto, consentendo loro addirittura di dirigere o organizzare associazioni terroristiche.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo per richiamo al Regolamento, stigmatizza l'ipotesi di contingentamento delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori avanzata dalle presidenze, evidenziando come le Commissioni avrebbero potuto continuare i propri lavori anche nelle giornate di domani e di sabato, essendo previsto l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea nella giornata di lunedì prossimo.

Ritiene inoltre che nessun precedente parlamentare relativo all'applicazione della cosiddetta «ghigliottina» si possa applicare al provvedimento in esame, in ragione del suo particolare *iter*.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo per richiamo al Regolamento, ritiene che l'articolo 79 del Regolamento, richiamato dal presidente Maschio, sia stato invece

platealmente violato dalle presidenze.

Concordando con le osservazioni testé svolte dalla collega Boschi, sottolinea come il decreto-legge in discussione non sia prossimo neanche alla scadenza.

Ritiene che l'intera conduzione dell'esame del provvedimento, dettata nei tempi dall'Esecutivo e subita dal Parlamento, sia volta a eludere il vaglio parlamentare su un disegno di legge trasformato in decreto-legge. Osserva, inoltre che, dopo aver chiesto alle opposizioni di segnalare le proposte emendative da esaminare, neanche su di esse i relatori ed il Governo hanno svolto la dovuta istruttoria, mentre il meccanismo della segnalazione dovrebbe essere proprio finalizzato, a fronte di un numero elevato di emendamenti, ad assicurarne una effettiva valutazione.

Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di voler far chiarezza sulle modalità con cui si è svolto l'iter di esame del provvedimento.

In primo luogo, ritiene che oggi si sia assistito ad un nuovo sistema di ostruzionismo, praticato dalle opposizioni a loro stesso pregiudizio. Il termine per la votazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea – stabilito entro le ore 17 di oggi – era infatti già stato fissato la scorsa settimana, nonché ribadito più volte, da ultimo nella seduta antimeridiana odierna.

A suo giudizio non può addebitarsi alla maggioranza la compressione dei tempi di discussione, nella forma degli interventi per dichiarazione di voto sugli emendamenti o sul conferimento del mandato, erosi per via dei tanti interventi per richiami al Regolamento o sull'ordine dei lavori cui sta assistendo.

Auspica dunque che i prossimi interventi possano concernere il merito del provvedimento e non attenersi a questioni meramente formali, in modo da assicurare alla fase delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori il più ampio tempo possibile.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda se il collega Urzì sia intervenuto per un richiamo al regolamento, o sull'ordine dei lavori, o forse per un innovativo «richiamo alle opposizioni» – non previsto dal Regolamento –, dal momento che si permette di sindacare le modalità di lavoro dei gruppi di minoranza.

Da ciò ricava come, evidentemente, le opposizioni rechino disturbo provando, con i propri interventi, a convincere la maggioranza a lavorare di più su un provvedimento rispetto al quale non vi è stato ostruzionismo, essendosi dedicati a ciascun emendamento cinque o sei minuti in media, ed il cui esame è avvenuto nei tempi resi liberi dall'articolazione dei lavori dell'Assemblea, peraltro impegnata a discutere e votare un altro decreto-legge.

A fronte di queste considerazioni, reputa inaccettabile la «ramanzina» del collega Urzì, tenuto conto che il termine delle ore 17 risulta del tutto arbitrario, alla luce del fatto che mancano quattro giorni alla discussione sulle linee generali del provvedimento in Assemblea e vi è tutto il tempo per continuare l'esame degli emendamenti.

Critica aspramente l'idea che l'attività delle opposizioni sia considerata un «disturbo», quando viene chiesto un precedente specifico, relativo ad una fattispecie che sia analoga a quella presente. Si tratta di diritti e prerogative delle minoranze politiche garantite dalla nostra Costituzione, che la maggioranza deve prima modificare, se vuole fare tutto da sola.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inammissibile l'arroganza della maggioranza, che si somma alle forzature in atto sull'interpretazione del Regolamento.

Sottolinea che i richiami al Regolamento non sono solamente questioni di forma, quanto piuttosto di sostanza, fondamentali per chiarire le «regole del gioco» parlamentare.

Respinge con forza le parole del collega Urzì circa la responsabilità del tempo perso nell'esame del provvedimento, che certamente non è dovuto alle opposizioni, quanto piuttosto alla scelta della maggioranza di stabilire un termine inderogabile alle ore 17 di oggi, piuttosto che alle ore 19 o 21, ad esempio, solo perché sono stati prenotati biglietti del treno per tornare nei rispettivi luoghi di residenza.

Nazario PAGANO, *presidente*, premette che il ricorso allo strumento della cosiddetta «ghigliottina» è pacificamente consentito dal Regolamento: ne sono dimostrazione i numerosi casi in cui ha avuto applicazione nella presente come nelle precedenti legislature. Si riserva di verificare se essa in passato ha già trovato applicazione anche nella fase di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato.

Ad ogni modo aggiunge che le Presidenze auspicano che possa svolgersi nella sua completezza tale fase procedimentale prima della deliberazione del mandato. Afferma poi che le Presidenze hanno indubbiamente garantito massima chiarezza, tanto con riguardo ai tempi di lavoro delle Commissioni riunite, avendo sin da subito chiarito quale fosse il termine per il conferimento del mandato ai relatori, quanto con riferimento alle modalità di esame del provvedimento, avendo preannunciato con ampio anticipo la possibilità di un contingentamento dei tempi di intervento. Ritiene che le Presidenze hanno quindi condotto i lavori con l'intenzione di assicurare i più ampi spazi possibili di discussione delle proposte emendative, il cui esame si è svolto difatti per diverse ore.

Comunica che, essendo quindi giunti in prossimità dell'orario stabilito in sede di uffici di presidenza per la votazione del conferimento del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea sul provvedimento, si passerà ora alle dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori. Ricorda che a seguito del conferimento del mandato si intenderebbero conseguentemente respinte tutte le proposte emendative non ancora esaminate e non già ritirate.

Comunica infine che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e del Comitato per la legislazione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si esprimerà.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, osserva in primo luogo come le Presidenze non abbiano fornito una risposta puntuale ai quesiti posti poc'anzi sui precedenti regolamentari. Il Presidente Pagano infatti, non ha risposto al quesito circa l'applicabilità della ghigliottina alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori oltre che sugli emendamenti.

Al riguardo, ricorda che i precedenti regolamentari esistenti sull'applicazione della cosiddetta «ghigliottina» riguardano casi di imminente scadenza dei decreti-legge, non certo ipotesi in cui mancavano quattro giorni all'approdo in Assemblea del provvedimento. Non crede pertanto che si possa trovare un precedente analogo al caso di cui si discute oggi. In astratto, infatti, consentire ciò equivarrebbe ad ammettere la «ghigliottina» decorse anche solo poche ore dall'avvio dell'esame in sede referente. Con tutta evidenza, però, il ricorso a tale strumento deve soggiacere a regole di buon senso e non ai «capricci» della maggioranza, quando questa ritenga esaurita la discussione, che, per ammissione del Presidente Maschio, non ha subito forme di ostruzionismo e, a suo giudizio, è stata mal gestita dalla maggioranza.

Venendo alle criticità che hanno segnato l'iter di esame del provvedimento, sottolinea

che il decreto-legge è frutto dello «scippo» attuato dal Governo a danno del Parlamento ed evidenzia come l'Esecutivo lo abbia da subito «blindato» impedendo qualsiasi modifica al testo, tanto che gli emendamenti di maggioranza sono stati integralmente ritirati e i pochi di opposizione votati sono stati inesorabilmente respinti. Rammenta poi che non vi è stato ostruzionismo da parte delle forze politiche di minoranza e denuncia nuovamente il ricorso alla «ghigliottina» rispetto alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori, oltre che sugli emendamenti, per poter prendere, alle ore 17, il treno o il tè. Dato il quadro appena illustrato, sostiene che tale situazione né sia né possa costituire la normalità.

Per quanto concerne il merito del provvedimento, evidenzia come le disposizioni del decreto-legge incidano pesantemente sui diritti e le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, per le quali non è ammessa revisione ai sensi dell'articolo 138 della stessa. Alla luce di ciò censura fortemente il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, per via del quale tali disposizioni sono già in vigore. Stigmatizza quindi l'arrogante decisione della maggioranza di impedire di fatto la discussione di diversi temi centrali per la vita democratica del nostro Paese, dal momento che con l'articolo 31 si legalizzano organizzazioni come «Gladio», con l'articolo 26 si criminalizza la condotta di resistenza passiva – che per poco non è stata inserita dall'Assemblea costituente tra i diritti costituzionalmente garantiti – e con diverse altre disposizioni si introducono nuove fattispecie penali in violazione dei principi di proporzionalità e determinatezza.

Ritiene che la compressione del dibattito parlamentare sia dovuta all'incapacità della maggioranza di sostenere il confronto politico non solo con le opposizioni, ma anche tra le proprie componenti interne, nelle quali pensa vi siano ancora deputati con una cultura democratica e liberale, che immagina essere in grande difficoltà dato il contenuto delle disposizioni che stanno approvando. Sostiene infine che i Presidenti avrebbero potuto esercitare in modo differente le prerogative loro attribuite per garantire un dibattito costruttivo e consentire alle opposizioni di esprimere compiutamente il loro pensiero in merito alle tante disposizioni di cui è stato precluso l'esame.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, ritiene che oggi non si possa conferire alcun mandato ai relatori, dal momento che le Commissioni riunite non hanno potuto svolgere il proprio lavoro. Oltre allo «scippo» richiamato altresì dalla collega Boschi, sottolinea come siano ancora da trattare 319 delle 553 proposte emendative segnalate e siano stati discussi – in circa 16 ore di esame – solamente 15 dei 39 articoli che compongono il provvedimento. Non vi è quindi stata la possibilità di trattare temi particolarmente rilevanti e si è disposta la «ghigliottina» persino per le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori, malgrado gli interventi dei colleghi Fornaro, Zaratti, Boschi e D'Orso avessero evidenziato le criticità di una tale interpretazione del Regolamento, in contrasto con i principi della democrazia parlamentare, specialmente con riguardo al ruolo delle opposizioni.

Tra i temi non trattati in sede referente richiama, in modo particolare, quelli della criminalizzazione della resistenza passiva – tanto negli istituti penitenziari, quanto nei CPR – in aperta violazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dal Codice penale, dal momento che non può considerarsi concorrente nel delitto di rivolta chi rimanga inerte.

Per altro verso, menziona la disciplina dell'articolo 18, che reca un pregiudizio enorme alla filiera italiana della canapa, rivelando come il Governo non rispetti le attività economiche.

Denuncia poi la gravità senza pari delle previsioni contenute nell'articolo 31, che tra gli altri aspetti consentono la direzione e l'organizzazione di associazioni terroristiche da

parte dei servizi segreti, autorizzati a compiere azioni in netto contrasto con i principi cardine della nostra democrazia. Si tratta di misure vergognose, inconciliabili con le presunte istanze «garantiste» cui ha fatto in precedenza riferimento il collega Calderone. Auspica che i cittadini italiani prestino la massima attenzione su questi temi, che incidono gravemente sulle loro libertà.

Con riferimento al termine fissato alle ore 17 per il conferimento del mandato ai relatori, stabilito a suo giudizio per impedire la discussione sulle questioni testé ricordate, si appella alla coscienza dei deputati di maggioranza, invitandoli a proseguire l'esame del provvedimento oltre tale termine, in quanto ci sono momenti in cui coloro che svolgono una funzione pubblica, come i parlamentari, devono sacrificarsi per il bene superiore della democrazia.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, fa presente di essere stato presente, insieme ai colleghi di opposizione, in tutti i momenti di esame del provvedimento, secondo le modalità decise dalle Presidenze sulla base delle richieste della maggioranza, malgrado la decisione di ricorrere alle segnalazioni degli emendamenti e di disporre il contingentamento dei tempi di intervento sulle proposte emendative, nella convinzione che fosse più importante aprire il dibattito sui contenuti di un decreto-legge che cambia la natura del nostro Paese. Ha quindi accettato tutte le regole imposte dalla maggioranza pur di discutere nel merito, ma ha trovato di fronte a sé completa indisponibilità e silenzio totale, che dimostrano un'arroganza terribile della maggioranza.

Ritiene che quest'ultima stia attaccando i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, tra cui la libertà di manifestazione del pensiero e del dissenso politico e il diritto di non acconsentire ad ordini illegittimi, come nel caso della resistenza passiva, che al pari del collega Cafiero De Raho dubita possa dare adito ad un'ipotesi di concorso nel reato.

Osserva come la Costituzione non abbia previsto di assegnare ai vincitori delle elezioni politiche il cento per cento dei seggi in Parlamento, riconoscendo il valore fondamentale delle opposizioni per il benessere della democrazia. Constata tuttavia come tale valore venga calpestato dall'attuale maggioranza, che rifiuta il confronto democratico ricorrendo agli strumenti della «ghigliottina» in Commissione e, verosimilmente, della questione di fiducia in Assemblea. Questo scenario rappresenta, a suo giudizio, l'anticamera del regime, che il nostro Paese ha già subito in passato, sorvolando dapprima sui segnali di pericolo e ritrovandosi poi le leggi razziali e il confino. In tal senso ricorda le parole che il senatore e partigiano Vittorio Foa rivolse ad un collega del Movimento sociale: «se aveste vinto voi, io sarei ancora in prigione. Siccome abbiamo vinto noi, tu sei senatore».

Sostiene quindi che i Presidenti e i deputati di maggioranza siano responsabili non solo collettivamente, ma anche individualmente, dei contenuti del decreto-legge in esame. Al riguardo, critica aspramente la scelta di riconoscere uno scudo penale agli operatori dei servizi segreti cui si consente di dirigere e organizzare associazioni terroristiche operative nel nostro Paese. Rimpiangendo ironicamente «Gladio», si domanda se la maggioranza si renda conto della tragedia in cui rischia di far sprofondare il Paese. Menziona altresì le disposizioni che aprono le porte del carcere per le donne con figli, nonché quelle che attribuiscono rilievo penale alle condotte di blocco stradale e ferroviario.

Rivolgendosi ai colleghi di opposizione – ritenuti forse i soli aperti ad un ascolto sincero – dichiara che non avrebbe mai pensato di vivere un momento simile della storia della nostra Repubblica. Non intendendo tuttavia rinunciarvi, rivolge un appello accorato

alle coscienze individuali dei colleghi di maggioranza a salvaguardare, per un bene superiore alle logiche di partito, i diritti e le libertà fondamentali delle persone, nonché i principi cardine di una democrazia parlamentare, che si sta indebolendo a causa dei provvedimenti adottati dal Governo che sostengono.

Avverte la maggioranza di non confidare in un nuovo Aventino da parte delle opposizioni, che saranno invece sempre presenti nelle aule parlamentari.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara il voto contrario ed esprime il profondo dissenso del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, sia per ragioni di metodo sia per motivi di merito.

Quanto al metodo, osserva come il disegno di legge sulla sicurezza, prima di essere trasformato nel decreto-legge in esame, sia stato ampiamente discusso sia alla Camera sia al Senato, il che rende palese l'insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza del provvedimento.

Osserva come abbiano avuto luogo 160 votazioni a fronte di 553 proposte emendative presentate e come pertanto non sia stato consentito di concludere l'esame delle proposte emendative, nessuna delle quali è stata ritenuta meritevole di accoglimento, nonostante esse, come anche gli interventi nel corso della discussione, non avessero alcun carattere ostruzionistico bensì fossero strettamente attinenti al merito.

Stigmatizza, quindi, come si sia ricorsi alla «ghigliottina» anche sulle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori. Sottolinea come si tratti di una decisione senza precedenti, resa ancor più grave dal fatto che non sarà possibile esaminare il provvedimento neppure in Assemblea, in considerazione della prevedibile posizione della questione di fiducia. Osserva come in tal modo venga leso il ruolo dei parlamentari, non solo dell'opposizione, ma anche della maggioranza.

Per quanto concerne il merito, rileva come il decreto-legge in esame non risponda alle esigenze di sicurezza ma sia dettato da ragioni propagandistiche e sia ispirato a una logica di «panpenalismo emozionale», in palese contraddizione con le dichiarazioni rese dal Ministro Nordio all'inizio della legislatura.

Osserva come per mere esigenze di propaganda si riducano gli spazi democratici. Richiama, in particolare, l'attenzione sulle norme che violano la libertà di manifestazione, per cui chi blocca una via di comunicazione nel corso di una manifestazione rischia fino a due anni di reclusione, nonché sulla previsione dell'aggravante della commissione del reato in una stazione ferroviaria o nelle immediate adiacenze, per cui, del tutto irragionevolmente, il reato è aggravato se commesso in una stazione ferroviaria o nelle sue adiacenze ma non lo è se commesso in un parco pubblico o in una scuola. Richiama altresì l'attenzione sulla norma in materia di occupazione arbitraria di immobili, fattispecie che era già opportunamente sanzionata dal codice penale ma che per effetto del provvedimento in esame verrebbe ad essere punita più severamente dell'adescamento di minori; sull'equiparazione della resistenza passiva alla rivolta violenta; sul tema delle detenute madri, chiedendo a quale esigenza di sicurezza possa rispondere la detenzione di un bambino di tre anni o di un neonato; sulla norma sulla coltivazione della canapa, per effetto della quale un'attività finora lecita è resa illegale dall'oggi al domani, senza neppure prevedere una disciplina transitoria.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo per dichiarazione di voto, richiama l'attenzione, in particolare dei deputati della maggioranza, sulla particolare gravità del provvedimento in esame, sia per ragioni di metodo sia per ragioni di merito.

Sottolinea come la gravità del provvedimento sia stata segnalata da 300 costituzionalisti e contestualmente sia dall'Associazione nazionale magistrati sia dall'Unione delle camere penali e come tali prese di posizione non possano essere sbrigativamente liquidate come ispirate da pregiudizio politico. Stigmatizza il fatto che, a fronte di un provvedimento composto di 39 articoli recanti norme che incidono sulla libertà individuale e sulle garanzie costituzionali, nel corso delle audizioni siano stati concessi a ciascun audito soltanto sette minuti.

Rileva come con il provvedimento si affrontino fenomeni sociali con il codice penale, in palese contraddizione con le posizioni garantiste di Forza Italia e con le posizioni del Ministro Nordio, sostenitore del diritto penale minimo e del carcere come *extrema ratio*.

In particolare, stigmatizza l'aumento delle pene, la previsione di circostanze aggravanti incongrue quale quella sul luogo di commissione del reato, l'equiparazione della resistenza passiva alla rivolta violenta, e sottolinea come siano già state proposte questioni di legittimità costituzionale. Sottolinea, altresì, come la norma sulla coltivazione della canapa trasformi in narcotrafficante chi ha intrapreso un'attività finora lecita, ricevendo fondi dall'Unione europea e dalle regioni, e come tale repentino cambiamento normativo mini la fiducia del cittadino nello Stato.

Ricorda come il provvedimento in esame sia nato come disegno di legge propagandistico in vista delle elezioni europee del 2024 e come, dopo aver ignorato, nel corso dell'esame da parte del Senato, i rilievi di costituzionalità mossi dal Presidente della Repubblica, sia stato trasformato in decreto-legge.

Conclude rivolgendo un accorato appello alla maggioranza affinché riveda le proprie posizioni, in quanto nel momento in cui si intaccano le libertà fondamentali si produce un danno per tutti.

Dichiara, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea che il provvedimento in analisi presenta varie storture, inerenti non solo a profili di merito, ma anche di metodo.

Anzitutto, evidenzia come il Governo abbia umiliato il Parlamento sostituendosi ad esso nel ruolo di legislatore, in quanto il decreto in esame è stato emanato, in sostituzione del disegno di legge sulla sicurezza pubblica, per superare il mancato accordo all'interno della maggioranza parlamentare.

In secondo luogo, rammenta che lo strumento della decretazione d'urgenza è stato utilizzato pericolosamente e senza i requisiti di straordinarietà e di eccezionalità allo scopo di stravolgere l'impianto del codice penale.

In terzo luogo, giudica incoerente la scelta del Governo di permettere, in base all'articolo 15 del decreto, l'ingresso in carcere ai bambini di sei mesi, quando la Lega meno di 3 anni fa votava la legge Siani per ridurre al minimo la presenza degli infanti nelle carceri. Ricorda che nemmeno il regime fascista è mai giunto al punto di consentire il carcere a bambini così piccoli.

Descrive come incoerente anche il comportamento di Forza Italia che, recependo il *diktat* del Governo, si appresta a modificare il codice penale in senso repressivo, quando invece ha sempre sostenuto che il diritto penale non dovesse sostituire le sanzioni amministrative se non in caso di comprovate necessità.

In quarto luogo, giudica inaccettabile che l'utilizzo di meccanismi come la «ghigliottina» – peraltro in una fase quale quella delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato, per la quale non ci sono precedenti – e la posizione della

fiducia in Aula impediscano un esame completo del provvedimento da parte del Parlamento.

Giudica intollerabile la circostanza per cui le Commissioni non siano state in grado di discutere importanti aspetti del provvedimento, tra cui la costituzione di organizzazioni terroristiche da parte dei servizi segreti e lo smantellamento della filiera italiana della canapa per motivi ideologici.

Essendo la sicurezza pubblica un tema molto complesso, non stupisce che il decreto in esame, già in vigore, non stia avendo effetti positivi: il problema dell'occupazione arbitraria di immobili, ad esempio, non può certo essere risolto con una semplice responsabilizzazione delle forze dell'ordine.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva come le forzature istituzionali che hanno accompagnato il decreto in esame non abbiano precedenti. Non solo, infatti, è stato interrotto l'iter legislativo del disegno di legge sulla sicurezza pubblica a seguito dell'emanazione del decreto-legge per problematiche interne alla maggioranza, ma si è assistito altresì ad una forzata interpretazione dell'articolo 79 del regolamento della Camera.

Nel rammentare che sono state effettuate 160 votazioni e che ne mancano altre 239; fa notare che le Commissioni, al termine dei lavori, non avranno avuto modo di entrare nel merito di molte questioni di primaria rilevanza.

Aggiunge poi che nella giornata di lunedì si avvierà la discussione del provvedimento in Assemblea e il Governo porrà la fiducia, rendendo così inemendabile il provvedimento medesimo che sarà poi blindato anche durante l'esame presso il Senato. Ritiene che si tratti di un iter parlamentare di carattere autoritario, tipico di una dittatura della maggioranza, e contrario alla Costituzione, che fonda il nostro sistema democratico sulla forma di governo parlamentare. Auspica che la Corte costituzionale possa in futuro censurare le palesi incostituzionalità di cui il decreto in analisi è portatore.

Conclude ricordando che nella storia parlamentare di questo Paese si è spesso instaurato un dialogo costruttivo che, alle volte, è sfociato in un compromesso fra le diverse forze politiche; l'arroganza politica ed istituzionale del Governo che inibisce qualsivoglia discussione o dissenso sta invece conducendo il Parlamento verso una pericolosa deriva antidemocratica.

Nazario PAGANO, *presidente*, pur constatando di essere giunti ormai oltre l'orario previsto per il conferimento del mandato ai relatori, di fronte alla richiesta di intervento della collega Scarpa, le concede la parola per tre minuti.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, chiarisce di non essere disposta a limitare il suo intervento a soli tre minuti, rivendicando il diritto di poter parlare per i dieci minuti previsti dal Regolamento.

Ripercorre, dunque, l'iter parlamentare del disegno di legge C. 1660 – cosiddetto disegno di legge sicurezza – segnalando che esso, iniziato circa un anno e mezzo fa, ha subito un'improvvisa battuta d'arresto non tanto per le posizioni estremamente critiche dell'opposizione – peraltro limitate, anche in quella occasione, da uno stretto contingentamento dei tempi – quanto, piuttosto, a causa di un'autentica spaccatura all'interno dello schieramento di maggioranza.

Osserva, quindi, che il provvedimento in esame trova spiegazione proprio nella volontà di superare la discordia venutasi a creare tra le forze della maggioranza. Le stesse disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge ordinario sono tratteggiatamente riportate nel testo del decreto-legge in esame, il cui contenuto

ampiamente disomogeneo, peraltro, viene giustificato solamente dietro lo scudo di un'asserita esigenza di sicurezza.

Ritiene che il provvedimento sia particolarmente odioso sia dal punto di vista del contenuto sia dal punto di vista dal metodo legislativo. Da una parte, infatti, esso impatta su ogni dimensione del vivere sociale, criminalizzando, in particolare, le classi sociali marginalizzate, dall'altra, esso reca una serie di disposizioni formulate in maniera tale da potersi applicare specificatamente a determinate categorie di destinatari. Ritiene che per tale ragione durante il ciclo di audizioni informali qualcuno ha definito quello contenuto nel decreto un «diritto penale d'autore», che punisce i soggetti in quanto tali e non a fronte delle loro condotte.

Evidenzia che le Commissioni si apprestano a deliberare sul conferimento del mandato ai relatori dopo aver esaminato meno della metà delle proposte emendative che erano state segnalate per la votazione. Non si è giunti, peraltro, ad esaminare le proposte emendative riferite ad alcuni degli articoli più importanti e delicati dell'intero provvedimento, come l'articolo 18, sulla cannabis legale, e l'articolo 31, in materia di servizi segreti.

Ricorda poi come la discussione sia stata animata dai soli colleghi dell'opposizione, a fronte di una maggioranza che definisce zitta ed inerte, con la sola eccezione degli interventi dei colleghi Calderone ed Enrico Costa. Esprime, in generale, profondo rammarico per il modo con cui si svolgono i lavori delle Commissioni parlamentari in sede referente: se un tempo, da giovane parlamentare neoeletta, poteva pensare che il dibattito potesse giovare della dialettica e della contrapposizione di idee fra i vari componenti della Commissione, si dichiara ora totalmente disillusa che ciò possa realmente accadere. A suo giudizio, i contributi che pervengono dalle forze di opposizione, infatti, sono totalmente e regolarmente ignorati da questa maggioranza, come dimostra anche il fatto che i provvedimenti iscritti in quota opposizione solo di rado terminano il proprio iter in Assemblea e mai giungono ad essere effettivamente approvati.

Sottolinea come vari esponenti della maggioranza e del Governo manifestino sconcerto ogniqualvolta vengono accusati di adottare metodi fascisti ritenendo che questo sia un argomento sterile e anacronistico; eppure ritiene che una tale compressione del dibattito e un tale abuso della decretazione d'urgenza non potrebbe definirsi altrimenti se non fascista.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che il tempo regolamentare a disposizione per la dichiarazione di voto dell'onorevole Scarpa è concluso; quindi fa presente che si è ormai giunti all'orario concordato per la deliberazione sul conferimento del mandato.

Pone quindi in votazione la proposta di conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, avvertendo che si considereranno conseguentemente respinte tutte le proposte emendative non ancora esaminate e non già ritirate.

(Vive proteste da parte dei gruppi di opposizione)

Le Commissioni approvano la proposta di conferire ai relatori, onorevole Montaruli per la I Commissione, e onorevoli Bellomo e Bisa per la II Commissione, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte, infine, che le presidenze si riservano di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 17.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 maggio 2025.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.40 alle 15.30.